CAMERA DEI DEPUTATI

393 MARTEDÌ 23 GIUGNO 2020

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Comitato per la legislazione	*Pag.*	3
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I)	»	11
Giustizia (II)	»	14
Affari esteri e comunitari (III)	»	22
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	24
Finanze (VI)	»	80
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	87
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	94
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	103
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	104
Affari sociali (XII)	»	115
Agricoltura (XIII)	»	124
Politiche dell'Unione europea (XIV)	»	132
Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	144

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani-+Europa: Misto-CD-RI-+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Popolo Protagonista - Alternativa Popolare: Misto-PP-AP.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE . . . . . *Pag.* 148

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO . . . . . » 149

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 150

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19. C. 2547 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione II) *(Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione)* 3

Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, recante ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro. C. 2544 Governo (Parere alla Commissione XI) *(Esame e conclusione – Parere con condizione e raccomandazione)* 6

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sul secondo turno di Presidenza del Comitato 8

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Martedì 23 giugno 2020. — Presidenza della Presidente Maura TOMASI.

La seduta comincia alle 13.30.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19.
C. 2547 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione II).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Valentina CORNELI, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili d'interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2547 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 8 articoli, per un totale di 17 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 16 articoli, per un totale di 41 commi; esso appare riconducibile, sulla base del preambolo, a quattro distinti ambiti di intervento: il rinvio dell'entrata in vigore della riforma delle intercettazioni a causa dell'esigenza di completare il processo di adeguamento delle

strutture, processo rallentato dall'epidemia in corso; l'integrazione della disciplina in materia di rinvio dell'esecuzione della pena e di regime di detenzione domiciliare per i soggetti detenuti per gravi reati o ai sensi dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario; l'introduzione di disposizioni integrative della disciplina in materia di sospensione processuali a causa dell'epidemia in corso; l'introduzione di un sistema di allerta COVID-19; andrebbe approfondita la coerenza con questi ambiti di intervento delle seguenti disposizioni: l'articolo 5, comma 1-*bis*, che istituisce la sezione specializzata della Corte dei conti per i contratti secretati; l'articolo 7-*bis* che impone agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche di prevedere, gratuitamente, fra i servizi preattivati e disattivabili solo su richiesta dell'utenza, l'attivazione di filtri, blocchi alla navigazione e di altri sistemi di controllo genitoriale;

nel provvedimento è confluito il contenuto del decreto-legge n. 29 del 2020, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19; al riguardo, pur dovendosi considerare che si tratta di materia strettamente connessa a quella del provvedimento, non si può che richiamare che il Comitato, nei suoi pareri, ha costantemente raccomandato al Governo di "evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza";

per quanto attiene al requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che 4 dei 15 articoli (4 dei 41 commi) prevedono il ricorso a provvedimenti attuativi; si tratta di decreti del Ministro della giustizia; di un decreto del Presidente del Consiglio di Stato; di criteri stabiliti dal Presidente della Corte dei conti; di un decreto del Presidente della Corte dei conti; di regole tecniche stabilite dal Ministero della salute;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

andrebbe approfondita la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera *a)* numero 1) prevede che il magistrato di sorveglianza non possa prendere decisioni sulla concessione di permessi di necessità a detenuti per pericolo imminente di vita di familiari prima di ventiquattro ore dalla richiesta del previsto parere al procuratore nazionale antimafia sulla persistenza di legami tra il detenuto ed organizzazioni criminali; non è però chiaro se, trascorse le ventiquattro ore si possa comunque procedere; al comma 6 dell'articolo 6 andrebbe chiarito a chi competa, alla fine dello stato d'emergenza e comunque entro il 31 dicembre 2020, assicurare la cancellazione (o la trasformazione in forma anonima definitiva) dei dati personali trattati;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

gli articoli 3 e 4 del decreto-legge, emanato il 30 aprile, modificano gli articoli 83 e 84 del decreto-legge n. 18 del 2020, la cui legge di conversione è entrata in vigore solo pochi giorni prima, il 25 aprile 2020, realizzando così una complessa stratificazione normativa;

per alcune disposizioni andrebbe approfondita la coerenza con il vigente sistema delle fonti; l'articolo 2-*quinquies* integra la disciplina prevista in materia di corrispondenza telefonica dei detenuti recata da una fonte secondaria, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000; il che potrebbe determinare incertezze in ordine alla fonte da adottare per ulteriori modifiche future della disciplina; l'articolo 3, comma 1, lettera *f)*, ai capoversi 12-*quater*.1 e 12-*quater*.2, prevede l'adozione di decreti del Ministro della giustizia dei

quali viene specificata la natura non regolamentare, strumento costantemente censurato dal Comitato, in coerenza con la sentenza n. 116 del 2006 della Corte costituzionale che ha qualificato i decreti non regolamentari come "atti dall'indefinibile natura giuridica"; al comma 2 dell'articolo 6 non è specificato che forma assumeranno le regole tecniche adottate dal Ministero della salute sul sistema di allerta COVID-19; inoltre, come segnalato anche dalla relazione sul sistema di allerta approvata dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica il 14 maggio 2020 (Doc. XXXIV, n. 2), tali regole tecniche, tra le altre cose, dovranno definire, ai sensi della lettera *b)* del comma, anche i dati personali che necessariamente dovranno essere raccolti per avvisare gli utenti dell'applicazione di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al COVID-19; al riguardo potrebbe risultare opportuno approfondire se non sia possibile fornire ulteriori dettagli sui dati da raccogliere già a livello di fonte legislativa;

l'articolo 3, comma 1, lettera c-*ter*), con una novella all'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, prevede che nei procedimenti civili dinanzi a tribunali e corti d'appello, i magistrati possano procedere al deposito dei propri atti esclusivamente con modalità telematiche; il deposito con modalità diverse deve essere consentito solo a fronte del mancato funzionamento dei sistemi informatici del Ministero della giustizia; la disposizione dunque prescrive modalità informatiche di deposito degli atti da parte dei magistrati, prevedendone l'obbligatorietà anche per il periodo dal 9 marzo all'entrata in vigore della legge di conversione (si tratta infatti di una modifica parlamentare); andrebbero quindi valutati i possibili effetti di questa previsione sugli atti *medio tempore* già depositati dai magistrati con modalità non telematiche;

l'articolo 3-*bis* stabilisce che le nuove disposizioni in materia di collaboratori di giustizia introdotte dal medesimo articolo troveranno applicazione per il periodo di vigenza dello stato d'emergenza; al riguardo si ricorda che la durata dello stato d'emergenza nazionale per la situazione epidemiologica, previsto, in base alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, fino al 31 luglio 2020, potrà essere, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018), prolungata, per un massimo di 12 mesi, con una nuova delibera del Consigli dei ministri; l'effetto dell'articolo 3-*bis* potrebbe quindi essere quello di rimettere al solo Governo la decisione in ordine alla durata dell'applicazione di una disciplina legislativa; appare pertanto preferibile, per coerenza con il sistema delle fonti, fissare un termine temporale certo per la disciplina legislativa introdotta dall'articolo 3-*bis*, che potrebbe essere quello di attuale scadenza dello stato d'emergenza, il 31 luglio 2020, provvedendosi successivamente con autonoma norma legislativa, se necessario, a prolungare la deroga;

il comma 2 dell'articolo 4 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio di Stato l'adozione delle regole tecniche-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario (al Presidente della Repubblica o al Presidente della Regione siciliana); a tale decreto è anche rimessa (ultimo periodo del comma 1), con riguardo ai casi di trattazione mediante collegamento da remoto, la definizione dei tempi massimi di discussione e replica; al riguardo, anche alla luce della riserva di legge in materia processuale prevista dall'articolo 111, primo comma, della Costituzione, appare opportuno approfondire se non sia preferibile affidare alla fonte primaria la definizione di questi aspetti, che potrebbero essere considerati, anche in sede di contenzioso, come non meramente tecnico-operativi;

il provvedimento, nel testo presentato al Senato, non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dal-

l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); appare comunque evidente, in ragione dell'emergenza determinata dall'epidemia in corso, che il provvedimento possa rientrare tra quei provvedimenti "direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato" per i quali l'articolo 6 del DPCM n. 169 del 2017 stabilisce l'esclusione dell'AIR;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa, la formulazione dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, numero 1) e dell'articolo 6, comma 6;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa, l'articolo 2-*quinquies*; l'articolo 3, comma 1, lettere *c-ter)* e *f)*; l'articolo 3-*bis*; l'articolo 4, comma 2 e l'articolo 6, comma 2;

Il Comitato formula, altresì, la seguente raccomandazione:

provveda il Legislatore ad evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, recante ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro.
C. 2544 Governo.
(Parere alla Commissione XI).

(Esame e conclusione – Parere con condizione e raccomandazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maura TOMASI, *presidente*, in sostituzione del relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili d'interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2544 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 5 articoli, per un totale di 8 commi, appare riconducibile, sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di consentire la possibilità di una maggiore fruizione, nell'ambito del contrasto alle conseguenze economiche dell'epidemia in corso, degli ammortizzatori sociali nonché del reddito di emergenza e della procedura di emersione di rapporti di lavoro irregolare; andrebbe approfondita la coerenza con l'ambito di intervento definito dal preambolo dell'articolo 4, che invece dispone in materia di allocazione delle risorse disponibili a legislazione vigente;

per quanto attiene al requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala

che 1 dei 5 articoli (1 degli 8 commi) prevede il ricorso, in sede attuativa, a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

agli articoli 1, 2 e 3 andrebbe chiarito perché si fa riferimento alla natura derogatoria delle misure introdotte, laddove sembra disporsi piuttosto un'integrazione o una modifica implicita della disciplina previgente recata dai decreti-legge n. 18 e n. 34 del 2020;

gli articoli 2 e 3 modificano implicitamente disposizioni (rispettivamente gli articoli 82 e 103) del decreto-legge n. 34 del 2020, ancora in corso di conversione; al riguardo, il Comitato non può che ribadire le raccomandazioni contenute nei pareri resi, da ultimo, nella seduta del 29 aprile scorso sul disegno di legge C. 2461 di conversione del decreto-legge n. 23 del 2020 e nella seduta del 27 maggio scorso sul disegno di legge C. 2500 di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020;

l'articolo 4 dispone che le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dai decreti-legge n. 18, n. 23 e n. 34 del 2020 sono soggette ad un monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze; sulla base degli esiti del monitoraggio, il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare con propri decreti, sentiti i ministri competenti, le occorrenti variazioni di bilancio, provvedendo anche a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dai decreti, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica; unico limite alla possibilità di riallocazione è individuato nel rispetto dell'articolo 169, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge n. 18 del 2020 che prevede la destinazione di alcuni eventuali risparmi di spesa derivanti da alcune specifiche misure previste dal decreto a un fondo per il sostegno pubblico alle banche; la disposizione risulta di analogo tenore a quelle dell'articolo 126, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020 e dell'articolo 265, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020, le quali però consentono l'applicazione della procedura limitatamente alle misure previste dai singoli decreti; come osservato dal Comitato nel parere reso sul disegno di legge C. 2500 di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020, nella seduta del 27 maggio 2020, dalla formulazione della norma sembra ricavarsi una sorta di "delegificazione" attraverso la quale i decreti ministeriali potrebbero modificare, in modo indefinito, tutte le autorizzazioni legislative di spesa recate dal provvedimento; tale interpretazione della norma non può che suscitare però consistenti dubbi con riferimento al sistema delle fonti; non a caso infatti la vigente legislazione contabile, che costituisce attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, consente variazioni compensative con decreti ministeriali solo tra stanziamenti di bilancio non riconducibili a fattore legislativo, mentre per questi ultimi si può intervenire o modificando la legislazione sostanziale o, per la parte non riconducibile ad oneri inderogabili, con la legge annuale di bilancio; se tale interpretazione della norma è quella corretta, il rispetto del sistema delle fonti ne impone la soppressione, potendosi accedere, in via subordinata, e solo qualora un grave stato di necessità, che andrebbe illustrato dal Governo, ne imponga l'adozione, ad una parlamentarizzazione della procedura, attraverso la previsione di un parere parlamentare "forte" (ad esempio con il "doppio parere" parlamentare) sugli schemi di decreto ministeriale attuativi;

il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); appare comunque evidente, in ragione dell'emergenza determinata dall'epidemia in corso, che il provvedimento possa rientrare tra quei provvedimenti "direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato" per i quali l'articolo 6 del DPCM n. 169 del 2017 stabilisce l'esclusione dell'AIR;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

intervenga la Commissione di merito sull'articolo 4, o disponendone la soppressione o, in via subordinata e solo qualora un grave stato di necessità, che andrebbe illustrato dal Governo, ne imponga l'adozione, prevedendo una parlamentarizzazione della procedura, attraverso l'introduzione di un parere parlamentare "forte" (ad esempio con il "doppio parere" parlamentare) sugli schemi di decreto ministeriale attuativi;

Il Comitato formula, altresì, la seguente raccomandazione:

abbia cura il Governo di evitare in futuro altre forme di "intreccio" (quali modifiche implicite, integrazioni del contenuto; norme interpretative) tra disposizioni contenute in provvedimenti urgenti contemporaneamente all'esame del Parlamento; abbiano altresì cura Parlamento e Governo, in caso di necessità di ulteriori modifiche ad aspetti già disciplinati sia dai decreti-legge n. 18 e n. 34 del 2020 sia dal provvedimento in esame di procedere o in sede di conversione in legge del provvedimento in esame ovvero, successivamente alla conversione, in ulteriori provvedimenti utilizzando la tecnica della novella o l'approvazione di norme di interpretazione autentica esplicitamente qualificate come tali, in coerenza con quanto previsto dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Martedì 23 giugno 2020. — Presidenza della Presidente Maura TOMASI.

La seduta comincia alle 13.45.

Sul secondo turno di Presidenza del Comitato.

Maura TOMASI, *presidente,* avverte che la seduta di comunicazioni del presidente è stata convocata per presentare il rapporto sull'attività del Comitato nel secondo turno di presidenza, turno nel quale la presidenza è stata ricoperta dal deputato Russo. Il rapporto è stato inviato ai componenti del Comitato ed è disponibile sul sito della Camera. Dà quindi la parola al collega Russo per illustrare sinteticamente i contenuti del rapporto.

Paolo RUSSO ricorda di aver ricoperto la carica di presidente del Comitato dal 6 maggio 2019 al 6 marzo 2020 e di avere quindi lasciato la presidenza all'inizio della drammatica emergenza dell'epidemia da COVID19.

In proposito, segnala che, come ricostruito nel rapporto, proprio nello scorcio finale del turno di presidenza, il 25 febbraio 2020, il Comitato ha espresso il parere di competenza sul disegno di legge C. 2402 di conversione del decreto-legge n. 6 del 2020, il primo dei provvedimenti legislativi d'urgenza adottati per affrontare l'epidemia. E si è trattato, nonostante i tempi estremamente ristretti in ragione della comprensibile decisione di convertire rapidamente il decreto, di un esame non formale: l'osservazione del Comitato sulla necessità di coordinare in modo migliore gli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge ha dato origine ad alcuni emendamenti sottoscritti dal presidente pro tempore e dai componenti del Comitato che hanno poi stimolato il Comitato dei nove ad elaborare a sua volta emendamenti poi approvati migliorativi del testo.

Il parere reso dal Comitato conteneva anche un'altra osservazione che invitava

ad approfondire la formulazione dell'articolo 2. Tale articolo consentiva l'adozione di ulteriori misure di contenimento dell'epidemia non specificate né determinate e quindi suscettibili di determinare anche problemi di costituzionalità. E anche questa osservazione, pur non avendo conseguenze immediate sull'iter del provvedimento, ha avuto un impatto, se, dopo poche settimane, il Governo ha ritenuto di abrogare il decreto-legge n. 6, sostituendolo con il decreto-legge n. 19 che prevede una più dettagliata descrizione delle misure che possono essere adottate.

Si tratta a suo giudizio di un esempio della possibilità per il Comitato di incidere anche in questa difficile fase. D'altra parte i pareri espressi nel turno di presidenza consentono di riflettere su quei profili problematici della tecnica legislativa che si stanno adesso ripresentando anche nei provvedimenti chiamati a fronteggiare l'epidemia, come sicuramente emergerà anche dal prossimo rapporto sull'attività del Comitato. Anche nel secondo turno di presidenza, come già era avvenuto nel primo turno, è emersa in particolare la scarsa attenzione ai delicati equilibri del sistema delle fonti. Richiama, per tutte, le raccomandazioni formulate dal Comitato sulle procedure di nomina e sui poteri dei Commissari straordinari ed anche quelle, sempre precedentemente all'emergenza in corso, sull'opportunità di giungere ad una migliore definizione legislativa dello strumento del DPCM. E la possibilità di incidere, in questo quadro, del Comitato è confermata anche dai dati più che incoraggianti, contenuti nel rapporto, sulla percentuale di recepimento delle indicazioni del Comitato: nel corso del turno di presidenza il 60 per cento delle condizioni e il 29 per cento delle osservazioni è stato recepito.

A fronte di questa situazione, osserva, è evidente che il Comitato può coltivare l'ambizione di essere una di quelle sedi in cui valutare che le misure adottate per fronteggiare l'emergenza rispondano, al fine di rispettare i diritti fondamentali, a quei criteri di « necessità, proporzionalità, bilanciamento, giustiziabilità – che porta con sé il rispetto della riserva di legge e della riserva di giurisdizione – e temporaneità » indicati lo scorso aprile dalla presidente della Corte costituzionale nella sua relazione annuale. Per evitare che il contrasto all'emergenza, che pure deve essere affrontata con efficacia, degeneri in emergenzialismo, come avvenuto in fasi passate della vita repubblicana, con grave pregiudizio per lo Stato di diritto. Invita, in quest'ottica, a riprendere il lavoro di approfondimento sulle prospettive di riforma del regolamento sui poteri del Comitato.

Maura TOMASI, *presidente*, ringrazia il collega Russo per il Suo intervento. Rileva che effettivamente anche i pareri di questa prima fase del mio turno di presidenza confermano i profili problematici evidenziati nel rapporto. Ne segnala due per tutti: in primo luogo, il problema dell'abrogazione ad opera di un decreto-legge di una norma di un decreto-legge ancora in corso di conversione, che già si era affacciato in un'occasione nel turno di presidenza Russo, si è ripresentato in questi difficili mesi con una certa frequenza; in secondo luogo, la difficoltà di rispettare gli equilibri del sistema delle fonti è testimoniata da norme come quelle dell'articolo 126, comma 7, del decreto-legge n. 18; dell'articolo 265, comma 8, del decreto-legge n. 34 e dell'articolo 4 del decreto-legge n. 52, che, come abbiamo visto anche nell'odierna seduta, sembrano consentire la modifica con decreti del Ministro dell'economia delle autorizzazioni legislative di spesa.

Ritiene poi di particolare interesse, tra le considerazioni svolte dal collega Russo, il riferimento all'attività della Corte costituzionale. Si può sostenere che sia da tempo in corso un dialogo a distanza tra Comitato e Corte, testimoniato dal frequente ricorso nei nostri pareri alla giurisprudenza della Corte e anche dai richiami ai pareri del Comitato in più sentenze della Corte (da ultimo nella sentenza n. 247 del 2019). A questo proposito giudica utile esplorare le modalità con le

quali potenziare, nel rispetto dei diversi ruoli, i reciproci canali di informazione sulle attività in corso.

Raccoglie infine volentieri l'invito a proseguire il lavoro istruttorio in corso per giungere alla presentazione di una proposta condivisa di riforma del regolamento sui poteri del Comitato.

Poiché tra le linee di riforma delineate nella seduta del Comitato dello scorso 5 febbraio, vi era anche il potenziamento degli strumenti per l'istruttoria legislativa, segnala anche che nel corso di questa legislatura è nuovamente emersa, nell'esame della proposta di legge n. 1064 e nell'iter di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, la necessità di adeguare le previsioni regolamentari al fine di agevolare un coordinamento con l'articolo 127, comma 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di consultazione della Banca centrale europea, al fine di chiarire la competenza relativa alla sua consultazione. Tale obbligo è dettagliato nella Decisione 98/415/UE.

Avverte quindi che, al fine di riprendere il richiamato lavoro istruttorio, in autunno potranno essere svolte, in forma di webinar, le iniziative seminariali sul linguaggio delle leggi e sulle competenze del Comitato che sono state rinviate per lo scoppio dell'epidemia.

La seduta termina alle 14.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Andrea Morrone, professore di diritto costituzionale presso l'*Alma Mater Studiorum*-Università di Bologna, nell'ambito dell'esame della proposta di legge costituzionale C. 2238 Fornaro, recante modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica 12

Audizione informale, in videoconferenza, di Elisabetta Palici di Suni, professoressa di diritto pubblico comparato presso l'Università di Torino, nell'ambito dell'esame della proposta di legge costituzionale C. 2238 Fornaro, recante modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica 12

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Fulvio Vassallo Paleologo, componente della Clinica legale per i diritti umani (CLEDU) dell'Università di Palermo, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1794 Brescia, recante istituzione dell'Autorità garante per il contrasto delle discriminazioni e delle proposte di legge C. 1323 Scagliusi e C. 855 Quartapelle Procopio, recanti istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali 12

Audizione informale, in videoconferenza, di Fabrizio Petri, Presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1794 Brescia, recante istituzione dell'Autorità garante per il contrasto delle discriminazioni e delle proposte di legge C. 1323 Scagliusi e C. 855 Quartapelle Procopio, recanti istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali 12

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Marco Milani, Coordinatore UGL polizia locale – Comune di Roma Capitale, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale 12

Audizione informale, in videoconferenza, di Francesco Passaretti, Vicepresidente nazionale dell'Unione Polizia Locale italiana (UPLI), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale 13

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di *The Good Lobby*, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri, in materia di disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi 13

Audizione informale, in videoconferenza, di Pierluigi Petrillo, professore di teoria e tecniche del *lobbying* presso l'Università « Luiss Guido Carli » di Roma, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri, in materia di disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi 13

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 23 giugno 2020.

Audizione informale, in videoconferenza, di Andrea Morrone, professore di diritto costituzionale presso l'*Alma Mater Studiorum*-Università di Bologna, nell'ambito dell'esame della proposta di legge costituzionale C. 2238 Fornaro, recante modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.05 alle 11.35.

Audizione informale, in videoconferenza, di Elisabetta Palici di Suni, professoressa di diritto pubblico comparato presso l'Università di Torino, nell'ambito dell'esame della proposta di legge costituzionale C. 2238 Fornaro, recante modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.35 alle 11.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 23 giugno 2020.

Audizione informale, in videoconferenza, di Fulvio Vassallo Paleologo, componente della Clinica legale per i diritti umani (CLEDU) dell'Università di Palermo, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1794 Brescia, recante istituzione dell'Autorità garante per il contrasto delle discriminazioni e delle proposte di legge C. 1323 Scagliusi e C. 855 Quartapelle Procopio, recanti istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.25.

Audizione informale, in videoconferenza, di Fabrizio Petri, Presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1794 Brescia, recante istituzione dell'Autorità garante per il contrasto delle discriminazioni e delle proposte di legge C. 1323 Scagliusi e C. 855 Quartapelle Procopio, recanti istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.25 alle 12.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 23 giugno 2020.

Audizione informale, in videoconferenza, di Marco Milani, Coordinatore UGL polizia locale – Comune di Roma Capitale, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 12.50.

Audizione informale, in videoconferenza, di Francesco Passaretti, Vicepresidente nazionale dell'Unione Polizia Locale italiana (UPLI), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito

e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.50 alle 13.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 23 giugno 2020.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di *The Good Lobby*, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri, in materia di disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 13.40.

Audizione informale, in videoconferenza, di Pierluigi Petrillo, professore di teoria e tecniche del *lobbying* presso l'Università « Luiss Guido Carli » di Roma, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri, in materia di disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.05.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Atto n. 175 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio)* 14

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 15

ALLEGATO (Ulteriore nuova proposta di parere) 19

DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. C. 2537 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) *(Esame e rinvio)* 15

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 giugno 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 18.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.
Atto n. 175.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 10 giugno 2020.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, ricorda che in Ufficio di Presidenza il rappresentante del Governo aveva dichiarato che avrebbe dato indicazioni riguardo ai tempi di espressione del parere da parte della Commissione oltre la scadenza fissata per il 27 giugno prossimo.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI manifesta la disponibilità del Governo ad attendere fino al 9 luglio prossimo per l'espressione del parere da parte della Commissione.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore,* nel ringraziare il sottosegretario per la disponibilità dimostrata, ritiene che la dilazione concessa sia quanto mai opportuna, tanto più considerato che molteplici sono le osservazioni pervenute da parte dei soggetti auditi. Si impegna a presentare nel corso della prossima settimana una proposta di parere da condividere con i colleghi, raccogliendo i loro suggerimenti in merito, con l'obiettivo della relativa deliberazione nella settimana successiva.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvio il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 giugno 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 18.15.

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2500 Governo.
(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 giugno 2020.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 16 giugno scorso il relatore aveva presentato una nuova proposta di parere, rispetto alla quale erano stati formulati alcuni rilievi.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, presenta una ulteriore nuova proposta di parere *(vedi allegato)*, sottolineando quanto sia stato proficuo il dibattito svolto ai fini del suo arricchimento. Ritiene pertanto che si possa procedere nella prossima seduta alla relativa votazione.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.
C. 2537 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il decreto-legge n. 30 del 2020, recante « Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2 », già approvato, con modificazioni, dal Senato il 10 giugno scorso, che si compone di 2 articoli. In particolare, con riferimento ai profili di competenza della Commissione Giustizia, evidenzia che l'articolo 1 reca la disciplina dello svolgimento di un'indagine di sieroprevalenza, epidemiologica e statistica, condotta dal Ministero della salute e dall'ISTAT, concernente la diffusione nella popolazione italiana del virus SARS-COV-2 (noto anche come COVID-19). L'indagine si basa sull'esecuzione di analisi sierologiche, intese a rilevare la presenza di anticorpi specifici negli individui compresi nei campioni. Le finalità dell'indagine, come risulta dalla relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge, consistono: nell'acquisizione di un quadro di dati sullo « stato immunitario » della popolazione e sulla diffusione del virus, superando le difficoltà di valutazione relative alla quota di soggetti che abbiano contratto l'infezione senza sintomi o con scarsi sintomi; nella conseguente acquisizione di informazioni sulle caratteristiche epidemiologiche, cliniche e sierologiche del virus (ivi compreso il tasso di letalità); nella possibilità di adeguare, sulla base di tali cognizioni, le misure di profilassi e di contenimento e le decisioni strategiche nel settore sanitario e socio-sanitario.

Fa presente che in tale articolo sono contenute specifiche disposizioni concernenti la protezione della riservatezza dei dati personali, l'organizzazione di una piattaforma tecnologica presso il Ministero della salute, la definizione di uno o più campioni di individui e la relativa effettuazione delle analisi sierologiche, la conservazione dei campioni raccolti, gli studi relativi a questi ultimi e ad altri dati connessi, l'acquisizione di beni e servizi (anche informatici), il conferimento di in-

carichi di lavoro autonomo da parte dell'ISTAT, le norme finanziarie. Segnala in particolare che il comma 1 autorizza, nell'ambito della predetta indagine di sieroprevalenza, il trattamento di dati personali, anche genetici e relativi alla salute, per fini statistici e di studi scientifici, svolti nell'interesse pubblico nel settore della sanità pubblica. In base a tale comma, il trattamento dei dati personali è operato nel rispetto: delle norme del regolamento 2016/679/UE sulla protezione dei dati personali relative al trattamento di particolari categorie di dati – tra i quali quelli genetici e relativi alla salute – per fini statistici e per motivi di interesse pubblico rilevante; delle disposizioni del codice della protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 relative al trattamento delle categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante. Fa altresì presente che lo svolgimento dell'indagine è demandato – per i profili di rispettiva competenza – ai competenti uffici del Ministero della salute e dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), i quali vengono qualificati come i soggetti titolari del trattamento, agli effetti della disciplina sulla protezione dei dati personali, secondo la quale il titolare del trattamento, singolarmente o insieme con altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. L'indagine è svolta: secondo le modalità individuate dall'articolo 1 del decreto-legge nonché dal protocollo approvato dal Comitato tecnico-scientifico (comitato istituito ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile); nel rispetto delle pertinenti regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, inserite nel Codice in materia di protezione dei dati personali. Segnala inoltre che il comma 2 prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un'apposita piattaforma tecnologica, destinata in via esclusiva allo svolgimento dell'indagine in oggetto mentre ai sensi del comma 3, l'ISTAT, in accordo con il Comitato tecnico-scientifico, individua, tramite i propri registri statistici uno o più campioni casuali di individui, anche longitudinali, rilevati anche su base regionale, per classi di età, genere e settore di attività economica, i quali saranno invitati a sottoporsi alle analisi sierologiche in oggetto. Il comma 3-*bis* – inserito nel corso dell'esame al Senato – prevede che la relazione annuale dell'ISTAT trasmessa alle Camere ricomprende le attività svolte dall'Istituto ai sensi dell'articolo 1. Ricorda che, in base al comma 4, l'ISTAT trasmette, con modalità sicure, alla piattaforma summenzionata i dati anagrafici e il codice fiscale degli individui rientranti nei campioni, nonché degli esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore o dell'affidatario dei minori d'età (rientranti nei medesimi campioni); i competenti uffici del Ministero della salute richiedono, ai fini dell'indagine in esame, ai fornitori dei servizi telefonici – i quali sono tenuti a dare riscontro con modalità sicure – le utenze di telefonia dei loro clienti che appartengano ai campioni o che siano responsabili dei minori summenzionati. In base ai dati così acquisiti, le regioni e le province autonome, al fine di favorire l'adesione all'indagine, comunicano con modalità sicure ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta i nominativi dei relativi assistiti rientranti nei campioni, affinché questi ultimi siano informati (dai suddetti professionisti) dell'indagine in corso (comma 5). Evidenzia che un complesso di altri compiti attuativi viene demandato all'Associazione della Croce Rossa italiana. Tali compiti consistono, in sintesi, nella raccolta, mediante contatti telefonici, delle eventuali adesioni dei soggetti interpellati, nell'esecuzione dei prelievi e nella consegna dei campioni raccolti. Ai sensi del comma 6, i campioni raccolti presso gli appositi punti di prelievo vengono analizzati e refertati dai laboratori individuati dalle regioni e dalle province autonome (l'elenco dei laboratori così individuati è riportato nel suddetto protocollo del Comitato tecnico-scientifico). In forza di una modifica approvata al Senato le Regioni e province autonome,

anche per il tramite dei predetti laboratori, comunicano all'interessato, con modalità sicure, i risultati delle analisi. Sono invece eseguite soltanto dai laboratori le comunicazioni dei risultati, per il tramite della piattaforma summenzionata, al Ministero della salute ed all'ISTAT. La previsione che i risultati siano comunicati all'interessato da parte delle regioni e province autonome (anche tramite i laboratori) è presente anche nel citato protocollo del Comitato tecnico-scientifico. Fa presente che il comma 6 specifica che i campioni raccolti sono consegnati, a cura della Croce Rossa italiana, alla banca biologica dell'Istituto nazionale per le malattie infettive-IRCCS « Lazzaro Spallanzani ». Ai sensi del medesimo comma 6, il trattamento dei campioni e dei relativi dati è effettuato per esclusive finalità di ricerca scientifica sul SARS-COV-2, individuate dal protocollo di cui al comma 1, nel rispetto delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali individuate nel provvedimento del 5 giugno 2019, e successive modificazioni, il quale reca, tra le altre, prescrizioni relative al trattamento di particolari categorie di dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica. Segnala che il titolare del trattamento dei dati raccolti nella banca biologica è il Ministero della salute e l'accesso ai dati da parte di altri soggetti, per le suddette finalità di ricerca, è consentito esclusivamente nell'ambito di progetti di ricerca congiunti con il medesimo Ministero. Gli interessati sono adeguatamente informati dei progetti di ricerca. Il comma 6 prevede inoltre che i campioni siano conservati (presso la suddetta banca biologica) per un periodo non superiore a cinque anni. Il comma 7 consente che i dati in esame siano comunicati, purché privi di identificativi diretti, ai ricercatori rientranti nelle ipotesi di cui all'articolo 5-*ter*, comma 1, del decreto legislativo n. 14 marzo 2013, n. 335, e a ulteriori soggetti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, d'intesa con il Presidente dell'ISTAT, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Tali comunicazioni sono ammesse nel rispetto della disciplina di cui al suddetto articolo 5-*ter* e previa stipula di appositi protocolli di ricerca da parte dei soggetti di cui al comma 1. Il comma 7, inoltre, consente che l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – il riferimento a quest'ultimo è stato introdotto nel corso dell'esame al Senato – possano trattare per finalità di ricerca scientifica i dati raccolti nell'ambito dell'indagine in esame. Quanto al comma 8, precisa che esso qualifica alcuni soggetti come responsabili del trattamento di dati nell'ambito dell'indagine in oggetto ed ai sensi della disciplina europea della protezione dei dati personali; tali soggetti vengono così qualificati in base alla considerazione che il Ministero della salute e l'ISTAT, i quali sono, come detto, i titolari del trattamento in esame, si avvalgono di essi nell'attuazione dell'indagine. Questi soggetti sono: l'Associazione della Croce Rossa italiana, le regioni e le province autonome, i laboratori individuati dai suddetti enti territoriali, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. Il medesimo comma 8 consente che le regioni e le province autonome, ove risulti necessario per finalità di analisi e programmazione nell'ambito dell'emergenza epidemiologica in corso, abbiano accesso ai dati in esame dei propri assistiti, in forma individuale ma priva di ogni riferimento che ne permetta il collegamento diretto con gli interessati e comunque con modalità che, pur assicurando il collegamento nel tempo delle informazioni riferite ai medesimi individui, rendano questi ultimi non identificabili; a tale proposito, in forza di una modifica approvata al Senato, è stata introdotta una norma di salvezza delle previsioni del comma 6. Per quanto riguarda i dati relativi agli assistiti delle altre regioni e province autonome, fa presente che l'accesso, da parte degli enti territoriali in esame, è consentito in forma anonima e aggregata, a soli fini comparativi. In via generale, lo stesso comma 8 specifica che la diffusione dei dati in esame sia possibile solo in forma anonima e aggregata. Rileva inoltre che sia il citato

protocollo del Comitato tecnico-scientifico sia la summenzionata informativa generale (alla quale è allegato il modulo di consenso) prevedono una fase successiva all'ipotesi in cui un soggetto risulti positivo al test. In base ad essa (secondo la formulazione del protocollo, a cui corrispondono previsioni sostanzialmente identiche nell'informativa generale), « tutti i soggetti trovati positivi, nell'ambito della indagine sierologica, saranno posti in temporaneo isolamento domiciliare ed invitati ad effettuare (possibilmente entro 24 ore dalla diagnosi di positività) un tampone nasofaringeo, per confermare il possibile stato di contagiosità a cura del locale Dipartimento di Prevenzione »; successivamente, « l'isolamento domiciliare si interrompe o continua a seconda del risultato del tampone e secondo le procedure in essere nella Regione di pertinenza ». Il comma 9 prevede che, ai fini dello svolgimento dell'indagine in oggetto, possano essere acquisiti dati personali (relativi ai soggetti rientranti nei campioni) presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della salute, secondo le modalità poste dal regolamento di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2016, n. 262, nonché quelli presenti nell'Anagrafe nazionale vaccini, di cui al decreto ministeriale 17 settembre 2018 (nel rispetto delle garanzie ivi previste). Riguardo alla conservazione dei dati personali, ricorda che il comma 10 dispone che il Ministero della salute e l'ISTAT li cancellino trascorsi quarant'anni dalla raccolta, mentre gli altri soggetti utilizzatori possono conservarli solo per il tempo strettamente necessario alle finalità in oggetto mentre il comma 11 specifica che i dati personali raccolti ai sensi dell'articolo in esame vengono trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità individuate dal medesimo, nel rispetto dei princìpi generali sul trattamento dei dati personali, di cui all'articolo 5 del citato regolamento 2016/679/UE, e nei limiti in cui sia necessario per lo svolgimento delle funzioni affidate a ciascuno dei soggetti coinvolti. Chiede infine ai colleghi di far pervenire le eventuali osservazioni sul provvedimento in esame nel più breve tempo possibile, in considerazione della ristrettezza dei tempi per l'espressione del parere da parte della Commissione.

Anna Rita TATEO (LEGA) chiede alla presidente se le eventuali osservazioni possano essere trasmesse nella giornata di domani, in forma scritta anche tramite posta elettronica.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nell'accogliere la richiesta della collega, concorde il relatore, nel frattempo intervenuto ai lavori della Commissione, fissa per la mattinata di domani il termine per la trasmissione di eventuali osservazioni. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.20.

ALLEGATO

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo.

ULTERIORE NUOVA PROPOSTA DI PARERE

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (AC 2500 Governo);

apprezzato l'obiettivo del provvedimento volto ad assicurare l'unitarietà, l'organicità e la compiutezza delle misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale;

valutate favorevolmente le disposizioni che investono ambiti di competenza della Commissione Giustizia;

considerato in particolare che:

l'articolo 103 introduce due forme di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati in agricoltura, nella cura della persona e nel lavoro domestico, al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute dei singoli e della collettività intera, in conseguenza della emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da Covid 19 e di favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari;

il comma 22 prevede, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, che sia punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto e che sia punito con la reclusione da 1 a sei anni chiunque commette tali fatti attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti;

lo stesso comma 22 prevede un aggravio di pena (aumentata fino ad un terzo) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale;

già l'articolo 61, n. 9, del codice penale prevede una aggravante comune, che comporta un aumento della pena fino ad un terzo, quando il fatto è commesso con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio;

andrebbe coordinata la disposizione recante l'aggravante di cui al comma 22 dell'articolo 103 del decreto-legge con quella comune prevista dall'articolo 61 del codice penale, oltre che andrebbe specificato se l'aggravante per fatto commesso da pubblico ufficiale si riferisca solo alla contraffazione di documenti oppure anche alle false dichiarazioni o attestazioni;

l'articolo 252 prevede le modalità di avviamento delle procedure, già autorizzate, per il reclutamento di personale non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, in particolare prevedendo concorsi per titoli ed esame orale, da tenersi su base distrettuale, stabilendo, al comma 3, che il bando

di concorso sia adottato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, e fornendo alcune indicazioni circa il contenuto del bando stesso, relativamente ai punteggi attribuiti ai titoli di cui alle lettere da *a)* a *f)* del comma 2, allo svolgimento dell'esame e alla composizione della commissione esaminatrice;

con riferimento al richiamo ai punteggi per titoli di cui alle lettere da *a)* a *f)* del comma 2, andrebbe valutata l'opportunità di integrare la disposizione con il riferimento alla lettera *g)* relativa al conseguimento del titolo di dottore di ricerca in materie giuridiche e allo svolgimento dell'attività lavorativa per almeno 6 mesi presso una pubblica amministrazione in posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea;

andrebbe comunque attentamente valutata l'effettiva opportunità delle modalità di reclutamento delle previsioni di cui all'articolo 252;

l'articolo 253 reca misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario, in particolare disponendo, al comma 4, che fino al 30 settembre 2020 il presidente della commissione esaminatrice, con provvedimento motivato, può autorizzare lo svolgimento delle prove orali del concorso mediante videoconferenza, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità delle stesse prove, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;

l'articolo 254, per il concorso notarile e per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, prevede che i presidenti delle due commissioni possono autorizzare, per gli esami orali delle due procedure programmati sino al 30 settembre 2020, lo svolgimento mediante videoconferenza, ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame, del presidente della commissione notarile o di altro componente da questi delegato, del presidente della sottocommissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonché del segretario della seduta e del candidato da esaminare;

andrebbe valutata l'opportunità di chiarire all'articolo 253 che la prova orale del concorso per magistrato ordinario avviene in presenza, salvo il caso di sopravvenuto aggravamento, anche in specifiche zone del Paese, dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, in virtù del quale il presidente della commissione esaminatrice, con provvedimento motivato, può autorizzare lo svolgimento in video conferenza delle stessa prova orale;

sottolineate l'importanza e la centralità di una specifica politica di reclutamento del personale nel settore giustizia, anche in considerazione della attuale presenza di idonei nei vari concorsi per l'amministrazione giudiziaria e per la polizia penitenziaria e della valorizzazione ai fini assunzionali dei tirocinanti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 103, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare la disposizione recante l'aggravante di cui al comma 22 con l'aggravante comune prevista dall'articolo 61 del codice penale e di specificare se l'aggravante per fatto commesso da pubblico ufficiale si riferisca solo alla contraffazione di documenti oppure anche alle false dichiarazioni o attestazioni;

b) all'articolo 252, comma 3, valuti la Commissione l'opportunità di integrare la disposizione con il richiamo anche alla lettera g) del comma 2;

c) all'articolo 252, valuti la Commissione di merito l'effettiva opportunità delle modalità di reclutamento ivi previste;

d) all'articolo 253, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la disposizione del comma 4, prevedendo che la prova orale del concorso per magistrato ordinario avviene in presenza, salvo il caso di sopravvenuto aggravamento, anche in specifiche zone del Paese, dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, in virtù del quale il presidente della commissione esaminatrice, con provvedimento motivato, può autorizzare lo svolgimento in video conferenza delle stessa prova orale.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge recanti Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero C. 802 Longo, C. 925 Caré ed altri, C. 1129 Fitzgerald Nissoli ed altri, C. 2159 Ungaro, C. 2239 Schirò ed altri e C. 2270 Siragusa.

Audizione, in videoconferenza, di Raffaele Napolitano, presidente del Comites di Bruxelles . 22

Audizione di Carlo Ferro, presidente, e Roberto Luongo, direttore generale, dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane 22

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Assocamerestero 23

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge recanti Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero C. 802 Longo, C. 925 Caré ed altri, C. 1129 Fitzgerald Nissoli ed altri, C. 2159 Ungaro, C. 2239 Schirò ed altri e C. 2270 Siragusa, audizioni, in videoconferenza, di Renato Sartori, presidente del Comites di San Paolo, di Dario Signorini, presidente del Comites di Buenos Aires, di Michela Di Marco, coordinatrice Intercomites Canada, e di Barbara Cornacchia, coordinatrice Intercomites USA 23

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 23 giugno 2020.

Audizioni nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge recanti Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero C. 802 Longo, C. 925 Caré ed altri, C. 1129 Fitzgerald Nissoli ed altri, C. 2159 Ungaro, C. 2239 Schirò ed altri e C. 2270 Siragusa.

Audizione, in videoconferenza, di Raffaele Napolitano, presidente del Comites di Bruxelles.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.25.

Audizione di Carlo Ferro, presidente, e Roberto Luongo, direttore generale, dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.15.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Assocamerestero.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.25 alle 14.

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 23 giugno 2020.

Audizioni nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge recanti Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero C. 802 Longo, C. 925 Caré ed altri, C. 1129 Fitzgerald Nissoli ed altri, C. 2159 Ungaro, C. 2239 Schirò ed altri e C. 2270 Siragusa, audizioni, in videoconferenza, di Renato Sartori, presidente del Comites di San Paolo, di Dario Signorini, presidente del Comites di Buenos Aires, di Michela Di Marco, coordinatrice Intercomites Canada, e di Barbara Cornacchia, coordinatrice Intercomites USA.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 19.05 alle 20.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 25

SEDE REFERENTE:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 25

SEDE CONSULTIVA:

DL 28/2020: Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19. C. 2547 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 32

ALLEGATO 1 (Relazione tecnica aggiornata) 58

DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. C. 2537 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) *(Esame e rinvio)* 39

ALLEGATO 2 (Relazione tecnica aggiornata) 70

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus. Testo unificato C. 2451 e abb. (Parere alla XII Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 42

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante « Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ». Atto n. 175 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 42

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle modalità di erogazione, per le annualità 2018 – 2021, delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. Atto n. 176 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 44

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Atto n. 177 (Rilievi alle Commissioni I e IX) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 44

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE. Atto n. 179 (Rilievi alla IX Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 45

SEDE REFERENTE:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio).* 46

ERRATA CORRIGE 57

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 23 giugno 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.15 alle 11.

SEDE REFERENTE

Martedì 23 giugno 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonio Misiani e la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta comincia alle 11.10.

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
C. 2500 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 giugno 2020.

Claudio BORGHI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, pone due questioni. In ordine alla prima, che riguarda la sanificazione dei locali della Commissione, si domanda se da ieri ad oggi le relative procedure siano state modificate.

Claudio BORGHI, *presidente*, fa presente che, almeno verbalmente, nel corso di una recente Conferenza dei capigruppo si è convenuto che le procedure e tempi di sanificazione potessero essere applicate con maggiore flessibilità rispetto a prima. Non mancherà, tuttavia, di chiederne conferma scritta.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) crede che la competenza in materia spetti più al Collegio dei deputati Questori che non alla Conferenza dei capigruppo.

Claudio BORGHI, *presidente*, ne conviene ma intendeva affermare che sia stato un indirizzo dei Questori a essere riferito in Conferenza dei capigruppo.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) ribadisce la necessità di chiare regole scritte, conosciute e rispettate.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) crede che al Presidente della Camera dovrà essere non solo chiesta conferma di eventuali nuove procedure di sanificazione ma anche riferito delle loro violazioni avutesi nella giornata di ieri. Venendo poi al secondo punto che intendeva sollevare, afferma che conoscere la disponibilità del Ministro Gualtieri a partecipare ai lavori della Commissione sarebbe di sommo giovamento al prosieguo dei lavori.

Claudio BORGHI, *presidente*, osserva che nell'ufficio di presidenza, che si è concluso da pochi minuti, gli pare essere stato raggiunto un accordo informale – quantomeno tra i gruppi di maggioranza – secondo il quale si sarebbero svolti incontri bilaterali tra la maggioranza e l'opposizione prima che il Ministro intervenga ai lavori della Commissione.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) osserva che questo non è altro che il semplice orientamento delle forze parlamentari di maggioranza e sottolinea che, per le forze di opposizione, sarà molto difficile fare passi in avanti nei lavori della Commissione finché non ci sarà l'intervento personale del Ministro.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), intervenendo anch'egli sull'ordine dei lavori, fa presente che dopo le pressioni che il gruppo Lega ha esercitato in materia di rinvio degli acconti e dei saldi IRPEF ed IRES, ieri sera – con un comunicato stampa – il Governo ha annunciato la prossima emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto a rinviare tali scadenze dal 30 giugno al 20 luglio prossimo. Al proposito, ricorda che il suo articolo aggiuntivo 24.024 propone la proroga delle citate scadenze al 30 settembre prossimo. Tale proroga è stata richiesta anche da autorevoli membri della maggioranza politica, dalle associazioni dei commercialisti e da molte organizzazioni sindacali. Spera che la predetta proroga di venti giorni annunciata dal Governo possa essere prodromica per una futura proroga al 30 settembre. Quando la Lega era forza di Governo, lo scorso anno, contribuì a fare approvare una tale proroga, i cui costi sono praticamente nulli mentre coinvolge cifre per 8 o 9 miliardi di euro di imposte a favore di oltre 4 milioni e mezzo di operatori economici. Crede sia evidente che la proroga proposta nel suo emendamento tranquillizzerebbe molto di più i contribuenti di una proroga di venti giorni. Osserva inoltre che i sottosegretari Misiani e Castelli si erano detti contrari all'emendamento in questione, ciò prima del comunicato del Governo: chiede quindi che si possano affrontare nell'immediatezza gli emendamenti che propongono la proroga.

Il sottosegretario Antonio MISIANI, rifacendosi al comunicato stampa di ieri sera, si dichiara contrario a cambiare la tempistica stabilita per i lavori.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) ritiene che l'eventuale proroga di venti giorni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri debba essere funzionalizzata per dare tempo alla Commissione di approvare il provvedimento in oggetto, come emendato dall'articolo aggiuntivo Gusmeroli 24.024. Solo in questo caso la proroga proposta dal Governo potrebbe avere un senso e una razionalità.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), intervenendo nuovamente sull'ordine dei lavori, ribadisce come la presenza del Ministro dell'economia e delle finanze sia essenziale per il prosieguo dei lavori. È infatti ovvio che, se egli si dicesse favorevole a un rinvio delle scadenze fiscali, il minor gettito comporterebbe uno scostamento di entrate che dovrebbe essere oggetto di una nuova deliberazione parlamentare. La necessità di quest'ultima si presenterebbe addirittura più pressante, se il Governo confermasse l'intenzione – fatta filtrare sui quotidiani – di una riduzione dell'IVA, rispetto alla quale, ad ogni modo, attende dall'Esecutivo proposte più specifiche.

Claudio BORGHI, *presidente*, ripete che, nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza tenutosi questa mattina, la questione dei tempi dell'intervento in Commissione del Ministro Gualtieri è stata ampiamente dibattuta e che ne è emerso l'orientamento maggioritario per cui egli sarebbe intervenuto al termine di un ciclo di incontri bilaterali informali con i gruppi di opposizione. Chi intende rimettere in discussione queste conclusioni – in buona sostanza – avanza una richiesta di una nuova convocazione dell'Ufficio di Presidenza.

Rebecca FRASSINI (LEGA) rimarca che proprio questa è la richiesta del suo gruppo. Incontri bilaterali informali non potranno mai supplire all'esplicitazione formale delle intenzioni del Governo da parte del Ministro competente.

Leonardo DONNO (M5S) constata che l'intendimento dell'opposizione muta ogni

mezz'ora. Nessuno garantisce che – se fosse riconvocato l'Ufficio di Presidenza – le relative conclusioni non sarebbero rimesse in discussione, così come accade ora. Invita la Commissione a proseguire senz'altro i propri lavori.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) deve ribadire che nell'Ufficio di presidenza non sono state raggiunte le intese che il collega Donno rappresenta. Lei stessa aveva posto la questione dell'audizione del Ministro e degli eventuali incontri bilaterali informali tra le forze di maggioranza e le forze di opposizione. I due aspetti non erano legati da pregiudizialità, la quale viceversa le pare un modo per la maggioranza per mascherare la propria incapacità a imprimere una direzione coerente ai lavori della Commissione.

Claudio BORGHI, *presidente*, osserva a sua volta che, nel corso dell'Ufficio di Presidenza di questa mattina non sono state sollevate obiezioni sulla proposta del relatore Marattin di svolgere a partire dal primo pomeriggio di oggi incontri bilaterali tra le diverse forze politiche, nel frattempo procedendo nell'esame delle proposte emendative in Commissione.

Ubaldo PAGANO (PD) rileva la palese contraddittorietà delle posizioni espresse ora dai gruppi di opposizione, che in Ufficio di Presidenza avevano invece concordato circa l'opportunità di procedere nella presente seduta all'esame degli emendamenti contenuti nel fascicolo delle proposte emendative segnalate, in attesa di svolgere i predetti incontri bilaterali e di procedere alla successiva audizione del Ministro Gualtieri.

Bruno TABACCI (MISTO-CD-RI-+E) conferma che nell'ultimo Ufficio di Presidenza il relatore Marattin ha prospettato l'ipotesi di un calendario di incontri bilaterali tra i diversi gruppi da svolgere nel primo pomeriggio di oggi, al fine di consentire che la successiva audizione del Ministro Gualtieri possa avvenire nel quadro di una maggiore chiarezza.

Vanessa CATTOI (LEGA), pur ricordando che il gruppo della Lega si è dichiarato favorevole alla proposta avanzata dal relatore Marattin, circa lo svolgimento di incontri bilaterali tra le diverse forze politiche, segnala tuttavia la necessità di procedere sin dalla giornata odierna all'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI) richiama l'opportunità di sospendere la seduta per consentire l'immediato svolgimento di un nuovo Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) si associa alla richiesta di ascoltare sin dalla giornata odierna il Ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, in considerazione tanto delle notevoli risorse finanziarie movimentate dal decreto-legge in esame, quanto della necessità di individuare le soluzioni migliori rispetto a talune questioni di particolare urgenza, quale quella delle prossime scadenze degli adempimenti tributari, affrontata anche dal suo articolo aggiuntivo 24.024, nonché tenuto conto della dichiarazione del Presidente del Consiglio in merito a una possibile riduzione dell'IVA e della probabile richiesta del Governo alle Camere di un ulteriore scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica.

Claudio BORGHI, *presidente*, ripete che – per come ha inteso – nell'Ufficio di Presidenza i gruppi della maggioranza hanno manifestato l'opportunità di procedere all'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze solo all'esito dei citati incontri bilaterali tra le diverse forze politiche.

Giorgio TRIZZINO (M5S) dissente dal metodo poco rituale di procedere al previo svolgimento di incontri bilaterali tra i diversi gruppi parlamentari, ritenendo piuttosto che la discussione sulle questioni implicate dalle proposte emendative segnalate debba avere luogo in Commissione,

sulla base di un dibattito franco ed approfondito. Invita pertanto la Commissione medesima a proseguire i propri lavori a partire dall'esame degli emendamenti sui quali risultano già espressi i pareri di relatori e Governo.

Claudio BORGHI, *presidente*, osserva che l'interlocuzione, anche informale, tra i gruppi parlamentari generalmente rappresenta una naturale modalità di svolgimento del confronto politico all'interno delle Camere.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, ritiene opportuno, anche per senso di responsabilità rispetto allo svolgimento delle funzioni cui ciascuno dei presenti è chiamato, che, nell'attesa degli incontri bilaterali tra i gruppi parlamentari previsti per il primo pomeriggio di oggi, la Commissione possa intanto procedere all'esame delle proposte emendative sulle quali è già stato espresso il parere di relatori e Governo.

Leonardo DONNO (M5S), nell'esprimere disappunto per il mancato rispetto degli impegni convenuti tra i gruppi parlamentari nell'ultimo Ufficio di Presidenza, reputa utile che le forze politiche di opposizione si confrontino tra di loro al fine di pervenire ad una linea di condotta uniforme.

Claudio BORGHI, *presidente*, alla luce del dibattito svolto, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 11.50, riprende alle 12.30.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, replicando alla richiesta dell'onorevole Garavaglia, avanzata prima dell'interruzione dei lavori, segnala che il Ministro Gualtieri si è reso disponibile ad intervenire in Commissione già nella tarda mattinata di domani, tenuto anche conto del calendario dei lavori dell'Assemblea.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che il presentatore ha ritirato l'articolo aggiuntivo Ruggiero 35.020.

Maura TOMASI (LEGA), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo 36.05 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto ad estendere la garanzia concessa dal Fondo centrale di garanzia delle PMI anche alle imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, le cui condizioni di crisi sono state aggravate dalla pandemia. In proposito, sottolinea che l'eventuale fallimento di tali imprese provocherebbe il licenziamento dei dipendenti e, pertanto, inciderebbe fortemente sui livelli di occupazione. Per quanto illustrato, chiede di accantonare l'articolo aggiuntivo 36.05 a sua prima firma per consentire ai relatori e al Governo un'ulteriore riflessione sullo stesso.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Tomasi 36.05.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che il presentatore ha ritirato l'articolo aggiuntivo Cabras 37.02.

Andrea MANDELLI (FI), nell'illustrare l'emendamento Gelmini 38.38, evidenzia che esso è volto a fornire un'opportunità di rilancio alle *start up* innovative e alle piccole e medie imprese del nostro Paese.

La Commissione respinge l'emendamento Gelmini 38.38.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Giarrizzo 38.24.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, anche a nome dei relatori Melilli e Marattin, propone di accantonare l'emendamento Martino 38.46 e l'articolo aggiuntivo Del Barba 38.019.

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI concorda con la proposta dei relatori.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che l'emendamento Martino 38.46 e l'articolo aggiuntivo Del Barba 38.019 si intendono accantonati. Constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Nobili 38.021 si intende vi abbia rinunciato.

Fabio RAMPELLI (FDI), nell'illustrare l'emendamento Meloni 39.8, fa presente che esso è volto a sopprimere i commi 1 e 4 dell'articolo 39, che destinano risorse all'attivazione di consulenze presso il Ministero dello sviluppo economico. Evidenzia che l'emendamento in esame, come altri proposti dal suo gruppo, punta a rendere più trasparente il testo del decreto-legge espungendo tutte quelle disposizioni che non puntano al rilancio dell'economia a seguito dell'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19. Al riguardo, ritenendo che il lavoro della Commissione sul provvedimento debba essere caratterizzato dalla qualità, auspica che il confronto tra la maggioranza e l'opposizione possa portare a un ripensamento sull'emendamento Meloni 38.8, rispetto al quale, pertanto, chiede l'accantonamento.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, anche a nome dei relatori Melilli e Marattin, accogliendo la richiesta dell'onorevole Rampelli, propone di accantonare l'emendamento Meloni 39.8.

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI concorda con la proposta dei relatori.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che l'emendamento Meloni 39.8 si intende accantonato.

Fabio RAMPELLI (FDI), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo Meloni 39.04, evidenzia che esso è volto a consentire agli istituti bancari di concedere alle aziende nuove linee di fido di cassa nella misura del 20 per cento rispetto a quelle già attive per il pagamento di dipendenti e fornitori, con scadenza al 30 giugno 2021. Considerato che l'articolo aggiuntivo in esame ha lo scopo di supportare le imprese che hanno difficoltà a reperire liquidità, chiede che lo stesso articolo aggiuntivo sia accantonato per consentire un'ulteriore riflessione del Governo e dei relatori.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Meloni 39.04.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che l'emendamento Berardini 40.1 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Minardo 40.03 e Pettazzi 40.04, nonché l'emendamento Zucconi 41.4.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Zolezzi 41.07 e Buratti 43.08, identico all'articolo aggiuntivo Rossello 43.07, sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Rossello 43.07.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Dal Moro 43.05, identico all'articolo aggiuntivo Lupi 43.03, è stato ritirato dal presentatore.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Lupi 43.03.

Fabio RAMPELLI (FDI), illustrando l'articolo aggiuntivo Meloni 43.010, fa presente che esso ha lo scopo di sospendere l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020 e di abolire il limite all'uso del contante. In merito a quest'ultimo aspetto, fa presente che in un momento di crisi come quello che sta vivendo l'economia del nostro Paese non ha senso penalizzare ulteriormente le attività commerciali, i cui esercenti si trovano a dover affrontare anche elevati costi per le commissioni relative all'utilizzo del POS. In proposito, sottolinea che il Governo non ha ancora assunto alcun impegno in merito alla ri-

duzione delle commissioni applicate dagli istituti di credito per l'utilizzo del POS. Chiede, pertanto, che l'articolo aggiuntivo Meloni 43.010 venga accantonato per consentire un'ulteriore riflessione ai relatori e al Governo.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), nel sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Meloni 43.010, concorda con la richiesta dell'onorevole Rampelli in merito all'accantonamento dell'articolo aggiuntivo in esame, evidenziando che esso, come un'analoga proposta emendativa della Lega che è stata accantonata, è volto a sospendere l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, anche a nome dei relatori Melilli e Marattin, stante l'analogia con la proposta emendativa presentata dalla Lega che è stata accantonata, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Meloni 43.010.

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI concorda con i relatori, specificando che l'accantonamento riguarda la parte dell'articolo aggiuntivo Meloni 43.010 relativa alla sospensione dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e non anche la parte relativa all'abolizione del limite all'uso del contante.

Fabio RAMPELLI (FDI), replicando alla rappresentante del Governo, fa presente che l'accantonamento presuppone un rinvio della discussione in vista di un dialogo politico e non un parere dei relatori e del Governo sul contenuto della proposta emendativa.

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI concorda con l'onorevole Rampelli, ma specifica che il suo intervento precedente era volto a chiarire le intenzioni del Governo e la volontà di approfondire solo la questione relativa alla sospensione dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Meloni 43.010 si intende accantonato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Benigni 44.013.

Claudio BORGHI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Marco Di Maio 44.033: si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Benigni 44.012 e 44.015.

Fabio RAMPELLI (FDI), nell'illustrare l'emendamento Lollobrigida 47.4, evidenzia che esso è volto a sopprimere la disposizione che consente a Invitalia S.p.A. di iscrivere esclusivamente nei propri documenti contabili patrimoniali gli eventuali decrementi conseguenti alle operazioni immobiliari di razionalizzazione e dismissione poste in essere, anche attraverso società di nuova costituzione o a controllo pubblico anche indiretto. Evidenziando che l'emendamento in esame fa parte di quelli presentati dal suo gruppo allo scopo di razionalizzare il testo del provvedimento, chiede che esso sia accantonato per consentire al Governo e ai relatori un'ulteriore riflessione sullo stesso.

La Commissione respinge l'emendamento Lollobrigida 47.4.

Fabio RAMPELLI (FDI) evidenzia che l'emendamento Meloni 48.43 propone la soppressione dei commi da 4 a 7 dell'articolo 48, relativi ad assunzioni presso l'Istituto del commercio estero, al completamento del Tecnopolo di Bologna e alla partecipazione italiana all'esposizione universale di Dubai e l'utilizzo delle risorse rivenienti dalla soppressione per l'incremento del Fondo turismo di cui all'articolo 178. Sottolinea come questa proposta emendativa sia assolutamente in linea con l'impostazione di base del proprio gruppo, più volte illustrata dal collega Trancassini,

mirante a sopprimere tutte quelle disposizioni che non sono strettamente attinenti alla finalità principale del provvedimento, costituita dal rilancio dell'economia del Paese in seguito alle restrizioni causate dal COVID-19.

Prosegue segnalando come uno dei settori che ha maggiormente sofferto delle limitazioni alla mobilità sia quello del turismo e come questa sofferenza non venga ascoltata dal competente Ministro Franceschini. Ricorda che il comparto turistico contribuisce per il 13 per cento al prodotto interno lordo italiano e osserva come tale quota potrebbe essere incrementata se si migliorassero le necessarie infrastrutture del Centro-Sud, dove sono situate le maggiori attrattive turistiche, e si offrissero servizi adeguati, andando oltre il semplice vivacchiare adagiandosi sulle bellezze naturali e culturali di cui disponiamo. Critica inoltre l'attribuzione alle regioni delle competenze in materia di turismo, che ha impedito la realizzazione di una politica unitaria a livello nazionale.

Chiede infine l'accantonamento dell'emendamento Meloni 48.43.

Ylenja LUCASELLI (FDI), associandosi alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Meloni 48.43, rileva come tale proposta emendativa sia emblematica della posizione del proprio gruppo nei confronti del provvedimento in esame. Ricorda che il gruppo Fratelli d'Italia ritiene che il presente decreto-legge debba avere l'esclusiva finalità di fornire gli strumenti per il rilancio dell'Italia dopo la crisi causata dall'epidemia e pertanto i numerosi finanziamenti che non perseguono questa finalità debbano essere eliminati, anche in considerazione della modalità di reperimento delle risorse, che eleva l'indebitamento del Paese e graverà sui cittadini per i prossimi anni. A suo parere lo Stato dovrebbe comportarsi come un buon padre di famiglia, che destina prioritariamente le proprie risorse alle finalità più importanti, che, in questo momento, sono rappresentate dal sostegno alle categorie maggiormente colpite dall'impatto dell'epidemia sul piano economico.

La Commissione respinge l'emendamento Meloni 48.43.

Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra l'emendamento Meloni 48.33, che propone la soppressione del comma 4 dell'articolo 48, il quale autorizza l'ICE ad assumere 50 unità di personale. In proposito rileva come l'assunzione di 50 dipendenti presso l'ICE non comporterà grandi differenze per il commercio internazionale, che avrebbe bisogno piuttosto di un chiaro indirizzo politico. Propone pertanto di utilizzare gli importi destinati a queste assunzioni clientelari per consentire alle imprese di creare veri posti di lavoro.

Claudio BORGHI, *presidente*, segnalando come l'emendamento relativo al finanziamento della partecipazione italiana all'Esposizione universale di Dubai, più volte citato dal suo proponente, sia il Trancassini 48.31, propone l'accantonamento di detto emendamento, qualora siano d'accordo i relatori e il Governo, per consentire all'onorevole Trancassini, in questo momento assente dall'aula, di partecipare alla relativa discussione.

Fabio RAMPELLI (FDI) ringrazia il Presidente per la proposta di accantonamento dell'emendamento Trancassini 48.31, manifestando comunque l'intenzione di proseguire l'esame dell'emendamento Meloni 48.33. In proposito osserva come appaia stonata, in un provvedimento di questa vastità, di portata ben più ampia di una legge di bilancio, una norma che autorizza l'assunzione di 50 unità di personale senza un progetto che la giustifichi e che allontani il sospetto di finalità clientelari. Chiede che almeno per decenza l'emendamento Meloni 48.33 sia accantonato.

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI segnala che le assunzioni a tempo determinato di cui all'articolo 48, comma 4, sono giustificate dall'esigenza di dotare

l'ICE del personale necessario allo svolgimento della sua attività, in attesa del completamento di procedure concorsuali già autorizzate dalla legge di bilancio per l'anno 2020. Ritiene che le assunzioni siano funzionali alla promozione del sistema economico italiano e pertanto non appaiono estranee alle finalità del provvedimento.

Si esprime inoltre favorevolmente sull'accantonamento dell'emendamento Trancassini 48.31, qualora i relatori dovessero avanzare una richiesta in tal senso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Meloni 48.33 e Fitzgerald Nissoli 48.37.

Ylenja LUCASELLI (FDI) chiede l'accantonamento dell'emendamento Trancassini 48.32, volto a sopprimere il comma 5 dell'articolo 48, che finanzia la realizzazione del Tecnopolo di Bologna. Al riguardo osserva come, analogamente a quanto precedentemente indicato, tale finanziamento non risponda alle finalità essenziali del provvedimento. Ritiene invece che la spesa in questione possa essere un favore al Presidente della regione Emilia-Romagna. Propone quindi di espungere la norma dal decreto-legge in esame ed eventualmente, qualora se ne ravvisi l'effettiva necessità, inserirla in altro provvedimento, utilizzando ora le risorse che si risparmierebbero per finanziare misure più urgenti, come il sostegno delle scuole paritarie, che rischiano la chiusura, o il rilancio del settore automobilistico. Conclude rilevando la mancanza, da parte dell'Esecutivo, di una visione globale e lungimirante relativa alle prospettive del sistema economico italiano.

La Commissione respinge l'emendamento Trancassini 48.32.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, concorda sull'opportunità di accantonare l'emendamento Trancassini 48.31.

Claudio BORGHI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Trancassini 48.31.

Leonardo DONNO (M5S) sottoscrive e ritira l'emendamento Suriano 48.20 e l'articolo aggiuntivo Paxia 48.04.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, già convocata per la giornata odierna.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 giugno 2020 — Presidenza del Presidente Claudio BORGHI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Simona Flavia Malpezzi.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 28/2020: Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19. C. 2547 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, rileva che il disegno di legge in esame – approvato con modificazioni dal Senato – dispone la conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti in materia di intercettazioni, di ordinamento penitenziario, di giustizia civile, penale, amministrativa e contabile e per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19. Osserva altresì che il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica e di una clausola generale di neutralità finanziaria, di cui all'articolo 7, che prevede che dall'attua-

zione degli articoli del decreto stesso, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 1, commi 2 e 3, del disegno di legge di conversione non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione del comma 2. Non formula, inoltre, osservazioni in merito al comma 3, considerato che il contenuto normativo del decreto-legge n. 29 del 2020 (articoli da 1 a 5), di cui viene disposta l'abrogazione, è stato complessivamente riprodotto negli articoli 2, comma 1, lettera *b)*, ultimo periodo, 2-bis, 2-*ter* e 2-quater del provvedimento in esame, alle cui schede si rinvia. Evidenzia, inoltre, che, nel testo originario del decreto-legge n. 29 del 2020 le disposizioni erano assistite da un vincolo generale di neutralità finanziaria – recato, inizialmente, dall'articolo 6 del medesimo decreto – e che le disposizioni confluite, con talune modificazioni, nel decreto ora in esame continuano ad essere sottoposte ad un vincolo di neutralità finanziaria di analoga portata, a norma dell'articolo 7 del provvedimento in esame.

In merito all'articolo 1, recante proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, considerato che alle norme oggetto di proroga da parte delle disposizioni in esame non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica. Prende altresì atto di quanto affermato dalla relazione tecnica che riferisce che dall'attuazione delle disposizioni introdotte non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che agli adempimenti di natura tecnico operativa non sospesi, di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 161 del 2019, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1-*bis*, in materia di utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Corpo di polizia penitenziaria, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica che, a conferma della neutralità finanziaria della disposizione, riferisce che la spesa relativa agli aeromobili a pilotaggio remoto è già stata programmata e finanziata dall'amministrazione nell'ambito delle risorse destinate agli investimenti in attrezzature e impianti utili a consentire lo svolgimento in maniera efficiente dei compiti istituzionali della polizia penitenziaria.

Con riferimento all'articolo 2, recante disposizioni urgenti in materia di detenzione domiciliare e permessi, in merito ai profili di quantificazione prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica nonché di quanto evidenziato nel corso dell'esame al Senato. Non ha pertanto osservazioni da formulare nel presupposto che agli adempimenti di natura istituzionale e ordinamentale previsti – inclusi il rilascio dei pareri da parte del Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto competente o dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nonché la revoca dei provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare cosiddetta in deroga – si possa effettivamente provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito ritiene opportuna una conferma.

Con riferimento agli articoli 2-*bis* e 2-ter, recante disposizioni in materia di detenzione domiciliare e di sostituzione della custodia cautelare in carcere, non ha osservazioni da formulare, considerato quanto affermato nella relazione tecnica e nell'ulteriore documentazione acquisita nel corso dell'esame parlamentare al Senato, in cui si conferma che agli adempimenti di natura istituzionale e ordinamentale previsti dalle disposizioni in esame si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 2-*quater*, recante Disposizioni in materia di istituti penitenziari ed istituti penali per i minorenni, prende atto di quanto affermato nella relazione tecnica, in cui viene con-

fermato che agli adempimenti previsti dalla norma in esame si potrà provvedere attraverso l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Prende atto, altresì, di quanto evidenziato nell'ulteriore documentazione acquisita nel corso dell'esame parlamentare al Senato, che a tale riguardo riferisce che le spese di funzionamento direttamente derivanti dalla norma in esame – sebbene non preventivate nella programmazione delle risorse iscritte nel bilancio annuale – potranno trovare idonea copertura finanziaria anche attraverso opportune rimodulazioni delle previsioni di spesa dei capitoli di bilancio dell'amministrazione penitenziaria, già indicati in relazione tecnica; rileva peraltro che non viene precisato quali spese potranno essere ridotte per consentire l'utilizzo delle medesime risorse per le finalità in esame, non preventivamente programmate. In proposito sarebbero utili elementi di valutazione.

In merito all'articolo 2-*quinquies*, recante norme in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute non ha osservazioni da formulare, considerato il carattere ordinamentale della disposizione in esame.

Con riferimento all'articolo 2-*sexies*, recante disposizioni in materia di Garanti dei detenuti, in merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda il nuovo comma 2-*quater*.1, pur tenendo conto che la ratifica del protocollo di New York è stata disposta con clausola di neutralità (espressamente riferita al meccanismo nazionale di protezione di cui la norma in esame costituisce, appunto, una modalità attuativa) e di quanto affermato dalla relazione tecnica, al fine di poter valutare la congruità delle risorse indicate dalla relazione tecnica rispetto alle finalità della norma, attuativa di obblighi internazionali, sarebbe utile acquisire ulteriori elementi di valutazione volti a confermare la sostenibilità, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, delle disposizioni in materia di accesso senza limitazione alcuna del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale all'interno delle sezioni 41-*bis*.

Per quanto riguarda i nuovi commi 2-*quater*.2 e 2-quater.3 non ha osservazioni da formulare.

In merito all'articolo 3, recante disciplina sulla sospensione dei termini processuali di cui al decreto-legge n. 18 del 2020, evidenzia che la relazione tecnica riferisce che all'attuazione di quanto previsto dalle norme in esame, con particolare riferimento alle disposizioni disciplinanti il ricorso agli strumenti operativi del processo telematico in materia di deposito degli atti e dalla comunicazione dei medesimi nell'ambito del processo penale (commi 12-*quater*.1 e 12-quater.2), si provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie già previste in bilancio a legislazione vigente; a tal fine vengono inoltre forniti i dati concernenti i pertinenti stanziamenti di bilancio. Prende atto, altresì, degli ulteriori elementi di valutazione forniti nel corso dell'esame parlamentare al Senato in merito alla complessiva congruità delle disponibilità di bilancio rispetto a quanto previsto dalla norma in esame; non sono peraltro forniti i dati riferiti allo specifico impatto finanziario delle previsioni in esame rispetto alle occorrenze stimate con riguardo al precedente assetto normativo. In proposito, appare utile acquisire i relativi elementi di valutazione dal Governo. Non ha osservazioni da formulare con riguardo alle restanti disposizioni, come modificate nel corso dell'esame al Senato, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica relativa al maxiemendamento approvato al Senato che riferisce le modifiche non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza, trattandosi, perlopiù, di modifiche di natura procedurale o ordinamentale.

Con riferimento all'articolo 3-*bis*, recante cambiamento delle generalità dei collaboratori di giustizia, non ha osservazioni da formulare, considerato il carattere ordinamentale della disposizione in esame.

Per quanto riguarda l'articolo 4, recante disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia ammini-

strativa, prende atto del carattere prevalentemente procedimentale delle norme in esame evidenziato dalla relazione tecnica. Con specifico riguardo all'adozione di modalità organizzative caratterizzate dal ricorso a collegamenti da remoto o a procedure telematiche – con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati – andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a verificare l'effettiva possibilità di adottare tali misure nei limiti delle risorse già attualmente assegnate ai singoli uffici. Ciò soprattutto con riguardo ai casi in cui la modalità di collegamento da remoto non è soggetta a valutazione discrezionale.

Con riferimento all'articolo 5, recante disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia contabile, prende atto del carattere prevalentemente ordinamentale delle norme in esame evidenziato dalla relazione tecnica e non formula osservazioni nel presupposto, sul quale andrebbe comunque acquisita conferma, che le disposizioni medesime, con particolare riguardo a quelle che prevedono l'incremento del numero dei componenti del collegio delle Sezioni riunite della Corte dei Conti in sede di controllo (comma 1, lettera *b)*), non determino riflessi sui fabbisogni di personale e di funzionamento da parte della magistratura contabile. Con riferimento alle ulteriori misure organizzative introdotte (comma 1, lettera *c)*), che consentono al pubblico ministero contabile, nella fase istruttoria dei giudizi di responsabilità, di avvalersi di collegamenti da remoto per l'audizione di soggetti informati, andrebbe, inoltre, confermato che tali disposizioni non determinino riflessi sui fabbisogni di funzionamento previsti a legislazione vigente per gli organi della giustizia contabile e che le suddette misure organizzative possano essere disposte nell'ambito delle risorse disponibili. Andrebbe altresì acquisita una valutazione in merito alla portata applicativa del comma 1-*bis*, che prevede che la Sezione centrale della Corte dei conti per il controllo dei contratti secretati si avvalga, per lo svolgimento della propria attività, di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile. Dal tenore letterale della disposizione non appare chiaro se tale struttura di supporto sia già esistente o debba essere appositamente costituita. Nel secondo caso, rileva che la costituzione di una nuova struttura organizzativa dovrebbe comportare l'attribuzione, al titolare della medesima, della relativa indennità retributiva di posizione di cui non viene dato conto nella relazione tecnica; questa, a tale riguardo, si limita a riferire che la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto alla stessa sarà data attuazione nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche. In proposito appare quindi necessario acquisire i relativi elementi di valutazione a conferma della neutralità finanziaria delle disposizioni.

Per quanto riguarda l'articolo 6, in materia di sistema di allerta Covid-19, pur rilevando che le disposizioni prevedono una spesa massima di 1,5 milioni di euro per il 2020 per la realizzazione della piattaforma informatica, evidenzia che la relazione tecnica non fornisce indicazioni sulle ipotesi ed i dati sottostanti la determinazione del predetto limite di spesa. Tenuto dunque conto degli adempimenti necessari per la piattaforma, fra i quali quelli menzionati al comma 1, di carattere obbligatorio, e della necessità di adottare misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato (comma 2), appare necessario acquisire elementi informativi idonei a suffragare l'idoneità dello stanziamento rispetto alle finalità della norma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 7 dell'articolo 6 provvede agli oneri derivanti dall'implementazione della piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta COVID-19, pari a 1.500.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle

risorse per il medesimo anno assegnate – con delibera del Consiglio dei ministri e a valere sul Fondo emergenze nazionali – al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto « Cura Italia). Al riguardo, segnala che in attuazione di tale ultima disposizione sono quindi intervenute le delibere del Consiglio dei ministri 6 aprile e 20 aprile 2020, che hanno complessivamente assegnato al Commissario straordinario – per le finalità indicate dalla disposizione medesima – 1,35 miliardi di euro a valere sul citato Fondo emergenze nazionali. Ricorda che tale Fondo – nell'ambito delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica predisposte dal Governo – è stato appositamente rifinanziato dall'articolo 18, comma 4, del predetto decreto-legge n. 18 del 2020 per un importo pari a 1,65 miliardi di euro per l'anno 2020 e che, successivamente, l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto « Rilancio »), attualmente in fase di conversione presso le Camere, ne ha ulteriormente incrementato la dotazione per un importo pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.000 milioni di euro da destinare agli interventi di competenza del predetto Commissario e da trasferire all'apposita contabilità speciale ad esso intestata. Al riguardo, nel rilevare preliminarmente la relativa esiguità della spesa oggetto di copertura rispetto alle risorse complessivamente stanziate per le attività del Commissario straordinario, rappresenta tuttavia l'opportunità di acquisire dal Governo una rassicurazione in merito al fatto che le risorse utilizzate dalla norma in commento, già versate alla contabilità speciale intestata al Commissario stesso, siano effettivamente disponibili e che il loro impiego non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già avviati o programmati a valere sulle risorse medesime.

Con riferimento all'articolo 7, recante disposizioni finanziarie, non ha osservazioni da formulare, rinviando a quanto già riferito in relazione ai restanti articoli.

Per quanto riguarda, infine, l'articolo 7-*bis*, in materia di sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio, non ha osservazioni da formulare atteso che la norma regola rapporti tra privati.

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica di passaggio, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 *(vedi allegato 1)*, ad integrazione della quale fornisce i seguenti ulteriori chiarimenti.

In relazione all'articolo 2, che apporta modificazioni a talune disposizioni dell'ordinamento penitenziario in tema di detenzione domiciliare e permessi, conferma l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che le attività collegate, incluse quelle inerenti il rilascio dei richiesti pareri da parte degli organi deputati indicati nel medesimo articolo, si concretano in adempimenti che rientrano ordinariamente nei compiti e nelle funzioni istituzionali degli uffici competenti, cui si potrà pertanto far fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 2-*quater*, che prevede, fino al 30 giugno 2020, lo svolgimento a distanza – mediante apparecchiature e collegamenti a disposizione dell'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante comunicazione telefonica – di colloqui e incontri dei condannati internati e imputati con i congiunti o con altre persone, assicura che la rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate all'amministrazione penitenziaria è stata effettuata all'esito della valutazione delle varie misure organizzative realizzate per fronteggiare le straordinarie esigenze emerse attraverso la comparazione dei mutati fabbisogni legati al funzionamento delle strutture penitenziarie, derivandone pertanto la sostenibilità finanziaria delle misure in esame, che risultano peraltro circoscritte nel tempo e di modesta entità.

In riferimento all'articolo 2-*sexies*, che prevede che il Garante nazionale dei diritti dei detenuti e delle persone private della

libertà personale acceda senza limitazione all'interno delle sezioni 41-*bis*, incontri i detenuti e gli internati e svolga con essi colloqui visivi riservati, conferma la natura procedurale dell'intervento normativo nonché la congruità delle risorse già assegnate in bilancio per le finalità indicate, considerato che le connesse attività potranno essere assicurate attraverso la riprogrammazione delle attività annuali del Garante, con conseguente rimodulazione delle risorse finanziarie e dei relativi impegni di spesa, ordinariamente destinate a visite e sopralluoghi presso le strutture detentive, anche in attuazione di obblighi internazionali.

In relazione all'articolo 3, concernente il ricorso agli strumenti operativi del processo telematico per il deposito degli atti e le comunicazioni degli stessi, conferma la sostenibilità di tale intervento anche in ambito penale, essendo l'informatizzazione delle attività connesse garantita dalle risorse finanziarie già programmate e destinate all'implementazione e allo sviluppo del processo telematico. Al riguardo, osserva che occorre altresì tenere conto del positivo impatto già riscontrato nell'avvio della digitalizzazione del settore penale e delle attività connesse al deposito degli atti, in termini di efficienza nella gestione delle procedure.

In relazione all'articolo 5, recante disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia contabile, segnala che lo stesso non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché dette disposizioni appaiono di carattere prevalentemente ordinamentale. In particolare, il comma 1-*bis* del predetto articolo 5, che prevede che la Sezione centrale della Corte dei conti per il controllo dei contratti secretati si avvalga, per lo svolgimento della propria attività, di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile, presenta carattere ordinamentale e non è quindi suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto a tale disposizione, come precisato dalla norma medesima, sarà data attuazione nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche.

Infine, assicura che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 7, pari a 1,5 milioni di euro per il 2020, destinata alla realizzazione della piattaforma informatica di allerta COVID-19, risulta idonea rispetto alle finalità previste dalla norma e che la copertura effettuata dalla norma stessa, a valere sulle risorse già versate alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, appare congrua e non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già avviati o programmati a valere sulle risorse medesime.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2547 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 28 del 2020, recante Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19;

preso atto della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

in relazione all'articolo 2, che apporta modificazioni a talune disposizioni dell'ordinamento penitenziario in tema di detenzione domiciliare e permessi, si conferma l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che le attività collegate, incluse quelle inerenti il rilascio dei richiesti pareri da parte degli organi deputati indicati nel medesimo articolo, si concretano in

adempimenti che rientrano ordinariamente nei compiti e nelle funzioni istituzionali degli uffici competenti, cui si potrà pertanto far fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

in relazione all'articolo 2-*quater*, che prevede, fino al 30 giugno 2020, lo svolgimento a distanza – mediante apparecchiature e collegamenti a disposizione dell'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante comunicazione telefonica – di colloqui e incontri dei condannati internati e imputati con i congiunti o con altre persone, si assicura che la rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate all'amministrazione penitenziaria è stata effettuata all'esito della valutazione delle varie misure organizzative realizzate per fronteggiare le straordinarie esigenze emerse attraverso la comparazione dei mutati fabbisogni legati al funzionamento delle strutture penitenziarie, derivandone pertanto la sostenibilità finanziaria delle misure in esame, che risultano peraltro circoscritte nel tempo e di modesta entità;

in riferimento all'articolo 2-*sexies*, che prevede che il Garante nazionale dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale acceda senza limitazione all'interno delle sezioni 41-*bis*, incontri i detenuti e gli internati e svolga con essi colloqui visivi riservati, si conferma la natura procedurale dell'intervento normativo nonché la congruità delle risorse già assegnate in bilancio per le finalità indicate, considerato che le connesse attività potranno essere assicurate attraverso la riprogrammazione delle attività annuali del Garante, con conseguente rimodulazione delle risorse finanziarie e dei relativi impegni di spesa, ordinariamente destinate a visite e sopralluoghi presso le strutture detentive, anche in attuazione di obblighi internazionali;

in relazione all'articolo 3, concernente il ricorso agli strumenti operativi del processo telematico per il deposito degli atti e le comunicazioni degli stessi, si conferma la sostenibilità di tale intervento anche in ambito penale, essendo l'informatizzazione delle attività connesse garantita dalle risorse finanziarie già programmate e destinate all'implementazione e allo sviluppo del processo telematico;

al riguardo, occorre altresì tenere conto del positivo impatto già riscontrato nell'avvio della digitalizzazione del settore penale e delle attività connesse al deposito degli atti, in termini di efficienza nella gestione delle procedure;

l'articolo 5, recante disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia contabile, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché dette disposizioni appaiono di carattere prevalentemente ordinamentale;

in particolare, il comma 1-*bis* del predetto articolo 5, che prevede che la Sezione centrale della Corte dei conti per il controllo dei contratti secretati si avvalga, per lo svolgimento della propria attività, di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile, presenta carattere ordinamentale e non è quindi suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto a tale disposizione, come precisato dalla norma medesima, sarà data attuazione nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche;

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 7, pari a 1,5 milioni di euro per il 2020, destinato alla realizzazione della piattaforma informatica di allerta COVID-19, risulta idoneo rispetto alle finalità della norma e la copertura effettuata dalla norma stessa, a valere sulle risorse già versate alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, appare congrua e non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già avviati o programmati a valere sulle risorse medesime,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.
C. 2537 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio TRIZZINO (M5S), *relatore*, fa presente che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato (AS 1800), dispone la conversione del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2 e che il testo iniziale del decreto-legge, composto di due articoli, di cui il secondo relativo all'entrata in vigore, è corredato di relazione tecnica, la quale risulta utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni. Evidenzia, inoltre, che anche l'emendamento che ha introdotto l'articolo 1-*bis* è corredato di relazione tecnica, mentre gli ulteriori emendamenti modificativi dell'articolo 1 non lo sono.

Rammenta che nel corso dell'esame parlamentare in prima lettura, il Governo ha messo a disposizione della 5ª Commissione Bilancio una Nota tecnica avente ad oggetto taluni profili finanziari del provvedimento in esame emersi durante l'esame in sede consultiva, documentazione di cui si dà conto nel presente esame.

Passando all'esame delle disposizioni considerate dalle relazioni tecniche e dalla documentazione tecnica pervenuta nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, recante indagine di sieroprevalenza sul SARS-COV-2 condotta dal Ministero della salute e dall'ISTAT, per quanto riguarda gli oneri per la piattaforma digitale, prende preliminarmente atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica; evidenziando che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento. Tuttavia sarebbe a suo avviso utile acquisire elementi informativi circa i possibili oneri derivanti dal funzionamento dell'infrastruttura per gli anni successivi al 2020: osserva infatti che, benché l'indagine epidemiologica in esame debba concludersi nell'esercizio 2020, la mancata previsione di ogni ulteriore onere per gli esercizi successivi sembra presupporre la dismissione dell'infrastruttura o la sua manutenzione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito agli adempimenti preparatori dell'ISTAT, del Ministero della salute e delle regioni e province autonome, non formula osservazioni, nel presupposto che le amministrazioni interessate possano provvedervi o vi abbiano provveduto a invarianza di risorse. In proposito ritiene che andrebbe acquisita una conferma.

Per quanto riguarda l'autorizzazione di spesa, evidenzia che secondo la relazione tecnica e gli elementi forniti dal Governo presso il Senato la conservazione dei campioni avverrà per cinque anni, mentre la copertura è testualmente disposta dalla norma « a valere sulle risorse assegnate al Commissario straordinario [...] con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali »; rammenta che, nel corso dell'esame parlamentare, il Governo ha affermato che « l'onere per la conservazione, pari a 45 mila euro annui per 5 anni, graverà sul fondo per l'emergenza ». Ciò posto, andrebbero a suo parere acquisiti chiarimenti circa l'idoneità della copertura così disposta a fronteggiare un onere di durata quinquennale: rileva infatti che in primo luogo l'articolo 122, comma 4, del decreto-legge n. 18 del

2020 ha disposto che il Commissario operi fino alla scadenza dello stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe, in secondo luogo che l'articolo 27 del decreto legislativo n. 1 del 2018 (richiamato dalla norma istitutiva del Commissario e non espressamente derogato) prevede, al comma 1, che per l'attuazione delle ordinanze di protezione civile possa essere autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali, le quali possono essere mantenute per un periodo massimo di quarantotto mesi dalla data di deliberazione dei relativi stati di emergenza.

Fa presente inoltre che, per le autorizzazioni di spesa previste dal comma 15 e coperte a valere sulle risorse assegnate al Commissario straordinario ai sensi del decreto-legge n. 18 del 2020, non viene indicata l'annualità di riferimento: pur prendendo atto che per le risorse utilizzate a copertura si prescinde dal criterio dell'annualità (in quanto provenienti da una contabilità speciale), evidenzia che, ai sensi della legge di contabilità e finanza pubblica, le autorizzazioni spesa vanno definite con riferimento a ciascun intervento previsto e a ciascun esercizio di riferimento. In proposito reputa utile acquisire l'avviso del Governo.

Non ha, infine, osservazioni da formulare: sui commi 1, 3-*bis*, 8, 9, 10, 11 e 13, stante la loro natura prevalentemente ordinamentale; sul comma 3, nel presupposto che l'Istat possa provvedere all'individuazione del campione di popolazione da indagare senza nuovi o maggiori oneri; sul secondo e sul terzo periodo del comma 5 e sul comma 6, che individuano gli adempimenti posti a carico della Croce rossa italiana e delle regioni e province autonome per la raccolta e per le successive operazioni di trattamento dei campioni da analizzare, alla luce dei chiarimenti e delle informazioni fornite dal Governo nel corso dell'*iter* parlamentare presso il Senato in prima lettura; sul comma 7, che consente ulteriori trattamenti dei dati raccolti a istituti di ricerca riconosciuti (alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'*iter* parlamentare), nonché all'INAIL e all'ISS (in quanto le relative attività sono configurate come facoltative e dunque potranno essere svolte al sussistere delle necessarie disponibilità di bilancio); sul comma 12, avente ad oggetto l'acquisto dei dispositivi idonei alla somministrazione delle analisi sierologiche, alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica e sul comma 14, che autorizza il conferimento di incarichi (fino a dieci) da parte dell'Istat, tenuto conto che sia l'autorizzazione di spesa sia il numero degli incarichi conferibili sono configurati in termini di limite massimo e tenuto conto altresì che è prevista la copertura del relativo onere sui saldi di fabbisogno e di indebitamento; prende atto inoltre degli elementi forniti dal Governo nel corso dell'esame parlamentare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 14 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione all'ISTAT a conferire fino a un massimo di dieci incarichi di lavoro autonomo della durata di sei mesi. Rileva che, a tal fine, la norma autorizza una spesa complessiva di 385.000 euro per l'anno 2020, alla cui copertura provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'ISTAT. Osserva che ai relativi oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 199.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Al riguardo, con riferimento alla copertura effettuata a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'ISTAT, prende atto degli elementi informativi forniti dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, da cui risulta che tali risorse saranno garantite da risparmi di spesa rinvenibili all'interno del bilancio dell'ISTAT per il tramite di apposite variazioni.

In relazione all'utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, in misura pari a 199.000 euro per l'anno 2020, non formula osservazioni, in considera-

zione della capienza del Fondo, il quale, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, reca una disponibilità residua per l'anno 2020, in termini di cassa, pari a circa 63,7 milioni di euro.

Segnala, inoltre, che il primo periodo del comma 15 dell'articolo 1, nell'autorizzare la spesa di 220.000 euro per l'anno 2020 per la realizzazione della piattaforma tecnologica di cui al comma 2 del medesimo articolo, provvede ai relativi oneri mediante corrispondente utilizzo del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute. In proposito non ha osservazioni da formulare giacché il Fondo in questione (capitolo 7051 dello stato di previsione del Ministero della salute) risulta capiente e il Governo, nel corso dell'esame presso il Senato, ha confermato che il suo utilizzo non compromette le finalità del Fondo.

Segnala, infine, che agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 1 – attività della Croce Rossa Italiana, conservazione dei campioni e somministrazione delle analisi sierologiche – quantificati in 3,9 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse assegnate al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, con delibera del Consiglio dei ministri, a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

Al riguardo non formula osservazioni, prendendo atto degli elementi informativi forniti dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, che confermano la disponibilità delle risorse in capo alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nonché l'assenza di pregiudizi a carico di interventi avviati o programmati da parte del medesimo Commissario.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 1-*bis*, in materia di assunzione di funzionari tecnici presso le strutture sanitarie militari, non formula osservazioni, considerato che il maggior onere derivante dall'incremento da 6 a 15 del numero massimo di incarichi a tempo determinato conferibili da parte del Ministero della difesa, in base all'articolo 8 del decreto-legge n. 18 del 2020, appare limitato all'entità della relativa autorizzazione di spesa, come rideterminata dalla norma in esame. Prende atto, inoltre, dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, che appaiono conformi a quelli evidenziati dalla relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 18 del 2020 con riguardo al summenzionato articolo 8.

Precisa, altresì, che la relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 18 del 2020, con riguardo alla suddetta disposizione, che prevede un numero massimo di 6 conferimenti di incarichi a tempo determinato, evidenzia che i relativi oneri sono stati calcolati prevedendo il conferimento per 6 mesi nel 2020 e per 6 mesi nel 2021, per una durata complessiva di un anno solare. Osserva che la relazione tecnica relativa alla norma in esame, che incrementa di 9 unità il numero massimo di incarichi conferibili, riferisce l'impiego di queste 9 unità per 4 mensilità nel 2020 e 8 nel 2021.

Osserva peraltro che la predetta modulazione temporale non si evince dal dettato dell'articolo 8 del decreto-legge n. 18 del 2020, come modificato dalla norma in esame, ma esclusivamente dalla relazione tecnica: non formula pertanto osservazioni nel presupposto che il conferimento degli incarichi avvenga seconda la tempistica indicata dalla relazione tecnica. In proposito andrebbe a suo avviso acquisita una conferma.

Evidenzia inoltre che, considerato che alla copertura dei suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione di due fondi del bilancio della Difesa, appare opportuno acquisire una conferma dell'effettiva disponibilità di tali risorse al netto di quelle già destinate a normativa vigente ad altre finalità di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 1-*bis*, nel disporre l'aumento di nove unità del numero di incarichi individuali a tempo determinato presso le strutture sanitarie

militari previsto dall'articolo 8 del decreto-legge n. 18 del 2020, provvede ai relativi oneri, quantificati in 115.490 euro per l'anno 2020 e in 230.980 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, nonché per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della Difesa, di cui all'articolo 619 del decreto legislativo n. 66 del 2010.

Nel premettere che il Fondo – allocato sul capitolo 1153 dello stato di previsione del Ministero della difesa – presenta le necessarie disponibilità, ritiene comunque opportuno che il Governo confermi che l'utilizzo delle risorse ivi prefigurato non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo, anche in considerazione della riduzione, in misura pari a 115.490 euro per l'anno 2021, disposta dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 18 del 2020.

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI, nel depositare agli atti del Governo la relazione tecnica di passaggio, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 *(vedi allegato 2)*, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus.
Testo unificato C. 2451 e abb.
(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 giugno 2020.

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI chiede un rinvio dell'esame del provvedimento, al fine di ultimare l'istruttoria in corso in merito ai profili di carattere finanziario.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 giugno 2020 — Presidenza del Presidente Claudio BORGHI – Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Simona Flavia Malpezzi.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante « Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ».
Atto n. 175.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 giugno 2020.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo nella scorsa seduta, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante « Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza » (Atto n. 175),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che:

al comma 2 dell'articolo 15 del Codice – così come novellato dall'articolo 3, comma 4, del presente schema di decreto – il nuovo criterio di individuazione della soglia di esposizione debitoria oltre la quale l'Agenzia delle entrate è tenuta ad avvisare il debitore garantisce maggiormente la concreta funzionalità dell'istituto, in quanto consente di contenere entro limiti gestibili il numero di segnalazioni;

al comma 3 dell'articolo 15 del Codice – così come novellato dall'articolo 3, comma 4, del presente schema di decreto – il termine entro il quale l'Agenzia delle entrate deve inviare l'avviso al debitore è sufficientemente ampio da consentire all'Agenzia di individuare i soggetti che abbiano superato la soglia di esposizione debitoria e inviare il relativo avviso;

all'articolo 4, comma 2, il trasferimento della competenza relativamente all'adozione delle misure protettive nell'ambito delle procedure di allerta di cui all'articolo 20, comma 2, del Codice deve inquadrarsi nel progetto generale di riforma del rito processuale in ogni settore (dal civile al penale) coinvolgendo, altresì, anche l'ambito preventivo delle situazioni di allerta della crisi d'impresa;

in tale direzione, l'assegnazione delle istanze ad un giudice monocratico, di alta e comprovata specializzazione nella materia trattata, consente, rispetto alla composizione collegiale del tribunale, una più celere trattazione di procedimenti tendenzialmente tipizzati, con indubbi effetti di efficientamento anche in tema di acquisizione di ulteriori accertamenti od istruttorie che potranno rendersi necessari per l'adozione delle predette misure, adempimenti per lo più di natura amministrativa e che rientrano nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali, fronteggiabili a valere delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

riguardo all'articolo 7, che al comma 1 sostituisce l'articolo 38 del Codice, si rappresenta che l'intervento del pubblico ministero in tutti i procedimenti diretti all'apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, così come in fase di appello, è previsto come facoltà, non configurandosi come una forma di intervento necessario in ambito processuale;

pertanto, in termini di economicità procedurale, la predetta partecipazione dell'organo inquirente sarà determinata dalla rilevanza o contraddittorietà della causa o di aspetti della stessa;

la calendarizzazione degli interventi dei pubblici ministeri nei vari distretti giudiziari potrà avvenire sulla base della programmazione dei ruoli di udienza e alla luce di una distribuzione equa e ponderata dei carichi lavorativi e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto le attività connesse potranno essere fronteggiate attraverso le risorse umane e strumentali già previste nella disponibilità degli uffici del pubblico ministero a legislazione vigente;

per quanto concerne il comma 6 dell'articolo 7, la prevista pubblicazione nel registro delle imprese del piano e dell'attestazione di omologa del concordato preventivo, costituendo adempimenti istituzionali ed amministrativi che vengono ordinariamente svolti per via telematica, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

in merito all'articolo 25, comma 1, lettera *a)*, laddove si prevede che per l'attuazione dell'ordine di liberazione di un immobile, il giudice delegato può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, si rappresenta che la liquidazione dei compensi di quest'ultimi si inquadra nell'ambito dei crediti prededucibili che, anche nel caso di incapienza dell'attivo trovano ugualmente soddisfazione con grado di priorità rispetto agli altri crediti che concorrono solo successivamente a questi ultimi, i quali o rimangono a carico della procedura o sono liquidati immediatamente prima della distribuzione della massa attiva o di ciò che residua della stessa, senza determinare

nuovi o maggiori oneri per spese di giustizia a carico della finanza pubblica;

la modifica all'articolo 282, comma 1, del Codice, disposta dall'articolo 31 dello schema di decreto, in merito all'obbligo di pubblicazione sul sito *web* del Tribunale o del Ministero della giustizia dei decreti che dichiarano l'esdebitazione del consumatore o del professionista, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché l'onere relativo al nuovo adempimento s'inserisce nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto che ha già sviluppato tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie ivi comprese gli interventi innovativi sia in termini strutturali che gestionali dei siti dell'amministrazione giudiziaria;

in conclusione si conferma l'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria contenuta nel testo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle modalità di erogazione, per le annualità 2018 – 2021, delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Atto n. 176.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 giugno 2020.

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI chiede un rinvio dell'esame del provvedimento, al fine di ultimare l'istruttoria in corso.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, replica l'invito al presidente Borghi già svolto nella precedente seduta in sede referente affinché sia assicurato il puntuale rispetto delle misure interne volte a consentire le operazioni di sanificazione degli ambienti.

Claudio BORGHI, *presidente*, nel ribadire che sarà sua cura incaricarsi delle preoccupazioni manifestate dall'onorevole Garavaglia, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 giugno 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Simona Flavia Malpezzi.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
Atto n. 177.
(Rilievi alle Commissioni I e IX).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore,* ricorda che il presente schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, cor-

redato di relazione tecnica, è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, che reca disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica.

In merito ai profili di quantificazione, in via generale, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica ossia che l'osservanza degli obblighi previsti dal decreto in esame è realizzata dai soggetti pubblici nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente. Appare tuttavia opportuno, a suo avviso, con riferimento al Tavolo tecnico di cui all'articolo 6, acquisire conferma che le predette disponibilità di risorse siano idonee a fronteggiare anche gli eventuali oneri di funzionamento del Tavolo stesso, dal momento che la norma disciplina unicamente la gratuità della partecipazione alle sue riunioni e la relazione tecnica commenta solo tale previsione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala l'opportunità di riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 12 sostituendo le parole: « Dal presente decreto non derivano » con le seguenti: « Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare ». Inoltre, in considerazione del contenuto dello stesso articolo 12, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di riformulare la rubrica, sostituendo le parole: « Disposizioni finali » con le seguenti: « Clausola di invarianza finanziaria ». Su entrambi i punti considera opportuno acquisire l'avviso del Governo.

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE.
Atto n. 179.
(Rilievi alla IX Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Pietro NAVARRA (PD), *relatore,* osserva che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame – adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 170 del 2016 (Legge di delegazione europea 2015) – reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 239 del 2017, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo. Evidenzia che l'articolo 18 della legge n. 170 del 2016 ha autorizzato il Governo a dare attuazione, mediante regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, alla direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo, che abroga la direttiva 96/98/CE. L'autorizzazione è concessa ai sensi dell'articolo 30, comma 2, lettera *c)*, e dell'articolo 35, comma 1, della legge n. 234 del 2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'UE, che consentono al Governo di recepire in via regolamentare le direttive europee nelle materie già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta. L'articolo 35, comma 6, lettera *b)*, della medesima legge n. 234 del 2012 prevede altresì che la legge di delegazione detti in ogni caso le disposizioni necessarie qualora l'attuazione della direttiva comporti la previsione di nuove spese o di minori entrate.

In merito ai profili di quantificazione, osserva che le disposizioni in esame modificano l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 239 del 2017, prevedendo che gli organismi per la valutazione della conformità – soggetti che svolgono l'attività di valutazione della conformità, come ad esempio taratura, prova, certificazione e ispezione relativamente all'equipaggiamento marittimo da installare o già installato a bordo delle navi mercantili – debbano soddisfare anche i requisiti di cui al comma 12 del medesimo articolo 20 (requisiti della norma EN ISO/IEC 17065:2012). Ciò premesso, non ha osservazioni da formulare, in quanto le modifiche in esame sono di carattere ordinamentale e i soggetti interessati sono organismi privati che si finanziano fatturando i loro servizi secondo regole di mercato, come evidenziato dalla relazione tecnica riferita al provvedimento novellato; pertanto l'assolvimento di obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente non determina effetti sulla finanza pubblica. In merito ai profili di copertura finanziaria, in considerazione del contenuto dell'articolo 2, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di riformulare la rubrica sostituendo le parole: « Disposizioni finanziarie » con le seguenti: « Clausola di invarianza finanziaria ».

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 23 giugno 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Antonio Misiani e Laura Castelli e la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta comincia alle 16.

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
C. 2500 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Claudio BORGHI, *presidente*, dopo aver dato conto delle sostituzioni, comunica che il deputato Melicchio sottoscrive l'emendamento Iovino 29.2; il deputato Scerra sottoscrive l'articolo aggiuntivo Chiazzese 206.014; la deputata Bartolozzi sottoscrive l'emendamento Prestigiacomo 111.4; il deputato Gabriele Lorenzoni sottoscrive l'emendamento Mancini 206.5; la deputata Del Sesto sottoscrive l'emendamento Marco Di Maio 225.1; il deputato Cataldi sottoscrive l'emendamento Mancini 206.5.

Avverte quindi che si riprenderà l'esame dall'emendamento Trancassini 49.6.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento Trancassini 49.6, volto a sopprimere parzialmente l'articolo 49, sottolinea come il suo gruppo parlamentare abbia più volte richiamato l'esigenza che un provvedimento come quello in esame, che ha una portata equivalente a tre leggi di bilancio, si occupi delle reali esigenze del Paese in questo particolare momento storico. Purtroppo, molte norme di spesa in esso contenute non sembrano in sintonia con questa esigenza, rappresentando piuttosto mance o mere erogazioni, se non addirittura sprechi di risorse pubbliche. Nel sottolineare come al settore dell'automotive non sia stata data la giusta attenzione, ritiene tuttavia che la previsione

dell'articolo 49 non costituisce alcuno stimolo a ricerca e innovazione, né serva a rilanciare l'economia. Chiede quindi l'accantonamento della proposta emendativa in discussione, in attesa che sia modificata la logica con la quale si sta affrontando in Commissione il dibattito sul provvedimento.

La Commissione respinge l'emendamento Trancassini 49.6.

Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Moretto 50.012, identico agli articoli aggiuntivi Lupi 50.02 e Frassini 50.013, è stato ritirato dal presentatore.

Rebecca FRASSINI (LEGA), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 50.013, identico all'articolo aggiuntivo Lupi 50.02, volto a prorogare il piano transizione 4.0, sottolinea quanto il suo gruppo ritenga importante questa proposta emendativa che incide sul campo degli investimenti e del sostegno alla domanda interna, indispensabile per rilanciare l'economia. Per tale ragione invita il relatore e il rappresentante del Governo a svolgere un'ulteriore riflessione sulla proposta emendativa.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Lupi 50.02 e Frassini 50.013.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Rotta 52.018 e Mor 52.053, identici agli articoli aggiuntivi Osnato 52.037, Cattaneo 52.039 e Rixi 52.059, sono stati ritirati dai proponenti.

Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo Osnato 52.037, del quale è cofirmataria, volto a prevedere misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia COVID19. Sottolinea che il suo gruppo parlamentare considera tali soggetti in grado di dare una valida spinta per risolvere alcune questioni che l'emergenza sanitaria ha causato. In base all'articolo aggiuntivo in esame, infatti, gli organismi di investimento del risparmio potranno avvalersi, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia di particolari misure di sostegno finanziario. In tale maniera sarà possibile mobilitare sostanze economiche che altrimenti rimarrebbero bloccate. Rileva inoltre che l'articolo aggiuntivo proposto non provoca un calo del gettito in quanto l'applicazione della misura è connessa strettamente agli effetti derivanti dalla emergenza COVID19. A suo avviso l'approvazione di tale articolo aggiuntivo potrebbe determinare un circuito virtuoso della fiscalità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici articoli aggiuntivi Osnato 52.037, Cattaneo 52.039 e Rixi 52.059 nonché gli articoli aggiuntivi Tartaglione 52.022 e Marin 52.025.

Paolo RUSSO (FI) illustra, in qualità di cofirmatario, l'articolo aggiuntivo Baldelli 52.029 volto a riproporre una norma già utilizzata in occasione del terremoto de L'Aquila al fine di accompagnare alla sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti la previsione secondo cui sono dovuti gli interessi maturati sulla sola quota capitale delle rate sospese. Si tratta di un intervento a vantaggio delle famiglie e dei lavoratori al fine di rendere i mutui concretamente sostenibili. Sul punto chiede quindi un supplemento di valutazione e l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo in questione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Baldelli 52.029.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Paxia 52.045 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bellucci 54.1 e Porchietto 54.4.

Claudio BORGHI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Trano 54.01 si intende che vi abbia rinunciato.

Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra, in qualità di cofirmataria, le finalità dell'articolo aggiuntivo Trancassini 65.01, volto a prevedere la proroga dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i contribuenti aventi domicilio fiscale o sede legale nel territorio italiano. La proposta emendativa prevede altresì la sospensione dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Evidenzia come si tratti di una proroga necessaria a dare qualche mese di respiro ai contribuenti senza peraltro arrecare un danno irreparabile alla pubblica amministrazione al fine di venire incontro alle aziende che, a causa dell'emergenza sanitaria, hanno registrato una grave contrazione del fatturato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Trancassini 65.01.

Paolo RUSSO (FI) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo Pentangelo 65.06, volto a differire i termini di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni didattiche per il conseguimento delle patenti di guida di categoria B e C1. Evidenzia come si tratti della nota questione sulla quale le istituzioni europee si sono pronunciate in contrasto con la prassi fino ad oggi seguita dall'Italia. Sottolinea, altresì, che la proposta emendativa prevede un differimento dell'applicazione di soli 6 mesi al fine di non gravare sui bilanci delle famiglie e delle autoscuole.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Pentangelo 65.06.

Mauro D'ATTIS (FI) illustra l'articolo aggiuntivo 65.07, a sua prima firma, volto a prevedere un credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute, da riconoscere ai soggetti che abbiano provveduto all'adeguamento tecnologico degli apparecchi da gioco. Al riguardo richiama l'attenzione del Governo e dei relatori sulla necessità di dare un segnale a favore del settore del gioco pubblico legale che occupa circa 140.000 famiglie e produce un gettito per il bilancio dello Stato pari a circa 10 miliardi di euro. Sottolinea altresì l'importanza di un intervento normativo a favore del richiamato settore anche per contrastare il settore del gioco illegale, così come da tempo evidenziato dalle associazioni di categoria nonché dai rappresentanti della Polizia di Stato e della Guardia di finanza. Al riguardo, nel ringraziare il presidente Borghi per la sensibilità dimostrata nel ricevere i rappresentanti del settore del gioco legale, chiede al Governo e ai relatori che nell'ambito del decreto-legge in esame si dia un segnale anche in considerazione del fatto che sono stati presentati diversi emendamenti anche da parte dei gruppi di maggioranza. Ritiene che su tale delicata questione occorra evitare un atteggiamento di mero pregiudizio politico e che sia necessario procedere a un riordino normativo dell'intero settore. Ricorda, infatti che numerosi provvedimenti legislativi sono spesso finanziati proprio con le entrate derivanti dal gioco legale. Su tali criticità chiede una presa di posizione chiara da parte del Governo e della maggioranza e un'assunzione di responsabilità da parte del Parlamento chiamato, a suo giudizio, anche ad una presa di posizione contro il gioco illegale. Nel ricordare la recente manifestazione svoltasi a Piazza del Popolo, che ha visto la partecipazione di oltre 5.000 persone, insiste perché siano accantonati tutti gli emendamenti che affrontano tale delicata questione al fine di dare adeguate risposte.

Paolo RUSSO (FI) evidenzia come la discussione su tale emendamento pone all'attenzione della Commissione un tema più generale, ossia la volontà del Governo e della maggioranza sull'abolizione del gioco legale nel nostro Paese, posizione che sarebbe legittima ma che deve essere dichiarata in modo esplicito. In caso contrario, a suo avviso, non ha invece senso discriminare con pervicacia gli operatori

economici del comparto del gioco per ragioni puramente pregiudiziali. Crede, inoltre, che tale discriminazione vada a favorire le forme digitali di gioco da remoto, che, oltre ad essere spesso illegali, privano lo Stato delle preziose risorse economiche derivanti dal prelievo erariale applicato al gioco d'azzardo. Condivide, pertanto, la richiesta dell'onorevole D'Attis, al fine di comprendere quale risposta il Governo e la maggioranza intendono dare al settore del gioco, anche con lo scopo di dare maggiore concretezza alla lotta contro la ludopatia.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo D'Attis 65.07.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto, si procederà ad esaminare le proposte emendative riferite al Titolo V del provvedimento in esame, recante « Enti territoriali e debiti commerciali degli enti territoriali ».

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mandelli 106.39, Pella 106.20, Baratto 106.25, Comaroli 106.6 e Guidesi 106.7.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, anche a nome dei relatori Melilli e Misiti, illustra una ipotesi di riformulazione dell'emendamento Pella 106.19, nel senso di aggiungere al comma 3-*bis* il seguente periodo: « Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 gennaio 2021 » e conseguentemente di sopprimere il comma 3-*ter*. Avverte che, ove accettata tale riformulazione, i relatori revocano il precedente parere contrario e propongono di accantonare l'emendamento in vista di un parere favorevole sul medesimo, secondo le modalità di lavoro fin qui seguite.

Roberto PELLA (FI) accetta la riformulazione proposta dai relatori dell'emendamento 106.19 a sua prima firma.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di accantonamento dell'emendamento Pella 106.19, riformulato nei termini proposti dai relatori.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che l'emendamento Pella 106.19, riformulato nei termini proposti dai relatori, si intende accantonato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Giannone 106.01.

Andrea MANDELLI (FI), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo Sandra Savino 106.04, ritiene che questa sia una proposta emendativa che vuole rendere giustizia al lavoro di tanti amministratori comunali. Si prevede l'istituzione di un fondo volto a garantire ai comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti le opportune misure di sostegno per le spese connesse alle assenze lavorative del sindaco e dei componenti della giunta comunale, che hanno dimostrato nella fase più acuta dell'emergenza un enorme senso civico. Auspica, pertanto, una rivalutazione dei relatori e del Governo dell'articolo aggiuntivo Sandra Savino 106.04.

Paolo RUSSO (FI) ritiene che l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Sandra Savino 106.04 sia necessaria per ristorare i sindaci e gli assessori dei piccoli comuni che nella fase più acuta dell'emergenza hanno svolto una preziosa funzione di supporto della popolazione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Sandra Savino 106.04.

Vanessa CATTOI (LEGA), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo 106.040 a sua prima firma, segnala che si tratta di una proposta di buon senso, che ha lo stesso intento dell'articolo aggiuntivo Garavaglia 114.016, ossia quello di cercare di far ripartire gli investimenti negli enti territoriali. Ricorda che la misura proposta dall'articolo aggiuntivo in esame era stata già inserita e condivisa con il MoVimento 5 Stelle nella

legge di bilancio per il 2019. Chiede, pertanto, che i relatori ed il Governo rivedano il parere espresso sull'articolo aggiuntivo 106.040 a sua prima firma, come pure sull'articolo aggiuntivo Garavaglia 114.016.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), nel ritenere che il rilancio dell'economia derivi necessariamente da misure volte ad agevolare gli investimenti degli enti territoriali, ricorda che le iniziative in tal senso messe in atto dal Governo precedente hanno prodotto ottimi risultati, permettendo alle imprese di operare e creare posti di lavoro e allo Stato di aumentare i propri introiti in termini di IVA. Ritiene che agevolare gli investimenti degli enti territoriali sia una priorità, anche considerato che, ad esempio, circa il 50 per cento degli edifici scolastici pubblici provinciali non rispettano le norme antisismiche. Concludendo, ritiene che il momento attuale di emergenza richiede che siano effettuati ingenti investimenti in opere pubbliche da parte degli enti territoriali, che sono, a suo avviso, i soggetti più idonei a metterli in atto, se adeguatamente supportati finanziariamente dallo Stato.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, anche a nome dei relatori Melilli e Misiti, revocando il precedente parere in senso contrario, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Vanessa Cattoi 106.040. In proposito, pur dichiarandosi non convinto della modalità di copertura finanziaria proposta, condivide l'affermazione secondo cui le norme che agevolano gli investimenti degli enti territoriali producano ottimi risultati, in quanto tali soggetti hanno una capacità di spesa efficace a certe condizioni. Evidenzia, tuttavia, che la capacità degli enti territoriali di realizzare investimenti in opere pubbliche dipende principalmente dal momento in cui tali enti approvano i loro bilanci di previsione. In questo senso, auspica che tutte le forze politiche, compresa la Lega, vogliano condividere una battaglia spesso minoritaria volta ad affermare la necessità che gli enti territoriali approvino i loro bilanci di previsione entro la fine dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono e comunque non oltre il mese di gennaio. In questo senso si è mossa anche la proposta di riformulazione del precedente l'emendamento Pella 106.19. Al riguardo, auspica, altresì, che in occasione dell'esame del prossimo disegno di legge di bilancio vi sia un coerente atteggiamento da parte dei gruppi e del Governo.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Vanessa Cattoi 106.040.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Vanessa Cattoi 106.040 si intende accantonato.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), ricordando che nella sua esperienza di amministratore locale ha sempre fatto approvare i bilanci di previsione ben prima dell'inizio dell'anno di riferimento, ringrazia i relatori e il Governo per aver accolto la richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Vanessa Cattoi 106.040. Concorda con l'onorevole Marattin sul fatto che l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti territoriali entro l'anno precedente a quello a cui si riferiscono sia una condizione necessaria per la realizzazione degli investimenti.

Roberto PELLA (FI), nel condividere gli interventi degli onorevoli Marattin e Garavaglia e nel sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Vanessa Cattoi 106.040, fa presente che affinché i bilanci di previsione degli enti territoriali siano approvati entro l'anno precedente a quello a cui si riferiscono è necessario che anche la legge di bilancio, nei suoi contenuti di interesse per i Comuni, sia disponibile ben prima del 31 dicembre. Fa presente, infatti, che questa è una condizione imprescindibile per gli enti territoriali di redigere bilanci di previsione reali, basati su poste verificate. In questo senso chiede un impegno dell'Esecutivo, al fine di una leale e rispettosa collaborazione tra i vari livelli di governo.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), nel ringraziare i relatori e il Governo per aver accolto la richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Vanessa Cattoi 106.040 e ricordando che gli enti territoriali governati dalla Lega approvano i propri bilanci di previsione entro l'anno precedente a quello a cui si riferiscono, ritiene necessario che lo Stato stanzi risorse adeguate – e quindi estremamente significative – per consentire gli investimenti degli enti territoriali soprattutto nell'adeguamento del patrimonio edilizio dedicato all'attività didattica.

Bruno TABACCI (MISTO-CD-RI-+E), intervenendo con una notazione di carattere generale, auspica che l'ANCI riprenda una storica battaglia per l'autonomia impositiva dei comuni. Rileva infatti che i comuni, considerati singolarmente, raramente possono avere adeguata credibilità se gestiscono solo finanza derivata, per di più senza avere quella affidabilità nei pagamenti che, per esempio è risultato un fattore decisivo per la rapida ricostruzione del ponte di Genova.

Vanessa CATTOI (LEGA) ringrazia il relatore Marattin per essersi pronunciato a favore dell'accantonamento dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 106.040 e osserva che l'assegnazione di contributi per la messa in sicurezza di scuole, strade e altri edifici pubblici risponde all'interesse generale.

Roberto PELLA (FI) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 106.042, che consente ai comuni che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, la cui valutazione non è stata ancora notificata dalla Corte dei conti, di rimodulare il piano entro il 30 novembre del corrente anno. Evidenzia che si tratta di un emendamento che non comporta oneri e che, pur riguardando solo una parte dei comuni italiani, consente alle amministrazioni interessate di evitare gravi difficoltà. Chiede che la proposta emendativa sia accantonata, al fine di svolgere un opportuno approfondimento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Pella 106.042, Ziello 106.048 e Benigni 107.02.

Roberto PELLA (FI) segnala che l'articolo aggiuntivo Tartaglione 107.03, che estende agli enti locali che applicano il metodo ordinario di calcolo le previsioni sul ripiano del disavanzo finanziario eventualmente emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, recate dal decreto-legge n. 162 del 2019, consente di superare una difformità di disciplina tra agli enti che adottano il metodo ordinario e quelli che adottano il sistema semplificato. Ricorda come la questione sia oggetto di approfondimento nelle sedi competenti e come anche il Presidente Conte abbia manifestato il proprio interesse al riguardo. Osserva infine come la ripartenza dei territori potrebbe influire positivamente sulla ripartenza dell'intero Paese. Auspica pertanto che l'articolo aggiuntivo Tartaglione 107.03 sia accantonato per un approfondimento insieme con altre proposte emendative riguardanti la finanza locale.

La sottosegretaria Laura CASTELLI segnala che la tematica della contabilità degli enti locali, anche in relazione agli effetti causati dall'epidemia, costituisce un tema delicato che non può essere affrontato in modo episodico. Pertanto, il Governo è al lavoro per approntare un intervento organico nell'ambito del decreto-legge in preparazione relativo a semplificazioni e investimenti in cui inserire gli interventi che non sono ancora giunti a maturazione. Resta fermo che le proposte emendative che invece riguardano argomenti già maturi saranno già approvati in questa sede, purché non snaturino quel disegno complessivo e organico che sarà recato nel prossimo provvedimento.

Roberto PELLA (FI), prendendo atto di quanto comunicato dalla rappresentante del Governo, ritiene che dalle sue parole si

possa trarre la conclusione che vi sia un impegno ad inserire nel prossimo provvedimento le proposte emendative precedentemente illustrate.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, precisa come la sottosegretaria Castelli non abbia affermato che ogni proposta emendativa riferita alla contabilità degli enti locali oggetto dell'odierna discussione sarà inserita nel decreto-legge in corso di predisposizione. In particolare esprime la propria contrarietà, conformemente a quanto indicato dalla Corte costituzionale, per le proposte emendative volte a rinviare il ripiano del disavanzo degli enti locali oltre i 15 anni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Tartaglione 107.03 e l'emendamento Lupi 109.35.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Barbuto 109.3, Gebhard 109.22 e Tripiedi 109.7 sono stati ritirati dai presentatori.

Andrea MANDELLI (FI) segnala che l'emendamento a sua prima firma 109.9 è volto a reintrodurre il divieto per i committenti di applicare decurtazioni di corrispettivo, sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate per il servizio di trasporto scolastico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Mandelli 109.9 e gli identici emendamenti Pella 109.8 e Mandelli 109.23.

Roberto PELLA (FI), pur non chiedendo la ripetizione della votazione, avverte che aveva comunque richiesto la parola sulla sua proposta emendativa testé respinta. Evidenzia come la questione della possibilità di applicare decurtazioni del corrispettivo per il servizio di trasporto scolastico sia stata oggetto di ripensamento, con il presente provvedimento, rispetto al divieto previsto dal decreto-legge n. 18 del 2020, cosiddetto « Cura Italia ». Ritiene però che entrambe le soluzioni presentino degli aspetti negativi: è vero infatti che i comuni si vedono ora sollevati dall'onere, posto a loro carico ai sensi della citato decreto-legge n. 18 del 2020, ma l'aver deciso, con il provvedimento in esame, di spostare totalmente l'onere per i servizi non effettuati a carico delle aziende di trasporto incaricate del servizio potrebbe comportare il fallimento di molte aziende e la conseguente impossibilità di trovare imprese disposte negli anni futuri a svolgere il servizio di trasporto scolastico.

Segnala quindi come l'emendamento a sua prima firma 109.8 proponeva una soluzione alternativa, nella quale si prevede la possibilità che gli enti locali e le aziende incaricate del servizio trovino un accordo di compromesso che potrebbe salvaguardare i bilanci degli enti locali e quelli delle imprese di trasporto.

Evidenziando come la materia sia già oggetto di approfondimento presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, chiede che sia offerta una garanzia in ordine alla possibilità di trovare una soluzione alternativa.

La Commissione respinge l'emendamento Vietina 109.26.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Barbuto 109.4 e Fassina 109.25 sono stati ritirati dai presentatori.

Mauro D'ATTIS (FI) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 109.20 per le motivazioni testé illustrate con riferimento all'emendamento Pella 109.8.

Ylenja LUCASELLI (FDI) chiede l'accantonamento degli identici emendamenti Gemmato 109.13, Rizzetto 109.14, D'Attis 109.20, Occhiuto 109.21 e De Toma 109.34, in ragione dell'importanza della questione, già evidenziata dall'onorevole Pella, e del rilevante numero di proposte emendative presentate da diversi gruppi.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Gemmato 109.13, Rizzetto

109.14, D'Attis 109.20, Occhiuto 109.21 e De Toma 109.34.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) sottolinea che con l'emendamento a sua prima firma 109.1 si intende porre in evidenza una problematica che riguarda i centri diurni per anziani e le case di riposo. Rileva infatti come l'emergenza sanitaria abbia colpito in una duplice maniera tali enti essendo infatti chiusi tutti i centri diurni e essendo venuti a mancare i posti nelle case di riposo. Osserva che, essendo venute meno le rette dei degenti ed il contributo corrisposto dalle regioni agli enti che gestiscono gli anziani, questi stanno affrontando forti problemi di bilancio. Ritenendo necessario evidenziare questa problematica, che, soprattutto in Lombardia, riveste caratteri drammatici, sottolinea l'importanza dell'emendamento in discussione e, preso atto del parere contrario da parte dei relatori e del Governo, per non far bocciare quello che ritiene un emendamento sensibile, lo ritira.

Claudio BORGHI, *presidente*, auspica che la problematica sottesa all'emendamento Comaroli 109.1, testé ritirato dalla presentatrice, possa essere valutata dal Governo in un ordine del giorno in Assemblea.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) chiede ai rappresentanti del Governo se possano motivare le ragioni del parere contrario all'emendamento Comaroli 110.1, del quale è cofirmatario, identico all'emendamento Pizzetti 110.3.

Il sottosegretario Antonio MISIANI ritiene che le identiche proposte emendative Pizzetti 110.3 e Comaroli 110.1 possano essere accantonate al fine di una loro ulteriore valutazione.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, concorda con il Viceministro Misiani.

Claudio BORGHI, *presidente*, dispone l'accantonamento delle identiche proposte emendative Pizzetti 110.3 e Comaroli 110.1.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Saltamartini 110.03.

Vannia GAVA (LEGA) chiede le motivazioni tecniche poste alla base del parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo Bubisutti 110.05, del quale è cofirmataria. Sottolinea che tale proposta emendativa favorisce l'utilizzo da parte delle regioni di strumenti finanziari che operano nella forma di organismi strumentali fuori bilancio. Ritiene che il ricorso a tali organismi strumentali possa essere la modalità efficace per semplificare le procedure che le regioni debbono utilizzare per poter porre in essere azioni che altrimenti non riuscirebbero a fare. A suo avviso l'approvazione di tale proposta emendativa consentirebbe infatti alle regioni di utilizzare la propria liquidità e sottolinea che l'articolo aggiuntivo in discussione non produce costi a carico dello Stato.

Il sottosegretario Antonio MISIANI nel motivare le ragioni del parere contrario sull'articolo aggiuntivo Bubisutti 110.05, sottolinea che tale proposta emendativa potrebbe determinare problemi di contenzioso non specificando chiaramente cosa si intende per organismi strumentali fuori bilancio e derogando al principio della competenza finanziaria.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bubisutti 110.05.

Vanessa CATTOI (LEGA), nell'illustrare il suo emendamento 111.2, rammenta che l'ordinamento prevede tre tipi di autonomia: quella delle regioni a statuto ordinario, quella delle regioni a statuto speciale Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e l'autonomia garantita anche a livello internazionale delle province autonome di Trento e di Bolzano. Rammenta altresì che le regioni a statuto speciale, che hanno una loro autonomia rafforzata, hanno anche l'onere di erogare i servizi primari in alcuni settori. In pro-

posito rammenta che il Ministro per gli affari regionali aveva dato la propria disponibilità a venire incontro alle esigenze di queste regioni che devono erogare dei servizi primari pur avendo subito una riduzione del gettito a causa dell'emergenza sanitaria. Sottolinea quindi che la proposta emendativa in esame ripropone delle richieste avanzate nel corso delle audizioni dai presidenti delle regioni, che hanno evidenziato come la dotazione di 1,5 miliardi di euro prevista dall'articolo 111 del presente decreto-legge a favore del Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle provincie autonome non sia sufficiente, avvertendo che la dotazione minima indispensabile per evitare il venir meno dei servizi essenziali dovrebbe essere di almeno 5 miliardi di euro. Sottolinea inoltre come la proposta emendativa non abbia carattere localistico, essendo invece a favore di tutte le regioni italiane. Nel chiedere vivamente ai relatori e ai rappresentanti del Governo di rivedere il parere sulla proposta emendativa in discussione fa presente che, qualora non vi fosse la disponibilità a stanziare espressamente degli importi maggiori ma comunque gli stessi volessero riformularla, nel senso di prevedere che la dotazione di 1,5 miliardi di euro per il citato fondo rappresenti un acconto, il suo gruppo sarebbe disponibile ad accettare tale riformulazione.

Il sottosegretario Antonio MISIANI evidenzia che il presente decreto-legge compie due scelte fondamentali a favore delle regioni: istituisce un fondo con una dotazione di 1,5 miliardi di euro e prevede l'insediamento di un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze per esaminare le conseguenze connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19 con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate delle regioni, non compensata da meccanismi automatici, destinate a finanziare le spese essenziali. Ricorda che il Ministro Gualtieri ha espresso la chiara volontà dell'Esecutivo di garantire alle regioni le risorse necessarie e precisa che le motivazioni del parere contrario alla proposta emendativa in esame derivano dalla mancanza di copertura e dal fatto che il tavolo tecnico non ha ancora concluso i propri lavori e che pertanto non è possibile stimare l'importo necessario da stanziare per il citato Fondo. Precisa inoltre che, qualora dai lavori del tavolo tecnico dovesse emergere effettivamente che il fabbisogno delle risorse per le regioni è maggiore di quello previsto nel presente decreto-legge, il Governo si è impegnato ad individuare e metter a disposizione tali risorse.

Vanessa CATTOI (LEGA) ritiene che proprio in virtù dell'esistenza di un tavolo tecnico sulla materia, prevedere che la dotazione di 1,5 miliardi di euro costituisca un acconto dimostrerebbe che sulla questione vi è un impegno concreto.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) sottolinea di aver presentato l'articolo aggiuntivo 111.016 che riguarda la medesima questione affrontata dall'emendamento Vanessa Cattoi 111.2 e precisa che anche altri gruppi parlamentari hanno presentato proposte emendative analoghe. Fa presente che tutte le citate proposte emendative sono state sollecitate dalla Conferenza delle regioni e provincie autonome la quale dovrà esprimere il proprio parere sul presente decreto-legge e rileva che la stessa certamente valuterà se tali suggerimenti siano stati introdotti o meno nel testo del decreto-legge. Suggerisce pertanto di accantonare l'esame di tali proposte emendative che potrebbero eventualmente essere anche ripresentate in un futuro provvedimento.

Il sottosegretario Antonio MISIANI fa presente che è in corso un confronto tra Governo e Conferenza delle regioni e province autonome che ha l'obiettivo di arrivare ad un accordo politico nelle more della predisposizione di un eventuale provvedimento successivo. Ritiene che sulla questione si potrebbe accogliere un ordine del giorno in Assemblea e si dichiara disponibile, qualora anche i relatori lo fossero, ad un accantonamento della ma-

teria per una ulteriore valutazione, ma sottolinea che l'accordo all'esito del confronto tra Governo e Conferenza delle regioni e province autonome potrebbe essere successivo al momento in cui la Commissione dovrà concludere l'esame del decreto-legge in discussione.

Vannia GAVA (LEGA), nel prendere atto di quanto affermato dal rappresentante del Governo, che ringrazia, ribadisce che il suo gruppo sarebbe anche disponibile ad accettare una riformulazione dell'emendamento Vanessa Cattoi 111.2 purché si discuta sulla questione sapendo che non vi è aprioristicamente sulla stessa una censura da parte della maggioranza e del Governo.

Il sottosegretario Antonio MISIANI evidenzia che una riformulazione che prevedesse che l'importo di 1,5 miliardi di euro costituisca un acconto non passerebbe il vaglio della Ragioneria generale dello Stato.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) ribadisce la richiesta di accantonare le proposte emendative relative al Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle provincie autonome e sottolinea che, qualora non fosse raggiunto un accordo in sede di confronto tra Governo e Conferenza delle regioni e delle provincie autonome, tali proposte emendative potrebbero essere ritirate.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, propone l'accantonamento dell'emendamento Vanessa Cattoi 111.2.

Claudio BORGHI, *presidente*, dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento Vanessa Cattoi 111.2.

La Commissione respinge l'emendamento Prestigiacomo 111.6.

Manuela GAGLIARDI (M-NI-USEI-C !-AC) si associa alla richiesta di accantonamento delle proposte emendative relative all'istituzione del Fondo per l'esercizio delle regioni e delle provincie autonome.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che gli identici articoli aggiuntivi Pizzetti 111.03, Benigni 111.05, Garavaglia 111.016, così come gli identici articoli aggiuntivi Benigni 111.04, Giacometto 111.014 nonché l'articolo aggiuntivo Pizzetti 111.02, devono ritenersi accantonati.

Andrea MANDELLI (FI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Giacometto 111.011, ne illustra le finalità sottolineando l'importanza di salvaguardare gli equilibri di bilancio delle regioni e delle province autonome che hanno registrato una notevole diminuzione del gettito a causa dell'emergenza sanitaria.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Giacometto 111.011, Benigni 112.015, 112.016 e 112.017.

Manuela GAGLIARDI (M-NI-USEI-C !-AC) illustra, in qualità di cofirmataria, l'articolo aggiuntivo Benigni 112.018, volto a dare un concreto sostegno alla provincia di Bergamo così gravemente colpita dalla pandemia e chiede al Governo di potere riconsiderare il parere contrario precedentemente espresso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Benigni 112.018 e 112.021.

Andrea MANDELLI (FI) illustra, in qualità di cofirmatario, le finalità dell'articolo aggiuntivo Gregorio Fontana 112.033, volto a prevedere l'istituzione di zone economiche speciali nelle province più colpite delle regioni Lombardia ed Emilia Romagna.

Il sottosegretario Antonio MISIANI ricorda che l'articolo 112 del provvedimento in esame prevede un contributo straordinario destinato alle regioni e alle province maggiormente colpite dall'emergenza sanitaria. Al riguardo segnala che si tratta di risorse che sono già state erogate ai de-

stinatari con provvedimento del Ministero dell'interno. Evidenzia che sugli emendamenti presentati che prevedono ulteriori contributi per le ex zone rosse sarà fatta una valutazione specifica nel presupposto che vi sia una convergenza su determinate misure da parte dei gruppi di maggioranza ed opposizione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Gregorio Fontana 112.033.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza come la Commissione intenda proseguire nei suoi lavori e se verrà rispettato l'impegno temporale previsto per la presentazione degli emendamenti dei relatori e del Governo.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, anche a nome dei relatori Melilli e Misiti, con riferimento agli emendamenti dei relatori, riferisce che sono attualmente in corso le verifiche tecniche necessarie ai fini della presentazione che si augura possa avvenire prima possibile, ma non comunque nella giornata odierna.

Il sottosegretario Antonio MISIANI avverte che l'emendamento del Governo che dovrebbe riprodurre il contenuto del decreto-legge n. 52 del 2020 in materia di trattamento di integrazione salariale è di imminente presentazione.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) sottolinea che al fine di garantire un lavoro ordinato da parte della Commissione sarebbe opportuno che l'emendamento del Governo fosse presentato entro le ore 19 della giornata odierna, auspicando che la presidenza possa prevedere un congruo termine per la presentazione dei relativi subemendamenti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Molinari 112.035 e Deidda 112.036.

Rebecca FRASSINI (LEGA) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 112.038, raccomandandone l'approvazione in quanto prevede risorse a favore della provincia di Bergamo al fine di far fronte ai rilevanti costi di cremazione sostenuti. Esprime apprezzamento per le parole pronunciate dal sottosegretario Misiani e ricorda che durante l'esame del decreto-legge « liquidità » è stato accolto in Assemblea un ordine del giorno di contenuto analogo. Chiede quindi al Governo un'ulteriore riflessione su tale delicata questione.

Il sottosegretario Antonio MISIANI conferma il parere contrario sull'articolo aggiuntivo in questione dal momento che la sua formulazione è alquanto imprecisa rispetto ai beneficiari delle risorse che si vorrebbero stanziare. Più in generale, con il massimo rispetto per le enormi difficoltà che la città di Bergamo ha dovuto affrontare, non ritiene opportuno che siano previsti contributi specifici per le suddette finalità limitati a singoli ambiti territoriali.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Frassini 112.038.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che l'emendamento Ubaldo Pagano 113.13 è stato ritirato dal presentatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Prestigiacomo 113.02, 113.05 e Pella 113.010.

Paolo RUSSO (FI) sottoscrive e illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo D'Attis 113.07, volto ad incrementare la capacità amministrativa in materia di investimenti e lavori pubblici dei comuni delle regioni Puglia, Campania, Sicilia, Calabria, Abruzzo, Molise, Basilicata e Sardegna.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi D'Attis 113.07, Prestigiacomo 113.03, 113.04 e Parolo 113.014.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che gli identici articoli aggiuntivi Pizzetti

114.01 e Garavaglia 114.016 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici articoli aggiuntivi De Menech 114.015, Vanessa Cattoi 114.017 e Occhiuto 114.04 nonché l'articolo aggiuntivo Rachele Silvestri 116.03.

Claudio BORGHI, *presidente,* avverte che gli identici articoli aggiuntivi Braga 116.05 e De Maria 116.06 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Molinari 116.022.

Ylenja LUCASELLI (FDI), poiché intende illustrare nel dettaglio i successivi articoli aggiuntivi, chiede alla presidenza di poterli esaminare nella seduta già prevista nella giornata di domani.

Il sottosegretario Antonio MISIANI conferma che a breve sarà formalizzato l'emendamento del Governo che dovrebbe riprodurre il contenuto del decreto-legge n. 52 del 2020 in materia di trattamento di integrazione salariale.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) chiede alla presidenza chiarimenti circa la fissazione del termine per la presentazione dei subemendamenti.

Andrea MANDELLI (FI) chiede alla presidenza chiarimenti in ordine al prosieguo dei lavori della Commissione per la giornata di domani e se si hanno notizie circa la presenza del Ministro Gualtieri in Commissione.

Ylenja LUCASELLI (FDI) chiede alla presidenza quando intende fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento del Governo di imminente presentazione.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) auspica che, data la complessità della materia, la presidenza vorrà prevedere un termine congruo per la presentazione dei subemendamenti al fine di consentire a tutti i deputati gli opportuni approfondimenti.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che l'emendamento del Governo sarà inviato tempestivamente a tutti i componenti della Commissione non appena verrà formalizzato. Avverte altresì che la presidenza procederà al previsto vaglio di ammissibilità fissando un congruo termine per la presentazione dei subemendamenti. Con riferimento al prosieguo dei lavori avverte che l'audizione del Ministro Gualtieri potrebbe aver luogo nella tarda mattinata di domani, presumibilmente per le ore 12, e che nella seduta antimeridiana di domani la Commissione, terminato l'esame delle proposte emendative riferite al Titolo V, recante disposizioni in materia di enti territoriali e debiti commerciali degli enti territoriali, proseguirà con l'esame delle proposte emendative riferite al Titolo VIII, recante misure di settore. Non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 392 di lunedì 22 giugno 2020, a pagina 63, prima colonna, riga ventisettesima, le parole: « Meloni 48.43 e 48.33 » sono sostituite dalle seguenti: « esprime parere contrario sugli emendamenti Meloni 48.43 e 48.33 ».

ALLEGATO 1

DL 28/2020: Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19. C. 2547 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

7181

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO X

Roma, 22 GIU. 2020

All'Ufficio legislativo Economia
Sede

Prot. n. 97348/2020
Entrata prot. n. 95978/2020
Allegati: 1
Risposta a Nota del

p.c.

All'Ufficio coordinamento legislativo
Sede

All'Ufficio legislativo Finanze
Sede

OGGETTO: A.C. 2547 – DL 28/2020 Misure urgenti in materia di intercettazioni, di ordinamento penitenziario, di giustizia civile, penale, amministrativa e contabile e per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19. Relazione tecnica di passaggio.

È stata trasmessa la relazione tecnica aggiornata al passaggio del provvedimento in oggetto alla Camera dei Deputati, pervenuta dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 196 del 31 dicembre 2009.

Al riguardo, per quanto di competenza, si comunica di non avere osservazioni da formulare e si restituisce la relazione tecnica di cui trattasi debitamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

fN

A.C. 2547 (già A.S. 1786)

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19"

RELAZIONE TECNICA

Con il provvedimento in esame si propongono in sede di conversione, al testo del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante modifiche urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19, le modifiche di seguito illustrate.

Trattasi di misure che consentono di differire l'efficacia della riforma delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, inseriscono norme di coordinamento ed integrazione delle disposizioni contenute all'articolo 83 del D.L. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, in materia di sospensione dei termini nei procedimenti civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e intervengono in tema di detenzione domiciliare e permessi nel caso di detenuti per condanne per i reati gravissimi di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater c.p.p. ovvero sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis c.p.p. dirimendo questioni interpretative nell'applicazione della disciplina degli istituti interessati, inserendo la previsione di interlocuzioni e scambi informativi da effettuare in tempi stabiliti tra l'autorità procedente e i procuratori distrettuali o con il procuratore nazionale antimafia.

Poiché, con l'articolato in esame, il contenuto delle norme del decreto legge 10 maggio 2020 n. 29, in materia di concessione di misure alternative alla detenzione intramuraria o sostitutive della misura cautelare della custodia carceraria, confluisce nella presente conversione del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, in materia di proroga delle intercettazioni e sospensioni processuali D.L. 30 aprile 2020, n. 28, si è ritenuto necessario, procedere alla contestuale abrogazione del decreto-legge n. 29 del 2020 ***(articolo 1, comma 3, del disegno di legge di conversione)***, i cui contenuti sono stati trasfusi, con modificazioni, negli articoli dal 2 al 2-quater del presente provvedimento, fatti salvi gli effetti che si sono prodotti ed i rapporti giuridici sorti in virtù della vigenza del predetto D.L. 29/2020.

Il presente provvedimento è composto da 3 Capi e da vari articoli integrati in sede di conversione del testo del decreto-legge n. 28 del 2020, che vengono di seguito esaminati.

Capo I – Misure urgenti in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, di ordinamento penitenziario e disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile.

Articolo 1

(Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni)

Con il ***comma 1) dell'articolo*** in esame, si interviene sul differimento dell'efficacia della riforma della disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, apportando modifiche all'articolo 1 e 2 del decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni con la legge 28 febbraio 2020, n. 7 recante " Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni", a sua volta intervenuto con modifiche alla previgente disciplina (decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216) prorogando i termini di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni.
La proroga proposta, come indicato in premessa, si colloca nell'ambito dei numerosi interventi legislativi resisi necessari dal sorgere e dal perdurare dello stato di emergenza causato dalla pandemia COVID 19, che sta interessando l'intero territorio nazionale, e che ha determinato la sospensione delle attività giudiziarie e delle collegate attività organizzative funzionali a consentire la piena applicazione della riforma delle intercettazioni. Con la disposizione in esame si prevede di prorogare i termini già modificati dall'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni con la legge 28 febbraio 2020, n. 7, in particolare di spostare dal 30 aprile 2020 al 31 agosto 2020, il termine di entrata in vigore delle disposizioni in materia di intercettazioni, nonché di posticipare al 1° settembre 2020, il termine originariamente previsto al 1° maggio 2020.
Inoltre, con la stessa finalità di armonizzazione dei tempi della disciplina in materia di intercettazioni con l'articolo 1, comma 2 si modifica il comma 8 del sopra richiamato articolo 2, stabilendo di prorogare l'applicazione delle disposizioni in esame ai procedimenti iscritti successivamente al 31 agosto 2020 anziché al 30 aprile 2020, fatta eccezione del comma 6 del citato articolo, in modo da non precludere agli uffici giudiziari la possibilità di applicare le modalità telematiche semplificate, fissate con il decreto del Ministro della giustizia, di deposito degli atti e provvedimenti relativi alle intercettazioni, anche prima del termine del 31 agosto 2020, al fine di favorire proprio nel perdurare dell'emergenza sanitaria, il ricorso a tali strumenti tecnologici.
Si segnala che, il presente articolo, che si occupa di intervenire su un apparato normativo che necessita di coordinamento ed armonizzazione dovuti all'eccezionalità della situazione provocata dall'attuale emergenza sanitaria, non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto prevede una serie di modifiche alla disciplina delle intercettazioni coerente con l'utilizzo di tale strumento di accertamento probatorio, nell'ambito della più ampia sospensione dell'attività giudiziaria e proroga dei termini processuali. Pertanto, si segnala che dall'attuazione delle disposizioni introdotte non si prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, garantendo che agli adempimenti di natura tecnico-operativa non sospesi potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 1-bis
(Utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Corpo di polizia penitenziaria)

L'articolo in esame definisce le modalità di utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto per finalità di sicurezza penitenziaria e per tutte le funzioni di polizia svolte dal Corpo ai sensi dall'articolo 5 della legge 15/1990. L'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del personale abilitato del Corpo di polizia penitenziaria è previsto, nell'ambito delle funzioni svolte dal predetto personale ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per assicurare una più efficace vigilanza sugli istituti penitenziari e garantire la sicurezza all'interno dei medesimi.
Si rappresenta che l'intervento in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto trattasi di una misura organizzativa tesa a implementare la sicurezza penitenziaria mediante l'utilizzo dei cosiddetti "droni". La spesa per tali apparecchi volanti è già stata programmata e finanziata dall'amministrazione nell'ambito delle risorse destinate agli investimenti in attrezzature e impianti, utili a consentire lo svolgimento in maniera efficiente dei compiti istituzionali della polizia penitenziaria.

Articolo 2
(Disposizioni urgenti in materia di detenzione domiciliare e permessi)

L'articolo 2 del presente provvedimento e gli articoli aggiuntivi introdotti in sede di conversione al decreto-legge 28/2020 apportano le necessarie modifiche a talune disposizioni dell'ordinamento penitenziario, in tema di concessione e revoca di misure alternative alla custodia in carcere sia come misura cautelare che come misura definitiva nonché per il differimento di esecuzione della pena riguardo ai detenuti soggetti a condanne per i reati gravissimi o sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis del medesimo ordinamento ed alla necessità di intervento specifico per assicurare l'acquisizione di ogni elemento utile a definire il profilo di pericolosità sociale attuale del condannato, per poter operare in concreto il bilanciamento richiesto dalla disposizione normativa tra le esigenze di tutela della salute e quelle di sicurezza della collettività, nell'attuale contesto emergenziale sanitario nazionale.
Innanzitutto, analizzando l'attuale testo dell'articolo 2, si possono enucleare alcune importanti modifiche. *In primis* ***al comma 1, lettera a) numeri 1) e 2) dell'articolo*** in esame si inserisce l'integrazione dell'art. 30 bis O.P. per individuare quale sia l'autorità giudiziaria che procede nel caso di soggetto non ancora condannato in via definitiva.
La disposizione in esame è di natura prettamente procedurale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Il secondo intervento sul ***comma 1, lettera a) numeri 1) e 2) e sulla lettera b) dell'articolo*** in esame, mira al condivisibile obiettivo di omologare l'individuazione del procuratore distrettuale competente ad esprimere il parere per la rivalutazione delle misure di differimento della pena o di applicazione della detenzione domiciliare a quella prevista nel D.L. 28/2020 per l'espressione del parere su permessi e detenzione domiciliare.
Si osserva, infatti, che l'espressione corretta per individuare il procuratore distrettuale competente è «procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di condanna» e non «procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza di condanna». Questo perché la sentenza in esecuzione (ossia quella di condanna definitiva) non necessariamente è quella emessa dal tribunale, che potrebbe essere stata riformata in appello. Il riferimento, quindi, va fatto al "distretto" in cui è stata pronunciata la sentenza di condanna (dal tribunale o dalla corte d'appello). *La modifica normativa in esame ha carattere ordinamentale e non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica, trattandosi di un intervento normativo teso a rendere più chiara ed agevole la lettura della norma.*
L'ulteriore intervento riguarda poi la sostituzione ***dell'ultimo periodo della lettera b) del primo comma del presente articolo***, prevede che non si possa provvedere al rinvio della esecuzione della pena con concessione della detenzione domiciliare, prima del decorso dei termini fissati per ricevere i pareri previsti, ad eccezione di esigenze di motivata eccezionale urgenza.
Si tratta di una modifica che ha natura lessicale e serve a precisare il contenuto della norma. Per il suo carattere ordinamentale la proposta non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica.
Inoltre, intervenendo ***ancora sul medesimo ultimo periodo del comma 1, lettera b) dell'articolo*** in esame, si realizza il necessario adeguamento normativo di ogni casistica prevista dall'articolo 47-ter, stabilendo che, come già previsto nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo in esame, la revoca del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare possa avvenire anche nel caso in cui venga meno il presupposto inserito nel comma 1-ter della medesima disposizione (cioè la motivazione relativa al rinvio dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 o 147 del codice penale con applicazione della detenzione domiciliare o la sua proroga), attualmente non contemplato. *Si segnala che, stante la natura ordinamentale e precettiva, che mira a riequilibrare le fattispecie previste nell'art. 47-ter O.P., offrendo al giudice il compito di valutarle in maniera più equa, dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, garantendo che alle attività collegate di carattere istituzionale potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

Articolo 2-bis
(Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19)

Come si è detto, l'intervento in sede di conversione del D.L. 28/2020 ha previsto l'introduzione di una serie di nuovi articoli. Con quello in esame nonché ***con gli articoli 2-ter e 2-quater*** si è trasferito il contenuto delle norme del decreto legge 10 maggio 2020 n. 29, con la finalità di realizzare un unico corpo normativo rispetto alla materia trattata proprio in virtù della omogeneità delle norme oggetto delle modificazioni.
Innanzitutto, la disposizione "de qua" ribadisce la natura intrinsecamente temporanea del beneficio della detenzione domiciliare di cui al predetto articolo 47-ter della legge 354/1975, ancorando la permanenza o meno della fruizione della misura alternativa esclusivamente alla possibile evoluzione delle condizioni di salute della persona nei cui confronti è stata concessa. Si tratta, in sostanza di valutare e ponderare la concessione e permanenza del beneficio de quo anche ai condannati ed agli internati per delitti di particolare gravità (quali quelli previsti dagli articoli 270, 270-bis, 416-bis del codice penale e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa) nonché ai condannati ed agli internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. A tale fine, pertanto, ***ai commi dall'1 al 3*** è stabilita una puntuale procedura con continuo monitoraggio sia delle condizioni di salute dell'interessato che della situazione di accoglienza delle strutture penitenziarie e/o reparti di medicina protetta. Pertanto, il magistrato o il tribunale di sorveglianza che hanno adottato il provvedimento di concessione devono costantemente sottoporre la decisione presa ad una periodica rivalutazione, considerando la permanenza delle ragioni che hanno indotto all'ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento dell'esecuzione della pena i soggetti per i quali sussiste una condanna ai sensi degli articoli sopra indicati nonché la disponibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la salute del detenuto o dell'internato. Per tali motivazioni vengono dettate precise regole e termini procedurali: i giudici della magistratura di sorveglianza competenti devono acquisire il parere del Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata sentenza di condanna del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e valutare la permanenza dei predetti motivi legati all'emergenza sanitaria Covid-19 entro il termine di quindici giorni dall'adozione del medesimo. Successivamente, la loro valutazione sulla sussistenza delle motivazioni di adozione del provvedimento di ammissione al beneficio è richiesta con cadenza mensile. La stessa però può anche essere anticipata qualora venga comunicata dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria l'avvenuta individuazione di strutture penitenziarie o reparti di medicina protetti nella disponibilità delle competenti articolazioni, adeguati alle condizioni di salute del condannato o dell'internato e previo parere sulla situazione sanitaria locale da parte dell'autorità sanitaria regionale, in persona del Presidente della giunta regionale.
Il comma 4 all'articolo 2-bis, in deroga al termine ordinatorio di 60 giorni previsto dall'art. 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fissa un termine di 30 giorni dalla ricezione degli atti per la decisione del tribunale di sorveglianza, nel caso di revoca, da parte del magistrato di sorveglianza, del provvedimento adottato in via provvisoria, ai sensi degli artt. 684 c.p.p. o 47-ter, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354, a seguito della rivalutazione dei presupposti connessi all'emergenza sanitaria. Il mancato rispetto del termine è sanzionato con la cessazione di efficacia del provvedimento provvisorio del magistrato di sorveglianza. *Si tratta di un intervento normativo che non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto si preoccupa di garantire il tempestivo ed effettivo svolgersi di un contraddittorio sulle misure*

interinali adottate dal magistrato di sorveglianza, nella sede e con le modalità previste in via ordinaria per il procedimento di sorveglianza, ai sensi degli artt. art. 666 e 678 c.p.p. Pertanto, agli adempimenti di natura tecnico-operativa potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il provvedimento con cui è revocata la detenzione domiciliare o il differimento della pena è immediatamente esecutivo ***(comma 3).***

Il comma 5 prevede, infine, che le disposizioni del presente articolo si applicano ai provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento pena adottati successivamente al 23 febbraio 2020. Per i provvedimenti di revoca della detenzione domiciliare o del differimento della pena già adottati dal magistrato di sorveglianza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di trenta giorni previsto dal comma 4 decorre dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

La disposizione in esame ha natura precettiva e procedurale ed è diretta ad assicurare una verifica puntuale del persistere delle condizioni di emergenza epidemiologica poste alla base della concessione di benefici di espiazione alternativa della detenzione intramuraria. La straordinarietà ed eccezionalità della situazione pandemica impongono di operare un costante monitoraggio ed una fattiva valutazione della rilevanza di tutti gli elementi necessari a giustificare l'impossibilità della continuazione del regime carcerario, atteso che la mancata prevedibilità dell'evolversi delle condizioni emergenziali non consentono alcun espletamento di giudizi prognostici neanche in relazione allo stato di salute dei detenuti interessati dalla presente norma. Si assicura, ad ogni modo, che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di adempimenti di natura istituzionale che vengono già consuetudinariamente espletati dagli organi a ciò preposti e che potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2-ter

(Misure urgenti in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19)

Il presente articolo prevede che i presupposti per l'applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare siano considerati anche per valutare la permanenza o meno della misura cautelare sostitutiva della custodia carceraria. Pertanto, la norma in esame dispone che il pubblico ministero, verifichi la permanenza dei requisiti entro il termine di quindici giorni dalla data di adozione della predetta misura degli arresti domiciliari e, successivamente, con cadenza mensile, chiedendo al giudice il ripristino della custodia cautelare in carcere nell'ipotesi che continuino a sussistere le originarie esigenze cautelari di applicazione della misura restrittiva intramuraria e nel caso in cui il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunichi la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute dell'imputato. Anche in relazione alla presente disposizione è stabilito, però, che il giudice operi, a sua volta, una propria valutazione sulla permanenza dei motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di sostituzione della custodia cautelare in carcere nonché sulla disponibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la salute dell'imputato, dove lo stesso possa essere nuovamente sottoposto alla custodia cautelare in carcere compatibilmente con le sue condizioni di salute, subordinando la decisione alla luce di atti o a seguito dell'acquisizione degli esiti di accertamenti d'ufficio disposti senza formalità ovvero di perizie condotte nelle forme previste dagli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale, i cui esiti devono essere acquisiti nei quindici giorni successivi.

Anche per tale norma deve essere ribadito che le sue disposizioni si applicano ai provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento pena adottati successivamente al 23 febbraio 2020.

Anche tale disposizione, che stabilisce che si debba procedere alla verifica dell'attualità delle condizioni di salute dell'imputato che hanno determinato l'impossibilità della custodia cautelare in carcere con le modalità già previste dal vigente codice di procedura penale, non ha effetti negativi

per la finanza pubblica, potendo le attività e gli adempimenti connessi, di natura istituzionale, attraverso l'utilizzo delle risorse finanziarie, strumentali ed umane, disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2-quater
(Misure urgenti di contrasto al COVID-19 per gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni)

La disposizione in esame interviene in modo specifico in tema di colloqui a distanza con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i detenuti, gli internati e gli imputati, compresi anche i minorenni, prevedendone lo svolgimento a distanza, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante comunicazione telefonica che può essere autorizzata oltre i limiti previsti dalla normativa citata ***(comma 1)***. Tale articolo è dettato dalla necessità di fronteggiare il rischio di contagio causato dal perdurare dell'emergenza sanitaria ripristinando sino al 31 maggio 2020 la modalità di colloquio a distanza, già prevista dall'art 83 comma 16 del D.L. 2020 n.18 con durata limitata al 2 marzo 2020. ***Il comma 2*** del presente articolo dispone, inoltre, che il direttore dell'istituto penitenziario o di quello minorile, previo parere dell'autorità sanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta della Regione e sentiti, rispettivamente, il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e il dirigente del centro per la giustizia minorile, stabiliscano a quanti colloqui in presenza possano essere ammessi i detenuti, gli internati e gli imputati, rimanendo comunque fermo il loro diritto ad almeno un colloquio mensile in presenza dei familiari o altra persona che ne vanti il diritto. *Si segnala che dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, garantendo che alle attività collegate si potrà provvedere attraverso l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, in particolare, per i collegamenti a distanza già ampiamente sperimentati, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2020, alla Missione Giustizia - UdV 1.1 amministrazione penitenziaria – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Azione "Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute" Capitolo 1762 "Spese per il pagamento di canoni e utenze ecc.", che reca uno stanziamento di euro 152.809.404 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 e Azione "Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari" Capitolo 1751 "Spese per la gestione e il funzionamento del sistema informativo" che reca uno stanziamento di euro 572.338 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022; UdV 1.3 giustizia minorile e di comunità – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - Azione "Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità" Capitolo 2061 p.g. 13 "Spese per il pagamento di canoni e utenze ecc.", che reca uno stanziamento di euro 8.390.091 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 e Capitolo 2121 "Spese per il funzionamento del sistema informativo", che reca uno stanziamento di euro 892.491 per l'anno 2020 e di euro 842.491 per ciascuno degli anni 2021 e 2022.*

Articolo 2-quinquies
(Norme in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute)

Il presente articolo è stato introdotto col fine di consentire, alla luce anche della contingenza del periodo di emergenza epidemiologica in cui i contatti interpersonali sono stati di molto ridotti, una maggiore frequenza nella corrispondenza telefonica delle persone detenute con i propri familiari più stretti, fatta eccezione per i detenuti sottoposti al regime dell'articolo 41-bis della legge 345/1975. Per tale motivazione sono previste delle eccezioni alle regole generali stabilite all'art. 39 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, che viene in parte modificato e, per il comma 3 cessa di avere efficacia. *Le modifiche introdotte sono di natura ordinamentale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendo essere fronteggiate con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

Articolo 2-sexies
(Disposizioni in materia di garanti dei detenuti)

L'introduzione del presente articolo modifica l'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, inserendo all'articolo 2 della disposizione dell'O.P. i commi 2-quater.1, 2-quater.2 e 2.quater.3.
Tali norme prevedono che il Garante nazionale dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, in quanto Organismo di monitoraggio indipendente (NPM), acceda senza limitazione alcuna all'interno delle sezioni 41-bis, incontri i detenuti e gli internati e svolga con essi colloqui visivi riservati senza limiti di tempo, non sottoposti a controllo auditivo e a videoregistrazione. Sono invece consentiti colloqui riservati con i Garanti regionali e locali, svolgendo colloqui visivi esclusivamente videoregistrati nel primo caso e esclusivamente con visita accompagnata agli istituti nel secondo caso.
Le disposizioni in esame sono di natura prettamente procedurale e non coinvolgono nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato potendo essere attuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia, Programma: Amministrazione penitenziaria - CdR Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Azione "Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie", sull'apposito capitolo 1753 "Spese di funzionamento del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute, ivi compresi i compensi ai componenti" che reca uno stanziamento a legislazione vigente di euro 400.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.

Articolo 3
(Disposizioni di coordinamento e integrative riguardanti la disciplina sulla sospensione dei termini processuali di cui al decreto-legge n. 18 del 2020)

Gli interventi sull'articolo 3 del presente provvedimento prevedono modifiche ad alcune disposizioni di altri provvedimenti, soprattutto relative a provvedimenti già approvati ed entrati in vigore nel corso del periodo di emergenza epidemiologica e sanitaria, allo scopo di migliorarne, ampliarne o restringerne la portata applicativa.
Il comma 1, lettera a) n. 1), apporta delle modifiche al comma 3 dell'art. 83 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella L. 27/2020, includendo fra i procedimenti indifferibili e urgenti, quindi non rinviabili, tutti quei procedimenti inerenti le "cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile attraverso la sostituzione delle parole "cause relative ad alimenti".
Si tratta di un intervento normativo che non è suscettibile di determinare effetti negativi per la *finanza pubblica, in quanto si preoccupa di tutelare i diritti dei minori non solo in riferimento alle problematiche relative ad alimenti o obbligazioni alimentare derivanti dai rapporti familiari, ma sin riferimento ad una tutela più ampia dei diritti dei minori.*
Pertanto, agli adempimenti di natura tecnico-operativa non sospesi potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L'eccezione alla regola generale della sospensione dei termini rimane confermata per ***il n. 2) dello stesso comma, stessa lettera del presente articolo***, riguardo ai procedimenti penali nei quali i termini di custodia cautelare vengono a scadere nel periodo di sospensione sopra previsto o nei sei mesi successivi, secondo quanto disposto dall'articolo 304, comma 6 c.p.p. al fine di non pregiudicare la condizione privativa dello *status libertatis* di ciascun individuo. Tale termine, pertanto, continua il suo naturale decorso senza sospensioni o interruzioni.
Anche in tale caso agli adempimenti di natura tecnico-operativa non sospesi potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, come ulteriore modifica interessante sempre l'art. 83 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella L. 27/2020, riguarda l'inserimento al ***presente articolo, comma 1, dopo la***

lettera b), della lettera b-bis con la quale si sostituiscono al comma 6, primo periodo della disposizione sopra citata, le parole «il 31 luglio 2020» con le seguenti: «30 giugno 2020», al fine di consentire una più rapida ripresa della completa attività giurisdizionale. *Si tratta di una modifica necessaria per allineare i termini della c.d. fase 2 alle altre disposizioni di legge. La modifica di natura precettivo-ordinamentale non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica.*
C'è, poi, un intervento di chiarimento terminologico che ***al comma 1, lettera c)*** del presente provvedimento interviene modificando il comma 7 lettera f) dell'art. 83 del citato D.L. 18/2020.
Si tratta di un intervento lessicale in cui si specifica che il luogo da cui si collegano i magistrati gli avvocati, le parti ed il personale addetto è considerato udienza a tutti gli effetti di legge e che deve essere ubicato all'interno dell'ufficio giudiziario. *La natura terminologica della proposta la rende neutrale dal punto di vista finanziario.*
Al comma 1, dopo la lettera c), sono inserite, inoltre, ***la lettera c-bis) e la lettera c-ter)***. Per quanto concerne la ***lettera c-bis)*** , in essa si prevede la sostituzione del comma 7-bis, stabilendo che dopo la data del 31 maggio 2020 è ripristinata la continuità degli incontri protetti tra genitori e figli già autorizzata dal Tribunale dei Minori per tutti i servizi residenziali, non residenziali e semi residenziali per i minorenni, nonché negli spazi neutri, favorendo l'adozione obbligatoria di protocolli di sicurezza anti contagio e le misure di distanziamento sociale, salvaguardando quanto già disposto con provvedimento giudiziale fino al 31 maggio 2020 per gli incontri genitori figli in spazi neutri ovvero alla presenza di un operatore sociale con collegamenti audio video da remoto fino al 31 maggio 2020. La sospensione degli incontri, nel caso in cui non sia possibile assicurare i collegamenti da remoto, può protrarsi esclusivamente nei casi in cui in cui si è in presenza di taluno dei delitti di cui alla legge n. 69 del 2019.
Si rappresenta che l'intervento in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto trattasi di modifica di natura ordinamentale volta ad assicurare la continuità degli incontri fra genitori e figli in spazi neutri ovvero alla presenza di un operatore sociale.
Con ***la lettera c-ter),*** invece, è prevista l'aggiunta del comma 11.1 sempre all'art. 83 del D.L. 18/2020, con il quale si dispone che dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale ed alla corte di appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa dei documenti informatici. È comunque consentito il deposito degli atti con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.
La modifica ha effetti di neutralità per la finanza pubblica, in quanto deve che già attualmente il deposito telematico degli atti magistrato costituisce il canale preponderante di deposito, con mere eccezioni marginali.
Sempre in tema di modifiche al suddetto articolo 83 del D.L. 18/2020, ***al comma 1, dopo la lettera h) è introdotta la lettera h-bis*** con la quale dopo l'ultimo periodo del comma 20-bis si stabilisce che il mediatore, apposta la propria sottoscrizione digitale, trasmette tramite posta elettronica certificata agli avvocati delle parti l'accordo così formato. In tali casi l'istanza di notificazione dell'accordo di mediazione può essere trasmessa all'ufficiale giudiziario mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata, di cui l'ufficiale giudiziario può estrarre le copie analogiche necessarie ad eseguire la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.
La modifica ha natura ordinamentale per snellire procedure burocratiche e favorire il meccanismo della consegna degli atti all'ufficiale giudiziario per i successivi adempimenti notificatori. Pertanto, la stessa non comporta oneri per la finanza pubblica.
Ulteriori modifiche di adeguamento/aggiornamento di disposizioni normative interessano, con l'introduzione ***del comma 1-bis all'art. 3*** del presente provvedimento, l'art. 88 delle disp. att. del cp.c., al quale viene aggiunto, successivamente al comma 1, un altro comma relativo alla sottoscrizione del verbale di conciliazione. Secondo tale disposizione, se il verbale di udienza o conciliazione è redatto con strumenti informatici occorrerà apposita dichiarazione del giudice che i soggetti che hanno sottoscritto (parti, cancelliere e difensori) sono stati edotti del contenuto degli accordi, avendo tale dichiarazione valore di titolo esecutivo o di conciliazione sottoscritta in udienza.
La disposizione di nuova introduzione ha effetti di neutralità per la finanza pubblica, in quanto deve che già attualmente gli adempimenti con modalità telematiche degli atti da parte del

magistrato costituisce il canale preponderante per espletare parecchie incombenze, con mere eccezioni marginali.
Con l'introduzione, invece, del successivo ***comma 1-ter all'art. 3***, si prevede di modificare l'art. 16, comma 4, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di notificazioni telematiche nei procedimenti avanti il Consiglio nazionale forense in funzione giurisdizionale.
Trattasi di adempimenti che permettono un'accelerazione dei procedimenti davanti al CNF e che non sono suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica.
In ultimo, con l'introduzione del ***comma 1-quater*** alla disposizione in esame, è prevista una modifica all'articolo 3, del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, convertito modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13, stabilendo - con l'inserimento del comma 6-*ter* – che nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda.
L'intervento normativo in esame di natura procedurale non è in grado di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3-bis
(Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119)

L'articolo in esame è introdotto con la finalità di apportare modifiche all'articolo 2 del D.lgs. 119/1993 con l'aggiunta del comma 3-bis. Nella specie, si prevede che le persone legate al destinatario del provvedimento di revoca del cambiamento delle generalità di cui al comma 3 del citato decreto (coniuge, figli, unioni civili, filiazione) possono avanzare istanze motivate alla Commissione centrale prevista dall'articolo 10 del D.L. 8/1991, al fine di impedire che tale provvedimento di revoca produca i suoi effetti nei loro confronti.
Dopo una analisi istruttoria, la Commissione centrale accoglie l'istanza, qualora il provvedimento di revoca possa esporre il coniuge, l'unito civile e i figli vengano a rischi per l'incolumità personale (comma 3-ter dell'articolo 2 del D.lgs. 119/1993). La disposizione del nuovo comma 3-bis si applica ai destinatari dei provvedimenti di revoca del cambiamento delle generalità e a tutti coloro nei cui confronti siano stati adottati medesimi provvedimenti nei 24 mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al perdurare dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 (comma 3-quater dell'articolo 2 del D.lg.s119/1993)
La modifica di natura precettivo-ordinamentale non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica, volta a tutelare tutti i soggetti legati al destinatario del provvedimento di revoca del cambiamento delle generalità da eventuali effetti negativi in termini di pericolosità per la propria incolumità.

Articolo 4
(Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa)

Gli interventi sull'articolo in esame riguardano modifiche ai commi 1 e 2 del testo originario.
Innanzitutto, la prima modifica ***al comma 1*** prevede l'abrogazione, per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche, l'obbligo di depositare almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi. *Trattasi di una disposizione di natura ordinamentale dalla quale, pertanto, non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

La seconda modifica al comma 1 del presente riguarda, invece, una norma prettamente ordinamentale *di natura procedurale e incidente unicamente sul processo amministrativo, peraltro dettata dall'attuale fase emergenziale, che non comporta alcun onere per la finanza pubblica.*
Analogamente, la modifica ***al comma 2*** dell'articolo in questione introduce una norma di carattere esclusivamente procedimentale; *la stessa non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

Articolo 5
(Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia contabile)

La disposizione in esame riguarda una doppia modifica all'articolo 85 del D.L. 18/2020: innanzitutto, con la prima, relativa ***al comma 1, lettera a)*** del presente articolo, si sostituiscono le parole "31 luglio 2020" con "31 agosto 2020" e si inserisce la lettera a-bis) con la quale si modifica il comma 4, primo periodo; pertanto, le parole "1° luglio 2020", vengono sostituite con quelle "1° settembre 2020".
Con riferimento alla lettere a) ed a-bis, si osserva che trattandosi di norme di carattere esclusivamente procedimentale, le stesse non recano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La seconda modifica al sopracitato articolo 85 riguarda, invece, l'inserimento del ***comma 1-bis*** all'articolo 5 del provvedimento in esame, con il quale si attribuisce all'ufficio di cui all'articolo 162, comma 5 del D.lgs. 50 del 2016 la denominazione di Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati, aumentando le competenze di tale ufficio anche relativamente alla funzione di controllo preventivo di cui all'articolo 42, comma 3-bis del DPCM 5/2015. L'intervento in esame è teso a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti pubblici di carattere strategico sempre in continua crescita e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, in quanto la predetta Sezione centrale si avvale di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.
La disposizione presenta carattere ordinamentale e non è quindi suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto alla stessa sarà data attuazione nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche.

Capo II – Misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19

Articolo 6
(Sistema di allerta Covid-19)

Le disposizioni recanti misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19, sono, in parte di *natura ordinamentale, e come tali non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; in parte, prevedono la realizzazione della piattaforma di contact tracing da parte del Commissario, che utilizzerà a tal fine le risorse previste dal comma 3 dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nel limite massimo di 1.500.000 euro per l'anno 2020.*

Capo III – Disposizioni finanziarie e finali

Articolo 7
(Disposizioni finanziarie)

L'articolo in esame prevede che dal provvedimento in esame, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7-bis
(Sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio)

L'introducendo articolo 7-bis stabilisce che tra i servizi inseriti nei contratti di fornitura di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 vengano forniti gratuitamente sistemi di *parental control* ovvero di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco a contenuti riservati ad un pubblico di età superiore agli anni diciotto, disattivabili solo su richiesta del consumatore titolare del contratto. Deve essere assicurata dagli operatori del settore adeguata pubblicità al fine di permettere al consumatore di effettuare una scelta consapevole. Si prevede l'intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel caso di violazioni di tali obblighi.
L'introduzione dell'articolo è finalizzata a contenere i rischi del web e per valutare l'attività online dei più piccoli e non è in grado di determinare oneri a carico della finanza pubblica, essendo demandato agli operatori del settore l'obbligo di prevedere tali applicativi e relativi costi.

Articolo 8
(Entrata in vigore)

La disposizione disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, coincidente con il giorno successivo alla data di pubblicazione del medesimo sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

12 GIU. 2020

ALLEGATO 2

DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. C. 2537 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

ID: 38753

MEF - RGS - Prot. 98438 del 23/06/2020 - U

1799

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE
UFFICIO II

Roma,

All'Ufficio Legislativo Economia
SEDE

e, p.c.

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
SEDE

Prot. N.
Rif. Prot. Entrata N.
Allegati: 1
Risposta a nota del:

OGGETTO: AC 2537 – Conversione in legge del decreto legge 10 maggio 2020, n.30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. Relazione tecnica di passaggio.

È stata esaminata la relazione tecnica sul provvedimento in oggetto, nel testo contenente le modifiche apportate dal Senato, predisposta dal competente Ministero della salute.

Al riguardo, nel comunicare di non avere osservazioni da formulare, si restituisce la relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Prot: RGS 0097562/2020

AC 2537

Relazione tecnica di passaggio

La realizzazione di un'indagine di sieroprevalenza della popolazione, inerente l'infezione da virus SARS-CoV-2, su un campione casuale di popolazione, individuato da ISTAT e stratificato per età, genere, area di residenza e settore di attività economica, di numerosità di 150.000 persone, richiede un investimento infrastrutturale, tramite la predisposizione di una piattaforma informatica che supporti l'intero processo d'indagine: dal caricamento dei nominativi campionati, l'associazione con il recapito telefonico mobile, la raccolta dell'adesione e delle informazioni personali utili all'indagine, la registrazione dell'appuntamento per il prelievo, le informazioni sull'effettuazione del prelievo, le informazioni sull'esito dell'analisi di laboratori, nonché prevedere funzioni di export dei dati per ISTAT per condurre l'analisi e elaborazioni previste.

È demandata alla piattaforma anche la funzione di assicurare adeguati strumenti di monitoraggio sull'andamento dell'indagine.

Lo sviluppo della piattaforma è realizzato mediante un importante accrescimento dell'Asset informatico a disposizione del Ministero della salute, di cui ci si potrà avvalere anche per eventuali ulteriori indagini del tipo di quella che sarà inizialmente condotta su un campione di 150.000 persone.

Si procede, quindi, ad incrementare strutturalmente l'infrastruttura tecnologica e applicativa del Ministero della salute, gestita attraverso il contratto esecutivo - lotto 2 - di cui all'*«Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi di supporto, gestione e sviluppo del Sistema Informativo Sanitario Nazionale»*, stipulato dalla Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della salute con l'appaltatore individuato da CONSIP nell'ambito dell'apposita gara espletata per il Ministero medesimo - ID SIGEF 1974.

Sono previste utenze nominative e profilate per le diverse funzioni a cui gli utenti coinvolti nell'esecuzione dell'indagine (*call center*, unità di prelievo, laboratori, coordinatori regionali e nazionali) possono accedere.

Pertanto, si procede a:

1. effettuare un investimento, per implementare l'infrastruttura tecnologica e applicativa del Ministero della salute;
2. istituire una piattaforma dedicata a gestire le diverse fasi dell'indagine di sieroprevalenza che preveda le seguenti macro funzioni:
    - - Caricamento massivo del campione trasmesso da ISTAT

Prot: RGS 0097562/2020

- - Arricchimento campione con numeri di telefono mobili
- - Assegnazione campioni ai centri di coordinamento regionali
- - Compilazione questionario e aggiornamento dati campione
- - Gestione dati appuntamento
- - Inserimento dati prelievo
- - Inserimento risultati analisi
- - Trasmissione esiti a ISTAT
- - Dashboard di monitoraggio avanzamento rilevazione

3. implementare le politiche di autenticazione e autorizzazione dei soggetti coinvolti nella realizzazione dell'indagine che sono stimati in circa 1.500
4. assicurare adeguata assistenza agli utenti.

Le attività di cui ai precedenti punti da 1 a 4, che, come detto, implicano un'implementazione dell'infrastruttura, comportano spese in conto capitale; si riportano di seguito gli oneri finanziari stimati (cfr. tabella).

Agli oneri in questione si provvede, per l'anno 2020, mediante il fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

Attività	Servizio	Quantità	Tipologia	Costo Unit.	Costo IVA esclusa	Costo IVA inclusa
Attività di supporto per analisi preliminare e realizzazione documenti tecnici di specifiche	Supporto tecnico Specialistico	20	Tariffa mix	€ 275,50	€ 5.510,00	€ 6.722,20
Attività di supporto ai testi di interoperabilità con gli enti	Supporto tecnico Specialistico	15	Tariffa mix	€ 275,50	€ 4.132,50	€ 5.041,65

Prot: RGS 0097562/2020

esterni						
Realizzazione di una applicazione web per la gestione della raccolta dati finalizzata allo studio di sieroprevalenza.	Sviluppo SW	450	FP	€ 150,82	€ 67.869,00	€ 82.800,18
Realizzazione Datamart per interrogazione dati aggregati	Sviluppo SW	100	FP	€ 150,82	€ 15.082,00	€ 18.400,04
Attività di conduzione applicativa (1 anno)	Conduzione Applicativa	60	Tariffa mix	€ 233,50	€ 14.010,00	€ 17.092,20
Attività di Manutenzione correttiva	Manutenzione Correttiva	0	Canone	€ 150,82	€ 0,00	€ 0,00
Licenze IBM e Microfocus per utenze NSIS		1500		€48,93	€ 73.395,00	€89.541,9
TOTALE					**€ 179.998,50**	**€ 219.598,17**

Per quanto concerne l'attività svolta dalla Croce Rossa Italiana (CRI), cui è demandato il primo contatto con l'unità statistica, si rappresenta che, a tal fine, viene organizzato un servizio di *call center* con personale adeguatamente formato, che ha il compito di contattare i soggetti individuati per l'adesione allo studio e per la somministrazione di un questionario, nonché per prendere il relativo appuntamento per il prelievo.

Per quanto concerne i prelievi, premesso che tutte le regioni e le province autonome hanno aderito all'indagine, condividendone scopi e metodologie, si rappresenta che molte

Prot: RGS 0097562/2020

regioni, a seguito dell'ulteriore definizione dei dettagli dell'indagine (tipologia di test, numerosità campionaria, ecc.), hanno deciso di avvalersi del supporto della CRI, nella misura risultante dalla tabella di seguito riportata. Le restanti effettuano tale attività, in maniera autonoma, con le risorse disponibili a legislazione vigente, utilizzando i propri centri.

Gli addetti ai prelievi presso i punti gestiti dalla CRI sono dipendenti/volontari della stessa; nelle regioni, i prelievi sono effettuati da personale ordinariamente in servizio presso i centri di prelievo regionali individuati.

REGIONE	MODALITÀ DI EROGAZIONE
Marche	Croce Rossa Italiana
Sicilia	Croce Rossa Italiana
Valle d'Aosta	Croce Rossa Italiana
Liguria	Croce Rossa Italiana
Lazio	Croce Rossa Italiana
Calabria	Croce Rossa Italiana
Basilicata	Croce Rossa Italiana
Campania	Croce Rossa Italiana
Sardegna	Croce Rossa Italiana
Veneto	Croce Rossa Italiana
Puglia	Croce Rossa Italiana
Toscana	Croce Rossa Italiana
Pa Bolzano	Croce Rossa Italiana
Umbria	Croce Rossa Italiana
Trento	CRI su tutti i comuni tranne Trento, Pergine Valsugana, Riva del Garda ove utilizzano laboratori regionali
Friuli Venezia Giulia	Propri centri e supporto CRI per aspetti logistici (trasporto dei campioni dalle unità di prelievo al laboratorio di analisi) e prestazioni di personale sanitario (prelievi ematici)
Piemonte	Propri centri e supporto per prelievi domiciliari
Emilia-romagna	Propri centri e supporto per prelievi domiciliari
Molise	Propri centri e supporto per prelievi domiciliari
Lombardia	Propri centri e supporto per prelievi domiciliari
Abruzzo	Propri centri e supporto CRI: 1) per trasporto dei kit diagnostici dai laboratori; 2) supporto all'effettuazione dei prelievi ai pazienti con la propria autoemoteca; 3) trasporto dei prelievi dal punto di prelievo al laboratorio territorialmente competente; 4) trasporto dei campioni presso la biobanca individuata a livello centrale

La CRI provvede anche alla raccolta, alla registrazione dei campioni sulla piattaforma, con localizzazione dei campioni nelle scatole.

La CRI si occupa, altresì, del trasferimento dei campioni dai singoli laboratori alla cd. banca biologica nazionale.

Il supporto logistico organizzativo della CRI è valorizzato nella tabella che segue.

Prot: RGS 0097562/2020

Raccolta, registrazione dei campioni sulla piattaforma, con localizzazione dei campioni nelle scatole	€ 150.000
Servizio con camper o presso sede CRI o ASL	€ 625.000
Servizio con auto che si reca a domicilio	€ 375.000
Attività di chiamata - identificazione, somministrazione questionario, appuntamento - raccolta e trasferimento dei campioni dai singoli laboratori alla banca biologica centrale dei campioni	€ 280.000
VARIE - sanificazione, DPI, carburante, mezzi, operatori tecnici di supporto	€ €270.000
TOTALE	€ 1.700.000

Alla copertura degli oneri in questione si provvede a valere sulle risorse assegnate al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Al riguardo, si conferma la disponibilità delle risorse in capo alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario nonché l'assenza di pregiudizi a carico di interventi avviati o programmati da parte del medesimo Commissario.

Gli eventuali ulteriori costi per le attività dei punti di prelievo e per il refertaggio a cura dei laboratori di analisi, sono coperti dalle regioni e dalle province autonome con risorse proprie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nello specifico, l'analisi e il refertaggio dei campioni di sangue sono effettuati dai 48 laboratori pubblici, referenti regionali per l'indagine, con il personale ordinariamente in servizio presso gli stessi.

La comunicazione dei risultati nei confronti di ISTAT e Ministero della salute avviene per il tramite della piattaforma informatica, cui è dato accesso ai laboratori, che sono all'uopo debitamente profilati. La comunicazione in questione non comporta oneri, atteso che può avvenire in maniera automatica attraverso il caricamento nella piattaforma informatica di un file estratto dal sistema centrale dell'operatore selezionato dal Commissario straordinario per la fornitura dei dispositivi (cfr. *infra*) o, in alternativa, attraverso il caricamento manuale di un file esiti dal sistema *Architect* di ciascun laboratorio alla piattaforma informatica.

Al termine della fase di prelievo, i campioni residui aliquotati saranno conservati centralmente presso una banca biologica nazionale per un periodo di cinque anni, per un eventuale riuso in chiave prospettica.

Prot: RGS 0097562/2020

A tal fine, si autorizza la spesa complessiva di 200.000 euro per l'acquisto di 8 congelatori di ultima generazione (basso consumo, basso dispendio termico, bassa rumorosità, *Back up* in emergenza con azoto liquido) - 80 °C completi di arredo interno con capienza non inferiore a 65.000 aliquote per congelatore da alloggiare, previ adeguamenti strutturali all'interno o in edificio vicino ad una banca biologica preesistente, inclusi sistemi di allarme e telemonitoraggio. Il costo dell'adeguamento strutturale è stimato in 250.000 euro, inclusi i sistemi di monitoraggio e di allarme remoto.

Il costo di conservazione dei campioni aggiuntivo al costo dei frigoriferi 0.1 euro anno per aliquota (45.000 euro anno per 5 anni), è pari a 225.000 euro, per la manutenzione e i costi di energia e *back up* in emergenza con azoto liquido.

Il costo del materiale per la preparazione aliquote e stoccaggio (plasticheria, cryotubi, etichette per congelamento, scatole, pipette, etc.) è stimato in 25.000 euro.

Conservazione dei campioni 0,1 euro per aliquota per anno	€ 225.000
Materiale per stoccaggio (plasticheria, cryotubi, etichette per congelamento, scatole, pipette, etc.)	€ 25.000
8 congelatori di ultima generazione	€ 200.000
Costi di ristrutturazione per alloggiamento del materiale e servizio di tele monitoraggio	€ 250.000
TOTALE	€ 700.000

Alla copertura degli oneri in questione si provvede a valere sulle risorse assegnate al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Si specifica che graverà sulle risorse della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario anche l'onere dei 45000 euro annui per la conservazione dei campioni per 5 anni (cfr. *supra*). Al riguardo, si conferma la disponibilità delle risorse in capo alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario nonché l'assenza di pregiudizi a carico di interventi avviati o programmati da parte del medesimo Commissario.

Per l'acquisto dei dispositivi idonei alla somministrazione delle analisi sierologiche, si stima un costo unitario di 10 euro. Considerando che le analisi andranno effettuate su un campione di 150.000 individui, l'onere complessivo da sostenere è valutato pari a 1.500.000 euro. Il compito di acquistare i materiali indicati è affidato al Commissario straordinario

Prot: RGS 0097562/2020

per l'emergenza sanitaria in corso, in coerenza con il disposto dell'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e tenendo conto delle caratteristiche tecnologiche, definite dal Comitato Tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 2020.

Alla copertura degli oneri in questione si provvede a valere sulle risorse assegnate al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Infine, per ciascuno dei contratti di lavoro autonomo che ISTAT è autorizzato a stipulare, in numero massimo di 10, per la durata di 6 mesi, con decorrenza presunta dal mese di maggio 2020, e con eventuale possibilità di proroga, si stima un onere annuo da determinarsi in funzione della complessità dell'incarico, del tempo e dell'impegno necessari nonché della qualificazione professionale richiesta, pari ad un massimo di euro 77.000. Tale somma include ritenute fiscali e previdenziali ed è da considerarsi al netto di Iva se dovuta. Per l'attuazione del comma è autorizzata la spesa complessiva di 385.000 euro per l'anno 2020, alla cui copertura si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'ISTAT. Al relativo onere in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 199.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Con riferimento **all'articolo 1-bis**, si specifica che, nella considerazione del crescente impegno del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio nella corrente fase epidemica, che prevede in ogni caso un incremento della diagnostica molecolare, delle attività di studio sulla genomica virale e il sostegno della rete militare di diagnostica e di sorveglianza per le malattie diffusive emergenti e riemergenti (DIMOS MILNET), risulta necessario poter disporre di ulteriore qualificato personale che possa garantire gli aspetti qualitativi e quantitativi di tali attività.

La novella all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (che aveva autorizzato l'assunzione di 6 unità di biologi a tempo determinato), consente, pertanto, di incrementare l'autorizzazione all'assunzione, a tempo determinato, di ulteriori n. 9 unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica, per incarichi annuali non rinnovabili. Con la modifica al comma 1 del citato articolo 8, vengono sostituite le parole

Prot: RGS 0097562/2020

"sei unità" con quelle di "quindici unità" nella considerazione della somma delle prime sei unità più le 9 unità come nuova esigenza incrementale (6+9 = 15 unità). Conseguentemente, viene rimodulato il comma 4 del citato articolo 8 per le parti relative alla quantificazione degli oneri e della copertura finanziaria.

La quantificazione degli oneri, relativamente alla nuova esigenza incrementale di 9 unità, per ciascuna annualità [2020 e 2021], considera il conferimento degli incarichi nel prossimo mese di settembre.

2020			**2021**		
N. unità	N. mesi	Costo unitario annuo A3 F1	N. unità	N. mesi	Costo unitario annuo A3 F1
9	4	**38.496,66 €**	9	**8**	**38.496,66 €**
Totale 115.489,98 €			**Totale 230.979,96 €**		

Il costo complessivo per il biennio 2020 - 2021 per i **nove incarichi individuali aggiuntivi** a tempo determinato, fino a un massimo di una anno non rinnovabili, a personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica, conferibili ai sensi dell'articolo 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è pari a **euro 346.470**. Alla copertura degli oneri, così come sopra quantificati, si provvede mediante **corrispondente riduzione** del **Fondo per la riallocazione delle funzioni** del bilancio del Ministero della Difesa[1] (cap. 1153 p.g. 1), in particolare per:

- l'anno 2020 (**€ 115.490** per i mesi da settembre a dicembre): riduzione del fondo per la riallocazione delle funzioni (cap. 1153 p.g. 1);
- l'anno 2021, (**€ 230.980** per mesi da gennaio ad agosto): riduzione del fondo per la riallocazione delle funzioni (cap. 1153 p.g. 1).

Tenuto conto di quanto sopra, il comma 4 dell'articolo 8 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è, pertanto, rimodulato aggiungendo alla quantificazione degli oneri delle 6 unità (euro 115.490 per

[1] Si tratta del fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze Armate, inclusa l'Arma dei Carabinieri, nonché per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della Difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative, di cui all'art. 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare.

Prot: RGS 0097562/2020

ciascuno degli anni 2020 e 2021) quella delle 9 unità integrative (come da specchio sopra riportato, con arrotondamento), ovvero euro 115.490 per l'anno 2020 e euro 230.980 per l'anno 2021. Il totale degli oneri è quindi rimodulato in euro 230.980 (€115.490 + €115.490) per l'anno 2020 e in euro 346.470 (€115.490 + €230.980) per l'anno 2021. Viene, altresì, rimodulata la parte della copertura finanziaria.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

23 GIU. 2020

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 80

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra. C. 2121 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 80

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio)* 82

ALLEGATO (Proposta di parere del Relatore) 85

AVVERTENZA 84

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 23 giugno 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.15 alle 12.25 e dalle 12.50 alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 giugno 2020. — Presidenza del presidente Raffaele TRANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 12.25.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra.
C. 2121 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nicola GRIMALDI (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame – ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri – dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e l'Australia, fatto a Manila il 7 agosto 2017.

Occorre innanzitutto ricordare che l'Australia è tra i principali attori nella regione Asia Pacifico e che rappresenta un'area di maggiore crescita economica nel medio-lungo termine e di crescente peso politico e strategico. A partire dagli anni 60, l'allora Comunità economica europea ha iniziato un percorso di approfondimento delle relazioni bilaterali che ha consentito negli anni di definire una *partnership* dinamica e in continua evoluzione.

Le relazioni tra l'Unione europea e l'Australia si basano sull'Accordo quadro

di partenariato stabilito nel 2008, che ha consentito un progressivo approfondimento delle relazioni bilaterali e multilaterali. Nel 2011 hanno avuto inizio i negoziati per la conclusione di un Accordo quadro più completo, poi firmato a Manila il 7 agosto 2017 dall'allora Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza dell'UE, Federica Mogherini, e dall'allora Ministro degli Affari Esteri australiano, Julie Bishop.

Tale Accordo (attualmente in fase di applicazione provvisoria in attesa del completamento delle procedure di ratifica in corso nell'UE e nei suoi Stati membri) si basa su una solida base di cooperazione già esistente e consentirà l'ulteriore promozione e l'espansione delle relazioni in un'ampia gamma di settori di reciproco interesse.

Analogamente ad altri accordi conclusi dall'Unione europea con Paesi terzi, l'accordo quadro stabilisce obiettivi e clausole politiche vincolanti, basate su valori comuni e condivisi. L'Unione europea e l'Australia ribadiscono il loro impegno per quanto riguarda la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la lotta al terrorismo e alla non proliferazione delle armi. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, nonché del diritto internazionale e dei principi stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite, sono alla base della cooperazione.

L'Accordo consolida e rafforza i tre pilastri della collaborazione tra le Parti: 1. la cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza di interesse comune, anche nell'ambito di armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro, lotta al terrorismo, promozione della pace e della sicurezza internazionale; 2. la cooperazione economica e commerciale volta a facilitare gli scambi e i flussi di investimenti bilaterali, la soluzione di questioni economiche e commerciali settoriali, la riduzione degli ostacoli tecnici al commercio ed all'accesso agli appalti pubblici; 3. la cooperazione settoriale, relativa a ricerca e innovazione, istruzione e cultura, migrazione, lotta contro il terrorismo, lotta contro criminalità organizzata e criminalità informatica, cooperazione giudiziaria, tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

In particolare l'Accordo prevede un ampia gamma di settore nei quali possano essere sviluppate forme di cooperazione, tra cui: il commercio agricolo, le questioni sanitarie e fitosanitarie, il commercio e gli investimenti, l'ambiente e i cambiamenti climatici, l'energia, la salute, l'istruzione, la cultura, il lavoro, la gestione delle catastrofi, la pesca e gli affari marittimi, i trasporti, la cooperazione giuridica, oltre ad altri settori chiave quali il riciclaggio del denaro, il contrasto al finanziamento del terrorismo, la criminalità organizzata e la corruzione.

L'accordo si compone di 64 articoli, suddivisi in dieci titoli. Di interesse per la VI Commissione, in particolare, alcuni degli articoli contenuti nei titoli IV, relativo alla Cooperazione in materia economica e commerciale e V, relativo alla Cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza.

Il Titolo IV, in materia di Cooperazione in materia economica e commerciale (articoli 14-31), prevede, tra l'altro, che le Parti si impegnino a stabilire le condizioni necessarie per incrementare gli scambi commerciali e gli investimenti, eliminando gli ostacoli non tariffari e migliorando la trasparenza. Inoltre, le Parti confermano il loro impegno a collaborare nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per una maggiore liberalizzazione degli scambi (articoli 14 e 15).

Inoltre, le Parti cooperano per semplificare le procedure doganali, rispettare gli standard internazionali, tutelare i diritti d'autore, la proprietà intellettuale, i marchi e le indicazioni geografiche (articolo 20 e 21).

Gli articoli 23 e 24 stabiliscono l'avvio di dialoghi per promuovere i servizi e il miglioramento dei sistemi di contabilità e di vigilanza dei settori bancari e assicurativi. Le Parti riconoscono e s'impegnano

ad attuare i principi del buon governo nel settore della fiscalità attraverso lo scambio di informazioni e la prevenzione di pratiche fiscali dannose (articolo 25).

Nel Titolo V, dedicato alla Cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza (articoli 32-40), vanno ricordate le disposizioni di cui agli articoli da 34 a 37, nei quali le Parti ribadiscono l'impegno a cooperare per prevenire e combattere il terrorismo, la criminalità organizzata transnazionale, la corruzione, le droghe illecite, la criminalità informatica, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Tale impegno sarà concretizzato attraverso scambio di informazioni nell'ambito delle rispettive disposizioni di legge.

Quanto, infine, al disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato il 25 settembre 2019, è composto da quattro articoli.

L'articolo 1 e l'articolo 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, a decorrere dalla sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 61 dell'Accordo medesimo.

L'articolo 3 stabilisce che dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge, a partire dal giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Segnala, in conclusione, che l'Accordo in esame è stato ratificato finora dei seguenti Paesi membri dell'UE: Australia, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Alla luce di quanto esposto, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
C. 2500 Governo.
(Parere alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 giugno scorso.

Luca MIGLIORINO (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione *(vedi allegato)*, che illustra nel dettaglio.

Nicola GRIMALDI (M5S) chiede che il parere formulato dal relatore sia messo in votazione nella seduta già convocata per domani. Ciò al fine di lasciare adeguato tempo ai colleghi per un esame approfondito del testo presentato, anche consentendo la presentazione di proposte di modifica; rammenta inoltre che nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza della Commissione si era ipotizzato, d'intesa con il collega Gusmeroli – che aveva peraltro preannunciato l'intenzione di presentare una proposta alternativa di parere – di depositare una proposta di parere già nella giornata di lunedì, a seguito dell'audizione del Ministro Gualtieri, per votarla il giorno successivo. Essendo nel frattempo slittato l'avvio della discussione in Assemblea del decreto-legge, si consente ora ai deputati, in analogia con quanto concordato, di disporre di 24 ore di tempo per l'esame della proposta di parere.

Galeazzo BIGNAMI (FDI) chiede alla Presidenza di verificare che la Commissione sia in numero legale.

Raffaele TRANO, *presidente*, con riferimento a quanto detto dal collega Gri-

maldi, fa presente di non essere al corrente di alcun accordo tra maggioranza e opposizione sui tempi di votazione del parere sul decreto-legge « Rilancio » e pertanto, avendo il relatore testé formulato la proposta di parere, ritiene vi siano tutte le condizioni per porlo in votazione già nella seduta odierna.

Galeazzo BIGNAMI (FDI) ribadisce la richiesta di verificare che la Commissione sia in numero legale.

Raffaele TRANO, *presidente*, rammenta al collega Bignami che la verifica del numero legale può essere richiesta da quattro deputati soltanto nel momento in cui la Commissione stia per procedere ad una votazione.

Nicola GRIMALDI (M5S) tiene a ribadire che lo scorso 10 giugno, d'intesa con il collega Gusmeroli, che peraltro presiedeva la seduta in qualità di Vicepresidente, si era deciso di procedere nel modo già illustrato al fine di permettere alle opposizioni una più attenta valutazione del testo del parere. L'apertura e la disponibilità nei confronti delle minoranze è peraltro testimoniata dal tenore dell'osservazione testé illustrata dal relatore, che recepisce una questione della quale anche l'opposizione aveva sottolineato l'importanza.

Marco OSNATO (FDI) fa presente che né lui né il collega Bignami erano al corrente dell'intesa tra maggioranza e opposizione richiamata dal collega Grimaldi e sottolinea la necessità di coinvolgere, in simili occasioni, anche il gruppo di Fratelli d'Italia.

Rileva come in realtà, ancora una volta, la maggioranza si dimostri disinteressata a ciò di cui il Parlamento va discutendo, e sia principalmente preoccupata di assicurare la presenza dei deputati in Commissione che evidentemente non è in grado di garantire; continua in tal modo a mancare di rispetto alle istituzioni, come dimostrato anche dall'infinita trattativa che si sta svolgendo in Commissione Bilancio sul decreto-legge in discussione.

Giulio CENTEMERO (LEGA) dopo essersi consultato con il proprio gruppo e con il Vicepresidente Gusmeroli e alla luce del fatto che il ministro Gualtieri si è reso indisponibile ad essere audito dalla Commissione Finanze, propone di porre in votazione già nella seduta odierna la proposta di parere sul provvedimento in esame.

Antonio MARTINO (FI), intervenendo a nome del gruppo di Forza Italia, ritiene anch'egli che si possa procedere alla votazione già nella seduta odierna.

Luca MIGLIORINO (M5S), *relatore*, ricorda che la proposta di posticipare la votazione del parere è volta a consentire lo svolgimento dell'audizione del ministro Gualtieri, richiesta dalla stessa opposizione. Secondo quanto appena concordato in sede di ufficio di presidenza, la Commissione è infatti in attesa che il Ministro indichi una nuova data per la sua audizione; in ogni caso, vi è comunque la possibilità che il Ministro prenda parte ai lavori della Commissione Bilancio nei prossimi giorni.

Raffaele TOPO (PD) rileva come l'intesa tra maggioranza e opposizione richiamata dal collega Grimaldi avesse come unico obiettivo quello di dare la possibilità alle opposizioni di fornire il loro contributo alla formulazione del parere sul decreto-legge « Rilancio ». Ritiene pertanto poco comprensibile la volontà di votare già nella seduta odierna, invitando i colleghi a compiere un ulteriore approfondimento sul provvedimento, eventualmente attendendo l'intervento del Ministro Gualtieri, sia esso in Commissione Finanze o in Commissione Bilancio. Invita inoltre i gruppi a rispettare l'accordo assunto in ufficio di presidenza, in base al quale – al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza e il necessario distanziamento nell'Aula della Commissione – il numero dei deputati presenti è proporzionalmente ridotto.

Nunzio ANGIOLA (MISTO) dichiara di non essere al corrente di alcun accordo tra

maggioranza e opposizione sui tempi di votazione del parere e ritiene che il provvedimento possa essere posto in votazione già nella seduta odierna.

Raffaele TOPO (PD) ribadisce che la limitata presenza dei deputati in Commissione è da attribuirsi esclusivamente al citato accordo di autolimitazione e sottolinea che, ove tale intesa non sia rispettata da tutti i gruppi, sarà necessario riunirsi in spazi che consentano la partecipazione della Commissione a ranghi completi.

Raffaele TRANO, *presidente*, ribadisce di non essere al corrente di alcun accordo tra maggioranza e opposizione sui tempi di esame del parere al decreto-legge « Rilancio ». Ricorda che il provvedimento è stato regolarmente incardinato e discusso e chiede ulteriori chiarimenti in ordine alle motivazioni che dovrebbero indurre la Presidenza a posticiparne la votazione.

Marco OSNATO (FDI) sottolinea la scorrettezza della maggioranza, che cerca di prendere tempo, affinché i colleghi assenti vengano rintracciati e raggiungano l'aula, prima di procedere alle votazioni.

Claudio MANCINI (PD) evidenzia la necessità di agire con correttezza, rispettando le regole concordate in ufficio di Presidenza, secondo le quali, nel periodo attuale di emergenza sanitaria, i gruppi parlamentari limitano la presenza dei deputati in Commissione. In alternativa, ci si può senz'altro riunire nella composizione plenaria della Commissione, ma occorre che ciò sia concordato.

Marco OSNATO (FDI) sottolinea il costante tentativo da parte del collega Mancini di imporre regole a proprio piacimento.

(Vive proteste da parte del deputato Mancini, cui seguono repliche del deputato Osnato).

Raffaele TRANO, *presidente*, invita i colleghi a moderare i toni e a permettere l'ordinato svolgimento dei lavori, anche consentendo al collega Mancini di completare il proprio intervento.

(Scambio di apostrofi).

Raffaele TRANO, *presidente*, constatata l'impossibilità di proseguire i lavori della Commissione, sospende la seduta e convoca immediatamente una riunione dell'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 12.45, riprende alle 13.15.

Raffaele TRANO, *presidente*, alla luce delle decisioni assunte in sede di Ufficio di Presidenza, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 13.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa.
(COM(2020)37 final).

Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione.
(COM(2020)440 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020.
(Doc. LXXXVI, n. 3).
(Parere alla XIV Commissione).

ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2500 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione Finanze,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2500, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

ricordato che il provvedimento reca numerose misure in tema di sanità per il complessivo rafforzamento del Servizio sanitario nazionale; a sostegno del lavoro, principalmente mediante la proroga degli ammortizzatori sociali; in favore degli enti territoriali, con l'obiettivo di far fronte alla riduzione delle entrate connessa alla crisi economica; rivolte all'attività delle pubbliche amministrazioni, accelerando e semplificando i procedimenti amministrativi, in particolare quelli aventi ad oggetto l'erogazione di benefici economici; a sostegno dei settori della cultura, dello spettacolo e dello sport, nonché del trasporto aereo, della mobilità sostenibile e del trasporto pubblico locale; in materia di immigrazione vengono introdotte nuove procedure di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati nei settori dell'agricoltura, della cura della persona e del lavoro domestico;

evidenziati inoltre gli interventi in favore del sistema scolastico, volti alla ripresa delle attività nell'anno scolastico 2020/2021; in particolare, l'articolo 231 del decreto-legge dispone lo stanziamento, per le istituzioni scolastiche statali e paritarie, sede di esame di Stato, di risorse finanziarie – pari a 39,23 milioni di euro nel 2020 – per il corretto svolgimento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2019/2020, al fine di assicurare la pulizia degli ambienti e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale durante le attività in presenza; in precedenza l'articolo 77 del decreto-legge 18/2020 (legge 27/2020) ha autorizzato la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020 per consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione di dotarsi di materiali per la pulizia straordinaria dei locali nonché di dispositivi di protezione e igiene personali; tali risorse, con il decreto ministeriale 20 marzo 2020, n. 186, sono state destinate a tutte le scuole (e non solo a quelle pubbliche) del sistema nazionale di istruzione, indicando i criteri di riparto; evidenziata in tale quadro l'opportunità che le risorse stanziate per la scuola siano destinate con assoluta priorità alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche, concentrando altresì la quota degli stanziamenti destinata alle scuole paritarie sul segmento 0-6 anni degli asili nido e della scuola dell'infanzia;

ricordato altresì che il provvedimento contiene un complesso e articolato sistema di misure fiscali e di sostegno finanziario alle imprese, tra cui l'esenzione dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata dell'acconto dell'IRAP 2020; un credito d'imposta per gli interventi di adeguamento alle prescrizioni sanitarie; la

definitiva soppressione delle c.d. clausole di salvaguardia e dei relativi aumenti IVA e accise; l'esonero, fino al 31 ottobre 2020, per gli esercizi di ristorazione, dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap); l'incremento del Fondo per le garanzie rilasciate da SACE; il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI; il recepimento della nuova disciplina degli aiuti di Stato; un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d'impresa, variabile in relazione al fatturato; misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese; misure specifiche per il sostegno del turismo;

rammentato che, nell'anno d'imposta 2019, con il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, c.d. « Crescita », convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, la scadenza ordinaria per il pagamento di saldo e primo acconto Irpef è stata prorogata al 30 settembre per i titolari di partita IVA che esercitavano attività per le quali erano stati approvati gli ISA; la proroga si applica anche a cosiddetti « minimi » e ai forfettari;

considerato che tale proroga fu disposta lo scorso anno per il ritardo dell'amministrazione finanziaria nell'individuazione dei nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), in sostituzione dei precedenti studi di settore; *a fortiori*, dato l'eccezionale stato di emergenza, e considerato che le imprese, e in generale tutti i contribuenti, nel corso del primo semestre 2020 hanno subìto una significativa riduzione di liquidità, si ritiene essenziale replicare le proroghe e le modalità di versamento di saldo e acconto IRPEF e IRES previste nel 2019, al fine di non pregiudicare, in particolare, la continuità aziendale con inevitabile ricadute sul gettito e quindi sui saldi di finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

in relazione alla grave crisi economica e di liquidità delle imprese e in generale di tutti i contribuenti, conseguente all'emergenza epidemiologica in corso, valuti la Commissione di merito l'opportunità di disporre la proroga dei termini di versamento relativi alle dichiarazioni dei redditi ai fini del calcolo delle imposte dovute a saldo per il 2019 e per il primo acconto relativo all'anno 2020.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 87

7-00438 Frassinetti, 7-00443 Casa, 7-00444 Sasso, 7-00450 Aprea, 7-00454 Toccafondi, 7-00480 Aprea, 7-00483 Casa: Misure in materia di istruzione, anche alla luce dell'epidemia di Covid-19 *(Seguito della discussione congiunta e rinvio)* 87

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017. C. 2121 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 90

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina di del generale di brigata Mauro Cipolletta a direttore generale del Grande progetto Pompei. Nomina n. 53 *(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 91

RISOLUZIONI

Martedì 23 giugno 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione Anna Ascani.

La seduta comincia alle 13.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00438 Frassinetti, 7-00443 Casa, 7-00444 Sasso, 7-00450 Aprea, 7-00454 Toccafondi, 7-00480 Aprea, 7-00483 Casa: Misure in materia di istruzione, anche alla luce dell'epidemia di Covid-19.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 27 maggio scorso.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che sulla stessa materia delle risoluzioni in titolo è stata assegnata alla Commissione anche la risoluzione 7-00501 Fusacchia, che sarà discussa congiuntamente alle altre.

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-CD-RI-+E), prima di illustrare la sua risoluzione, ritiene opportuno richiamare l'attenzione di tutti sul fatto che, mentre la Commissione discute le risoluzioni in titolo, sono in gestazione altri provvedi-

menti sulla scuola, rispetto ai quali bisogna quindi che la Commissione si coordini: si riferisce in particolare al decreto-legge « rilancio », che contiene disposizioni importanti sulla scuola e che è in corso di modifica, e alla riunione annunciata della Conferenza Stato-Regioni che dovrà discutere delle linee guida per la riapertura delle scuole in sicurezza.

A tale ultimo riguardo, osserva che le recenti audizioni di Patrizio Bianchi, per il Comitato di esperti costituito dalla ministra Azzolina, e di Agostino Miozzo, per il Comitato tecnico-scientifico, sono state deludenti in quanto non hanno fatto in nessun modo chiarezza sulle modalità e sui tempi della riapertura delle scuole. In generale, nota che il Comitato di esperti si è rimesso alle decisioni del Comitato tecnico scientifico, il quale, a sua volta, si è rimesso al Governo. Auspica a questo punto che il chiarimento possa giungere dalla Ministra dell'istruzione e che le questioni connesse alla ripresa delle attività didattiche possano essere finalmente discusse anche nel Parlamento, che finora è stato lasciato al margine delle decisioni sul futuro della scuola.

Venendo alla risoluzione di cui è primo firmatario, sottolinea in primo luogo che è stata sottoscritta trasversalmente da una ventina di deputati, appartenenti a più gruppi di maggioranza, alcuni dei quali membri di altre Commissioni. Il coinvolgimento di deputati di altre Commissioni è apparso necessario anche perché alcuni punti della risoluzione sono di pertinenza di Ministeri diversi da quello dell'istruzione, per esempio dove si parla del servizio di trasporto pubblico locale. Lo spirito che anima la risoluzione è quello di tentare di far capire che la scuola deve essere una priorità per tutti: non solo per la Commissione cultura, ma per tutto il Parlamento; non solo per il Ministero, ma per il Governo e per il sistema Paese nella sua interezza. Il senso politico della risoluzione è, quindi, quello di una « spinta » al Governo affinché ponga la scuola al centro della sua attenzione, come finora non ha fatto. La sua sensazione è che purtroppo si sia perso tempo e che anche l'estate stia per passare invano, mentre occorrerebbe agire rapidamente per fare in modo che la scuola riassuma in tempi certi il suo ruolo fondamentale. Avrebbe voluto vedere maggiore proattività, anche nelle comunità locali, per andare incontro alle legittime aspettative degli studenti e delle loro famiglie. Si rischia invece di alimentare aspettative irrealistiche, che andranno deluse.

Proprio perché questa è l'aspettativa e l'esigenza delle famiglie, la risoluzione impegna il Governo, innanzitutto, ad assicurare la riapertura delle scuole dal 1° settembre, e ad assicurarla per tutti gli studenti, non solo per quelli in ritardo nei percorsi di apprendimento. È evidente, infatti, che tutti gli studenti hanno subito un ritardo: al di là delle lezioni che si sono potute svolgere in modalità telematica, tutti gli studenti hanno subito un danno, a diversi livelli, per effetto del lungo periodo di chiusura delle scuole. È pertanto inopportuno prevedere per l'inizio di settembre soltanto il recupero formativo per gli studenti con debiti scolastici, in quanto per tutti sarà necessario recuperare quanto è andato perduto, anche in termini di esperienza di socialità e di rapporto diretto con i propri docenti.

Passando ad illustrare le dieci linee di indirizzo che la risoluzione indica come prioritarie nel campo della scuola e per l'avvio del prossimo anno scolastico, si sofferma in particolare sul primo di essi, che prevede una ricognizione e una valutazione dettagliata dell'esperienza della didattica a distanza. Senza questa ricognizione non sarà possibile individuare le situazioni di maggiore fragilità, il che è invece presupposto necessario per intervenire a contrastare le disuguaglianze che la didattica a distanza ha sicuramente accentuato, soprattutto a danno degli studenti in condizioni di maggior disagio sociale, di quelli con disabilità o con bisogni educativi speciali.

Dopo aver illustrato gli altri impegni richiesti al Governo, conclude invocando maggior attenzione per la gestione della lunga transizione della scuola verso la normalità e sottolineando l'ultimo impe-

gno chiesto al Governo: se si vuole davvero realizzare la scuola del futuro e farne il motore della crescita del Paese, servono risorse finanziarie importanti.

Paolo LATTANZIO (M5S), nel sottolineare la natura trasversale della risoluzione 7-00501, di cui è cofirmatario e che nasce da uno scambio di idee tutto interno al Parlamento, evidenzia che essa giunge dopo due audizioni – quella del Comitato di esperti e quella del Comitato tecnico scientifico – alquanto deludenti a fronte delle aspettative che avevano polarizzato, in quanto non hanno chiarito in che modo la scuola riprenderà la sua attività.

Evidenzia quindi che la risoluzione in argomento vuole dare un preciso contributo alla riflessione sugli interventi necessari per la scuola, focalizzando la discussione su tre assi principali: quello dei fondi, affinché alla scuola sia dato un peso maggiore in sede di riparto dei finanziamenti nazionali ed europei; quello del protagonismo dei ragazzi e delle ragazze, che devono essere ascoltati e messi al centro dei patti territoriali educativi; e, infine, quello del piano pedagogico nazionale, che è necessario per dare indicazioni precise, anche da un punto di vista logistico, a famiglie e dirigenti scolastici per la creazione della scuola post-Covid-19. In proposito invita a non sottovalutare le ricadute negative, in termini educativi e sociologici, di molte scelte effettuate in nome della sicurezza, come quella di far rientrare a scuola il 1° settembre solo gli studenti ai quali è stato attribuito un debito scolastico. In questo modo si corre il rischio di apporre su alcuni una sorta di stigma sociale che non farebbe che alimentare le disuguaglianze che è invece importante combattere, e che si possono combattere garantendo modalità di ripresa non discriminanti né ghettizzanti.

Ricorda che in nome della sicurezza è stata effettuata una sospensione di diritti primari che vanno quanto prima ripristinati per scongiurare disastri pedagogici e per orientare nella giusta direzione il percorso della scuola. Si riferisce, in particolare, al diritto allo studio e al diritto al gioco, la cui mancanza ha provocato un disagio che è stato somatizzato da molti ragazzi e si è tradotto in nuovi disagi. Specifica che la richiesta contenuta nella risoluzione di riaprire le scuole dal 1° settembre per tutti, e non solo per alcuni, nasce appunto dalla convinzione che tutti gli studenti e le studentesse hanno subito un *deficit* educativo e sociologico e che occorre colmarlo prima possibile.

Riferendosi poi all'audizione di Patrizio Bianchi, ritiene che alcuni ragionamenti su una maggiore attenzione alle fragilità, sull'ampliamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e sulla personalizzazione dell'offerta formativa riflettano una comune sensibilità e si dice convinto che da questi temi, insieme con quello dell'edilizia scolastica, occorra ripartire, iniziando a lavorare sin da ora.

Invita a riflettere sul ruolo che si vuole assegnare alla scuola e a trarre le conseguenze: nel senso che – se si vuole riconoscere centralità alla scuola, all'istruzione dei bambini e delle bambine – occorre prendere atto che è necessario un forte riconoscimento economico.

Conclude il suo intervento ricordando la figura di Giulio Giorello, scomparso da pochi giorni, la cui ammirevole capacità di incrociare i saperi è stata di esempio per tutti.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), intervenendo sull'organizzazione dei lavori, preannuncia la presentazione di una risoluzione anche del gruppo del Partito democratico in materia di istruzione. Segnala quindi che la risoluzione discussa oggi sposta in parte l'attenzione rispetto alle altre risoluzioni già presentate, le quali, alla luce dei nuovi provvedimenti approvati o in corso di approvazione in materia di scuola, rischiano di apparire datate. Riterrebbe quindi opportuno che i contenuti di tutte le risoluzioni in titolo venissero rivisti dai presentatori e che si lavorasse tutti per raggiungere un equilibrio finale che consenta alla Commissione di essere unita e quindi più incisiva nel fare le sue richieste al Governo.

Valentina APREA (FI) dissente dalla deputata Piccoli Nardelli. È vero che le risoluzioni già presentate possono apparire superate, ma non condivide la proposta di un loro aggiornamento, che implicherebbe a molti un lavoro solitario e forse inutile, dato che di scuola si sta discutendo su molti tavoli contemporaneamente. Propone, piuttosto, di lavorare tutti insieme, anche informalmente, per giungere presto a una sintesi condivisa che consenta di far arrivare la voce della Commissione anche agli altri tavoli in cui si sta discutendo di scuola.

Luigi GALLO, *presidente*, preso atto che vi sono altre richieste di intervento, propone di rinviare la discussione ad altra seduta, per passare alla trattazione degli altri punti previsti all'ordine del giorno di oggi.

La Commissione concorda.

Luigi GALLO, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 giugno 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione Anna Ascani.

La seduta comincia alle 13.45.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017.
C. 2121 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco BELLA (M5S), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, in sede consultiva, alla Commissione affari esteri sul disegno di legge n. 2121 – già approvato dal Senato, il 25 settembre 2019 – il quale prevede « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017 ». Ricorda che le relazioni tra l'Unione europea e l'Australia si basano sull'Accordo quadro di partenariato stabilito nel 2008, mentre i negoziati per la conclusione di un Accordo quadro più completo hanno avuto inizio nel 2011 e sono attualmente in fase di applicazione provvisoria, in attesa del completamento delle procedure di ratifica in corso nell'UE e nei suoi Stati membri. L'Accordo consolida e rafforza i tre pilastri della collaborazione tra le Parti: la cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza di interesse comune; la cooperazione economica e commerciale; la cooperazione settoriale, relativa a ricerca e innovazione, istruzione e cultura, migrazione, lotta contro il terrorismo, lotta contro criminalità organizzata e criminalità informatica, cooperazione giudiziaria, tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

L'accordo si compone di 64 articoli, suddivisi in dieci titoli. Si tratta in particolare di: Finalità e fondamenti dell'accordo (titolo I); Dialogo politico e cooperazione in materia di politica estera e sicurezza (titolo II); Cooperazione in materia di sviluppo globale e aiuti umanitari (titolo III); Cooperazione in materia economica e commerciale (titolo IV); Cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza (titolo V); Cooperazione nei settori della ricerca, dell'innovazione e della società dell'informazione (titolo VI); Cooperazione nei settori dell'istruzione e della cultura (titolo VII); Cooperazione nei settori dello sviluppo sostenibile, dell'energia e dei trasporti (titolo VIII); Quadro istituzionale (titolo IX) e Disposizioni finali (titolo X).

Con riguardo alle materie di riferimento della VII Commissione, segnala che gli articoli 41 e 42 (Titolo VI) recano

norme in materia di cooperazione nei settori della ricerca, dell'innovazione e della società dell'informazione. In particolare, con l'articolo 41 le Parti convengono di rafforzare la cooperazione nei settori della scienza, ricerca e innovazione, previo esame del Comitato misto istituito secondo l'articolo 56 dell'Accordo, migliorando le possibilità a disposizione degli attori pubblici e privati e delle piccole e medie imprese, potenziando le varie infrastrutture di ricerca, finanziando e definendo le priorità e intensificando la mobilità dei ricercatori per ottenere risultati reciprocamente vantaggiosi in campo commerciale e sociale. Con l'articolo 42 le Parti convengono di scambiarsi opinioni sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare sulle politiche e sulle normative riguardanti le comunicazioni elettroniche, le licenze, la tutela della privacy, la sicurezza delle reti internet e l'efficienza delle autorità di regolamentazione del settore.

Gli articoli 43 e 44 (Titolo VII) disciplinano, invece, la cooperazione nei settori dell'istruzione e della cultura. In base all'articolo 43, le Parti cooperano nel settore dell'istruzione per sostenere le opportunità lavorative a favore dei giovani, attraverso la mobilità di studenti, docenti, personale amministrativo e la promozione dello scambio di esperienze e di know-how. L'articolo 44 stabilisce la promozione di una cooperazione più stretta nei settori culturali e creativi attraverso la realizzazione di iniziative culturali, la circolazione di professionisti e di opere d'arte, il dialogo interculturale tra le organizzazioni della società civile, il dialogo politico in sede UNESCO, la cooperazione culturale nell'ambito dell'ASEM e le attività della Fondazione Asia-Europa (ASEF).

Il disegno di legge è composto dai consueti quattro articoli, che contengono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione; la clausola di invarianza finanziaria; e l'entrata in vigore della legge a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Conclude, formulando una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 giugno 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione Anna Ascani.

La seduta comincia alle 13.50.

Proposta di nomina di del generale di brigata Mauro Cipolletta a direttore generale del Grande progetto Pompei.
Nomina n. 53.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatrice*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere al Governo sulla nomina del Direttore generale del Grande Progetto Pompei, prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91. Al riguardo, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo propone di riconfermare, fino al 31 dicembre 2020, il Generale di brigata Mauro Cipolletta, che già riveste l'incarico, essendo stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2018, fino al 31 dicembre 2019. Sulla proposta di nomina del Generale Cipolletta la VII Commissione aveva espresso, a suo tempo, parere favorevole, il 7 febbraio 2018.

Per inquadrare il ruolo del Direttore generale del Grande Progetto Pompei, ricorda che il decreto-legge n. 91, recante

« Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo », ha previsto una disciplina specifica per l'area archeologica di Pompei.

L'articolo 1 del citato decreto, in particolare, è riservato alle disposizioni urgenti per la realizzazione del Grande Progetto Pompei. Tale articolo ha previsto la nomina di un Direttore generale di progetto, coadiuvato da una struttura di supporto, e di un Vice Direttore generale vicario. Al Direttore generale di progetto sono stati affidati specifici compiti, con la specifica che gli stessi devono essere svolti in stretto raccordo con la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. Nello specifico, il Direttore generale di progetto deve definire e approvare i progetti degli interventi di messa in sicurezza, restauro e valorizzazione previsti nel « Grande Progetto Pompei », assicurare l'efficace e tempestivo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori e l'appalto dei servizi e delle forniture necessari, nonché seguire la fase di attuazione ed esecuzione dei relativi contratti; assicurare supporto organizzativo e amministrativo alle attività di tutela e valorizzazione di competenza della Soprintendenza; informare ogni sei mesi il Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del cronoprogramma (l'undicesima relazione semestrale al Parlamento è stata trasmessa con lettera del 19 settembre 2019); collaborare per assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici, anche al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, nel quadro del Protocollo di legalità stipulato con la Prefettura.

Inoltre, ricorda che il Direttore generale di progetto è stato preposto all'Unità « Grande Pompei », della quale lo stesso decreto-legge n. 91 del 2013 ha previsto la costituzione per consentire il rilancio economico sociale e la riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione Unesco « Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata », dotandola di autonomia amministrativa e contabile.

Ricorda che l'incarico del Generale Cipolletta era scaduto il 31 dicembre 2019. Il Ministro Franceschini, come si legge nella comunicazione con cui è stato chiesto il parere parlamentare, ha espresso l'auspicio che il Generale Cipolletta possa continuare a svolgere l'importante incarico di Direttore generale. L'auspicio nasce dalla considerazione del servizio reso dal Generale e dei risultati conseguiti, nonché dell'opportunità di proseguire nel completamento delle numerose iniziative fin qui intraprese. La scelta è stata condivisa dal Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri, mentre il Ministro della difesa ha approvato la richiesta di proroga del richiamo in servizio del Generale nell'attuale posizione d'impiego fino al 31 dicembre prossimo.

Evidenzia che il profilo del Generale Cipolletta è sicuramente di alto livello e di indubbia competenza, come peraltro egli stesso ha avuto modo di dimostrare nello svolgimento del suo incarico, per il quale, ricordo, si è scelto di avvalersi di ufficiali dell'Arma dei Carabinieri per sottolineare anche la necessità di vigilare non solo sulla celerità e qualità dei lavori, ma anche sui requisiti morali, alzando argini rispetto a sempre possibili infiltrazioni della criminalità.

Per ogni approfondimento sul profilo del Generale Cipolletta rinvia al *curriculum* trasmesso dal Governo insieme alla richiesta di parere.

Luigi GALLO, *presidente*, comunica che intende proporre all'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi un'audizione del Generale Cipolletta, anche per conoscere i seguiti dati alla risoluzione n. 8-00006, approvata dalla Commissione nel 2018, che aveva ad oggetto la valorizzazione dell'area culturale circostante il sito di Pompei.

Luigi CASCIELLO (FI), premessa la sua posizione favorevole sulla conferma del Generale Cipolletta nell'incarico, ritiene

discutibile in linea di principio che il criterio di scelta sia quello di ricorrere ad alti ufficiali dell'Arma dei Carabinieri in chiave di contrasto alla criminalità organizzata. Reputando che tale criterio riveli una sorta di pregiudizio nei confronti della regione Campania, in quanto per altri territori non si adopera lo stesso criterio, ricorda che non tutti gli imprenditori campani sono sospettabili di collusione con la criminalità organizzata come non tutti i comuni della regione sono infiltrati. Ciò premesso, condivide la proposta del presidente di sentire il generale Cipolletta in audizione, anche per conoscere le ragioni degli evidenti ritardi nei lavori presso l'area archeologica di Pompei, che, comunque, non ritiene necessariamente imputabili al direttore del progetto.

Luigi GALLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01306 Mollicone: rischi per la salute dei cittadini derivanti dall'emergenza rifiuti nella Capitale 94

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 97

5-02581 Paita: interventi di salvaguardia ambientale della costa ligure a seguito dei continui fenomeni di erosione del litorale 95

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 100

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 96

AVVERTENZA 96

INTERROGAZIONI

Martedì 23 giugno 2020. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente, il territorio e la tutela del territorio e del mare, Roberto Morassut.

La seduta comincia alle 13.30.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-01306 Mollicone: rischi per la salute dei cittadini derivanti dall'emergenza rifiuti nella Capitale.

Il sottosegretario Roberto MORASSUT, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*. Premette che si tratta di un argomento molto datato e che quindi la risposta si trasforma in una narrazione di fatti probabilmente già conosciuti dall'interrogante, che sono riferiti al passato, che pur essendo un meccanismo inevitabile per questo tipo di procedure si amplifica in questo caso dato il ritardo nella risposta.

Federico MOLLICONE (FDI), replicando, riconosce al rappresentante del Governo, anche in ragione degli incarichi prestigiosi assunti in passato nella giunta capitolina, di aver mostrato un'approfondita conoscenza e di aver svolto una meticolosa ricostruzione delle situazioni oggetto dell'interrogazione. Deve però rimarcare che è inaccettabile il notevole lasso di tempo intercorso tra la seduta odierna e le vicende gravi e connotate da urgenza che hanno visto una situazione di crisi nella gestione dei rifiuti nella regione, e segnatamente nella città di Roma, enti entrambi gestiti da personalità appartenenti all'attuale coalizione di governo. La crisi è stata arginata al tempo solo grazie all'aiuto concreto del Presidente della re-

gione Abruzzo Marsilio, che per appartenenza politica e sensibilità istituzionale non si è sottratto alla richiesta di ricevere da Roma e dal Lazio quantità ingenti di rifiuti.

È notizia di queste ore che il Commissario dell'Unione europea in materia di ambiente, Virginijus Sinkevicius ha nuovamente ribadito – proprio in relazione alla situazione del Lazio – che il trasferimento nell'ambito del territorio nazionale di rifiuti è certamente legittimo, ma non risolve i problemi, che andrebbero invece affrontati con una visione e una strategia di lungo periodo verso la logica « rifiuti zero » che le giunte di centrodestra al comune e alla regione avevano impostato ma che sono state colpevolmente abbandonate da quelle attuali.

Per tali ragioni si dichiara insoddisfatto della risposta per il merito e, ancora una volta, per il metodo caratterizzato dal ritardo nel dare seguito al suo atto di sindacato ispettivo, come anche al precedente, al cui riguardo manifesta invece interesse dal momento che l'erosione costiera è un fenomeno di grande rilevanza, che riguarda ad esempio anche il litorale di Fregene.

5-02581 Paita: interventi di salvaguardia ambientale della costa ligure a seguito dei continui fenomeni di erosione del litorale.

Silvia FREGOLENT (IV), in accordo con la presentatrice, sottoscrive l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Roberto MORASSUT, ribadendo le considerazioni già espresse con riguardo all'interrogazione precedente relativamente ai tempi di risposta all'atto in esame, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Silvia FREGOLENT (IV), in qualità di cofirmataria, ringrazia il sottosegretario per la risposta, che evidenzia l'origine della questione oggetto dell'interrogazione, datandola al 2018, anche se gli eventi erosivi risalgono a tempi più remoti e sono continuati anche dopo il 2018. Da torinese evidenzia come la Liguria, che rappresenta un litorale conosciuto, in quanto il più vicino e accessibile per gli abitanti della propria regione, risente di numerosi problemi di erosione costiera, anche per la configurazione delle spiagge, come dimostra la spiaggia di Alassio, che praticamente non esiste più.

Apprezzando favorevolmente le misure economiche poste in essere per dare ristoro alle attività economiche che hanno perso fatturato, sottolinea la mancanza da parte dei territori di una politica ambientale ad ampio spettro. Osserva infatti che i problemi ambientali vengono presi in considerazione solo successivamente al verificarsi di un evento calamitoso, come nel caso di specie e come, ad esempio, per il fenomeno dell'acqua alta a Venezia.

A suo giudizio la questione ambientale più importante e prioritaria da affrontare è il contrasto al consumo di suolo, che nella regione Liguria registra un tasso decisamente elevato, non essendoci più spazi verdi se non per la floricoltura e la coltivazione del basilico. Ricorda, al riguardo, che nella scorsa legislatura la proposta di legge avente ad oggetto il contrasto consumo di suolo è stata approvata dalla Camera ma purtroppo si è arenata al Senato.

Sottolinea, infatti, che sulla promessa di costruire si basano le campagne elettorali degli esponenti di tutti i colori politici, che si tratti di porti, seconde case o alberghi. Ritiene invece che la prossima giunta ligure, qualunque sia il partito che rappresenti, dovrà fare una seria politica ambientale anche per far rinascere il tratto di costa di 32 km che, come evidenziato nella risposta, è destinato a scomparire.

Ritenendosi in ogni caso soddisfatta per il tenore della risposta e per le misure sin qui adottate per contrastare il fenomeno erosivo, auspica che il Governo solleciti una riunione della conferenza Stato re-

gioni su questo tema, affinché venga affrontato nella sua completezza per tutto il territorio nazionale.

Il sottosegretario Roberto MORASSUT auspica che nell'ambito dell'esame del collegato ambientale, che ha registrato alcuni ritardi a causa della emergenza epidemiologica, possa trovare spazio un'adeguata discussione sui temi ambientali sottolineati dagli interroganti.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 23 giugno 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-03151 Muroni: problematiche connesse al progetto per il collettamento e la depurazione dei reflui della sponda bresciana del lago di Garda.

ALLEGATO 1

5-01306 Mollicone: rischi per la salute dei cittadini derivanti dall'emergenza rifiuti nella Capitale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle questioni poste, si rappresenta, innanzitutto che, come noto, la Regione Lazio, con Ordinanza del 5 luglio 2019, adottata ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ha previsto una serie di azioni da intraprendere per il superamento della situazione di criticità connessa al sistema di raccolta dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale, a causa della ridotta disponibilità impiantistica a supporto della chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti.

L'ordinanza, in sintesi, ha prescritto quanto segue:

ai seguenti operatori: AMA S.p.A., E. Giovi S.r.l. – Amministrazione Giudiziaria per gli impianti TMB 1 e 2 di Malagrotta, Ecologia Viterbo S.r.l., Rida Ambiente S.r.l., SAF S.p.A, Porcarelli Gino & C, Ecosystem S.p.A., CSA e Acea Ambiente S.r.l. per l'impianto di termovalorizzazione, di operare con decorrenza immediata al massimo della capacità di trattamento autorizzata su base giornaliera, garantendo i trattamenti anche nei festivi, secondo le richieste che AMA formalizzerà, garantendo le prestazioni stabilite dalle BAT di settore al minimo di quanto stabilito nei vari flussi di trattamento;

agli impianti TM e TMB/TBM, con decorrenza immediata, di privilegiare la predetta capacità di trattamento con i rifiuti aventi EER 200 301;

di procedere allo svuotamento delle fosse di ricezione dei rifiuti indifferenziati quando ciò sia possibile, anche in deroga a specifiche prescrizioni indicate nelle autorizzazioni integrate ambientali;

di ricorrere al deposito temporaneo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per necessità riconducibili all'allontanamento degli scarti;

a tutti gli operatori e, in particolare, ad ACEA Ambiente S.r.l., società indirettamente controllata da Roma Capitale, di procrastinare tutte le manutenzioni; programmate successivamente alla 32ª settimana, tenuto conto del fisiologico calo della produzione di rifiuti nel mese di agosto;

ad AMA S.p.A. di attivare, entro 7 giorni, l'impianto mobile già autorizzato e presentare una relazione sulla situazione dello stesso;

agli operatori degli impianti Lazio Ambiente S.r.l (Colleferro), MAD S.r.l. (Civitavecchia e Roccasecca) ed Ecologia Viterbo S.r.l. di garantire la massima operatività, con turni ulteriori di lavoro anche nei festivi per soddisfare le richieste di smaltimento degli scarti prodotti dal ciclo dei rifiuti urbani.

Inoltre, allo scopo di monitorare il perseguimento degli obiettivi ordinati, viene affidato ad Arpa Lazio il compito di verificare il rispetto delle prescrizioni.

Si chiede inoltre ad AMA S.p.A. di provvedere alla immediata pulizia, raccolta dei rifiuti e disinfezione/disinfestazione in adiacenza di siti sensibili, provvedere alla pulizia e alla raccolta dei rifiuti nel restante territorio di Roma Capitale, di incrementare il numero dei cassonetti, assicurando la provvista dei

primi 300 cassonetti entro 3 giorni, di mettere a disposizione più mezzi per la raccolta dei rifiuti, sia differenziata che indifferenziata, stradale o porta a porta, anche con l'ausilio di ditte appaltatrici; garantite raccolta, trasporto e lavorazioni nei propri impianti anche nei giorni festivi, assicurare la funzione di trasferenza nell'ambito del territorio di Roma Capitale verso gli impianti di trattamento, mantenendo in esercizio il sito attualmente autorizzato o individuando uno o più siti alternativi, anche di trasbordo, da avviare all'esercizio entro 15 giorni.

Al fine di verificare la realizzazione e l'efficacia delle azioni intraprese, è stata, inoltre, attivata, come noto, una Cabina di regia tra Regione Lazio, Roma Capitale, e AMA S.p.A., alla quale partecipa anche il Ministero dell'ambiente, che ha svolto, con frequenza settimanale, il monitoraggio dello stato di attuazione dell'Ordinanza richiamata.

In merito ai lavori della citata Cabina di regia nonché alle modalità con le quali si sta procedendo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani di Roma Capitale, è stata attivata sul sito istituzionale del Comune una pagina dedicata. In tale pagina sono pubblicati i verbali dei lavori della Cabina per il monitoraggio dell'ordinanza nonché altri documenti rilevanti.

Successivamente, in considerazione del perdurare di uno scenario suscettibile di forti criticità, la Regione Lazio, con Ordinanza del 30 settembre 2019, ha prorogato il termine della validità della precedente. Ordinanza al fine di consentire la definizione dell'accordo con la Regione Marche, le modalità di implementazione della raccolta differenziata, nonché per attendere, la ripresa del funzionamento dell'impianto TMB di Malagrotta.

Tuttavia, vista l'estrema fragilità impiantistica in cui versa il territorio di Roma Capitale si è resa necessaria l'adozione dell'ulteriore Ordinanza del 27 novembre 2019. La Regione, con tale provvedimento nelle more dell'individuazione di soluzioni impiantistiche di natura strutturale, ha disposto tra l'altro l'immediata proroga di operatività della discarica di Colle Fagiolara (gestita da Lazio Ambiente S.p.A.) fino alla data del 15 gennaio, termine: non ulteriormente prorogabile.

Nello specifico, con tale ultima Ordinanza, si è provveduto a costituire, con effetto immediato, una struttura tecnica composta da 3 rappresentanti individuati rispettivamente dalla Regione Lazio, dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, e da Roma Capitale, avente il mandato di predisporre, entro, 5 giorni dalla notifica della suddetta Ordinanza, il documento tecnico contenente gli elementi preordinati all'individuazione di uno, o più siti, ovvero impianti, sul territorio di Roma Capitale, da destinare a operazione di smaltimento per i rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti solidi urbani ed aventi EER 191212, EER190501 e EER 190503 prodotti dagli impianti contrattualizzati per il trattamento dei rifiuti urbani prodotti da Roma Capitale.

Successivamente, la Giunta Capitolina, con deliberazione n. 325 del 31 dicembre 2019, in applicazione della citata Ordinanza, ha individuato, quale sito per un impianto di smaltimento dei rifiuti residuati dal trattamento dei rifiuti urbani, l'area ricadente in località Monte Carnevale nel territorio comunale di Roma Capitale.

Considerato che, a seguito delle numerose interlocuzioni tra la Regione Lazio, Roma Capitale e AMA S.p.A., è stato composto un quadro complessivo di iniziative amministrative e azioni programmatiche finalizzate a perseguire, entro il 31 dicembre 2022, la messa in opera dell'impiantistica di smaltimento nel territorio di Roma Capitale, la Regione Lazio, con Ordinanza dell'8 gennaio 2020, ha dichiarato la cessazione degli effetti dell'Ordinanza precedente e ordinato ulteriori disposizioni operativo-gestionali agli impianti a supporto della chiusura del ciclo dei rifiuti indifferenziati di Roma Capitale.

Si rappresenta, inoltre, che Roma Capitale, con riferimento alla discarica di Colle Fagiolara, ha richiesto ad AMA un aggiornamento sulla gestione dei flussi

dei rifiuti raccolti, nonché di evidenziare eventuali criticità gestionali conseguenti e, contestualmente, di fornire con urgenza un quadro dello stato della raccolta nei vari quadranti del territorio capitolino, con la stima dei quantitativi di rifiuti che ancora permangono presso le postazioni stradali e delle tempistiche di recupero della funzionalità ordinaria del servizio.

AMA S.p.A., con nota del 16 gennaio 2020, ha fornito riscontro comunicando in particolare che « al momento non si segnalano criticità nella gestione dei flussi di rifiuto indifferenziato a seguito della chiusura della discarica di Colle Fagiolara, in quanto, gli impianti della Regione Lazio e quelli della Regione Abruzzo garantiscono, congiuntamente alla capacità di trattamento di AMA, il trattamento di tutti i rifiuti indifferenziati gestiti da AMA per l'anno 2020 ».

Per completezza di informazione, si rappresenta quanto evidenziato da Roma Capitale che, a partire da luglio 2019, ha messo in atto ulteriori azioni al fine di superare le richiamate criticità e, al contempo, evitare situazioni che possano compromettere la salute pubblica e la salvaguardia ambientale.

Nello specifico e stata emessa l'Ordinanza 127 del 4 luglio 2019 per l'utilizzo dell'area di Saxa Rubra per attività di trasbordo di rifiuti urbani indifferenziati; l'Ordinanza n. 153 del 5 agosto 2019, con la quale si è disposto il divieto per i non residenti di conferire, nel circuito di raccolta di Roma Capitale, rifiuti urbani prodotti nel territorio di altri Comuni e, contestualmente, il divieto a tutta la cittadinanza di utilizzo di sacchi non trasparenti per il conferimento della frazione multimateriale leggero (plastica e metalli) e per la frazione indifferenziata/secco residuo.

Infine, si ritiene opportuno rappresentare che AMA S.p.A. sta predisponendo il nuovo Piano Industriale 2020-2024 che, tenendo conto degli attuali flussi di raccolta, trattamento e smaltimento sia della differenziata che della indifferenziata, presenta un'analisi multiscenari per colmare l'attuale « gap impiantistico » nel rispetto della sostenibilità ambientale e dell'attuale stato dell'arte tecnologico e industriale.

In merito alla riqualificazione e gestione del verde pubblico, Roma Capitale ha fatto presente che, oltre agli appalti in corso di esecuzione, con fondi giubilari per la manutenzione del verde verticale e all'appalto in essere per la manutenzione del verde orizzontale, sono in fase di realizzazione circa 35 interventi di riqualificazione su parchi, ville ed aree verdi. È stata inoltre avviata la progettazione preliminare per ulteriori 16 interventi su aree verdi ed è stata realizzata la progettazione preliminare per 23 nuove opere.

Si sta inoltre avviando a conclusione la procedura di gara per la realizzazione di un accordo quadro suddiviso in 8 lotti, avente ad oggetto la manutenzione del verde orizzontale dei giardini di Roma Capitale, per un valore triennale pari ad euro 48 milioni circa. E altresì in corso di espletamento l'appalto per la realizzazione di un accordo quadro, suddiviso in 8 lotti, avente ad oggetto la manutenzione del verde verticale per un valore triennale pari ad euro 60 milioni circa.

Infine, si evidenzia che è in corso la riorganizzazione strutturale e il potenziamento del Servizio Giardini di Roma, al fine di renderne più organico ed incisivo l'ambito di intervento.

ALLEGATO 2

5-02581 Paita: interventi di salvaguardia ambientale della costa ligure a seguito dei continui fenomeni di erosione del litorale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle questioni poste, si rappresenta, in via preliminare, quanto comunicato dalla Regione Liguria, con particolare riferimento alla mareggiata del 30 ottobre 2018.

Nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 il territorio della Regione Liguria è stato, infatti, interessato da avversità atmosferiche culminate in una eccezionale mareggiata, con tempi di ritorno di oltre cento anni, che hanno determinato un danno di oltre 500 milioni di euro ai diversi comparti pubblico, privato ed economico con la conseguente dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 e all'iniziale stanziamento di risorse pari a euro 6.500.000,00 per l'attuazione dei primi interventi urgenti. Con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 2018 sono state disposte le attività di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi e per la realizzazione degli interventi previsti.

Successivamente, con la Legge di Bilancio 2019 e, a seguire, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, sono state assegnate le seguenti risorse:

8.000.000 di euro per la realizzazione di interventi di progettazione e ripristino di opere a mare, danneggiate sul territorio della Regione Liguria dagli eventi meteorologici marini verificatisi il 29 e 30 ottobre 2018;

102.673.782,25 milioni di euro per l'anno, 2019 e 115.508.005,03 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Inoltre, con l'articolo 24-*quater*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, sono state attribuite ulteriori risorse alla Regione Liguria pari a 21.695.075,15 milioni di euro per l'anno 2019 e 4.620.762,41 milioni di euro per l'anno 2020.

Con Delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2019 sono state assegnate alla Regione Liguria ulteriori risorse per euro 29.022.932,33 finalizzate alle prime misure di sostegno a privati e attività produttive.

Il Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE) da parte della Commissione europea attribuisce, infine, alla Regione Liguria l'importo di euro 26.946.827,00.

Per quanto concerne gli interventi di somma urgenza e messa in sicurezza strutturale sul patrimonio pubblico, la Regione: ha fatto presente che con il primo provvedimento utile, il decreto n. 1/2019, il Commissario Delegato è intervenuto per fronteggiare le spese di prima emergenza sostenute dagli Enti locali per assistere la popolazione e per il supporto agli interventi di soccorso attuati dalle competenti strutture operative nelle fasi di allarme. Il costo sostenuto è stato pari ad euro 7.471.912,70.

Ulteriori interventi di prima urgenza attuati dagli Enti locali hanno trovato supporto da parte del Commissario Delegato mediante il decreto n. 10/2019, che ha previsto un impegno di risorse pari ad euro 21.695.075,15.

Con il piano degli investimenti approvato mediante il Decreto del Commissario n. 4/2019, successivamente aggiornato,

sono stati, inoltre, programmati gli interventi di ripristino strutturale dei danni che hanno interessato il territorio regionale nel corso degli eventi dell'ottobre 2018. Ma numerosi e diffusi sono stati i danni determinati dalla mareggiata alle infrastrutture strategiche quali le opere di difesa della costa, le strutture dei servizi essenziali e alla viabilità su tutto il territorio regionale. L'importo complessivo degli investimenti programmati ammonta, per l'annualità 2019, ad euro 44.398.353,74.

Il Piano degli investimenti per l'annualità 2020 è stato approvato con il decreto del Commissario Delegato n. 8/2020. Con tale provvedimento il Commissario ha programmato la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico nonché interventi finalizzati all'aumento del livello di resilienza delle strutture e delle infrastrutture strategiche pubbliche.

La Regione ha, infine, segnalato che nell'ambito delle procedure di ripristino del danno occorso a favore dei soggetti privati, produttivi, economici, agricoli, della pesca e dell'acquacoltura si è provveduto all'approvazione dei bandi per il perfezionamento delle segnalazioni di danno pervenute ai fini del riconoscimento delle modalità contributive previste, « Misura 1 » e « Misura 2 ».

Con Decreto del Commissario sono state quindi definite le Procedure contributive « Misura 1 » ai sensi dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 a favore di privati, attività produttive, economiche, agricole, della pesca e dell'acquacoltura. Con successivi decreti sono state definite, invece, le procedure contributive « Misura 2 » rispettivamente a favore dei soggetti iscritti alla Camera di Commercio, a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura danneggiate ed infine a favore di soggetti privati, persone fisiche, condomini.

Successivamente, il Commissario Delegato, con propri decreti ha approvato gli elenchi dei soggetti ammessi ai benefici previsti e dei relativi contributi spettanti, per l'importo complessivo di euro 58.275.428,51, rispettivamente per le famiglie e i condomini, per le attività economiche, produttive e i professionisti titolari di partita iva ed infine per le imprese agricole; della pesca e dell'acquacoltura.

Fermo restando quanto fin qui esposto con specifico riferimento alle problematiche riguardanti la Regione Liguria, per quanto attiene i compiti di rilievo nazionale in materia di erosione costiera, preme, altresì evidenziare che l'elevata criticità connessa all'erosione in Italia è ben nota al Ministero dell'ambiente.

Come risulta, infatti, da uno studio del Ministero del 2017, al 2012 si registrano oltre 90 km di tratti di spiaggia in arretramento, di cui 669 chilometri a potenziale rischio di erosione che minacciano direttamente beni esposti (abitati, strade infrastrutture, ferrovie, e altro). La situazione al 2020 ha subito un peggioramento in quanto continuano a registrarsi arretramenti della costa soprattutto in corrispondenza delle foci fluviali a causa del diminuito; apporto di sedimenti dall'entroterra alla costa.

Il fabbisogno economico nazionale complessivo per la risoluzione di tali situazioni di potenziale rischio è molto elevato e supera i 4.000 milioni di euro. I programmi di finanziamento dovranno essere, pertanto, orientati primariamente alla messa in sicurezza, in maniera efficace e duratura, dei beni esposti non delocalizzabili.

Dallo stesso studio del 2017 si evidenzia che, nella Regione Liguria, dal 1960 al 2012, risultano in arretramento complessivi 46 chilometri di tratti costieri; sono in avanzamento invece complessivi 67 chilometri su un totale di 406 chilometri di costa regionale. I tratti a potenziale rischio sono 32 chilometri (pari all'8 per cento circa del totale) per la sistemazione dei quali sono stati stimati fabbisogni economici per 130-210 milioni di euro.

Il Ministero dell'ambiente ha, inoltre, sottoscritto il 6 aprile 2016 un Protocollo di Intesa con tutte le Regioni Rivierasche per la redazione di « Linee guida nazionali per la difesa delle coste » pubblicate nel marzo 2017 e dicembre 2018 sul sito

istituzione di ISPRA, al fine di rappresentare il riferimento tecnico più aggiornato per gestire la problematica dell'erosione delle spiagge.

Tale protocollo di intesa rappresenta un primo passo utile per avviare un corretto percorso di studio del sistema costiero nazionale al fine di determinare i reali fenomeni che causano l'erosione e i conseguenti effetti di instabilità, sulla base del quale avviare, a scala di ambito fisiografico costiero, la pianificazione per la difesa della costa e la programmazione degli interventi più efficaci.

Da ultimo, il Protocollo indicava che, dopo l'emanazione delle Linee Guida, fosse avviata dal Ministero l'istituzione di un Osservatorio Nazionale per l'Erosione Costiera, uno strumento permanente di coordinamento tra le Amministrazioni Centrali, le Regioni costiere e gli altri soggetti competenti sulla tematica della gestione sostenibile della fascia costiera. A tale istituzione stanno lavorando gli Uffici del Sottosegretario di Stato – cui è stata attribuita dal Ministro la delega sulle politiche in materia di dissesto idrogeologico e consumo del suolo – e le Direzioni generali competenti.

Alla luce delle informazioni esposte, nella consapevolezza della elevata necessità di difendere la costa a livello nazionale, si rassicura, dunque, che il Ministero dell'ambiente continua a svolgere la propria attività al fine di mettere in campo misure adeguatamente calibrate, anche in relazione agli effetti dei cambiamenti climatici.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione della Ministra delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, e del Ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, sullo stato del trasporto aereo, con particolare riferimento ad Alitalia, e del sistema aeroportuale 103

AVVERTENZA 103

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 23 giugno 2020.

Audizione della Ministra delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, e del Ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, sullo stato del trasporto aereo, con particolare riferimento ad Alitalia, e del sistema aeroportuale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 14.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.
C. 2537 Governo, approvato dal Senato.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) *Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 50 (a) della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016;* b) *Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 56 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016.*
C. 2359 Governo, approvato dal Senato.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final).

Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3).

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE.
Atto n. 179.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017. C. 2121 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e rinvio)* 104

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013. C. 2373 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e rinvio)* 106

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016. C. 2521 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e rinvio)* ... 110

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016. C. 2523 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e rinvio)* 111

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, in merito alle iniziative del Governo per sostenere il settore del turismo gravemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)* 113

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 giugno 2020. — Presidenza della Presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 11.45.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017.
C. 2121 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Soave ALEMANNO (M5S), *relatrice*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in oggetto.

L'Accordo in esame consolida e rafforza i tre pilastri della collaborazione tra le Parti: la cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza di interesse comune, anche nell'ambito di armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro, lotta al terrorismo, promozione della pace e della sicurezza internazionale; la cooperazione economica e commerciale volta a facilitare gli scambi e i flussi di investimenti bilaterali, la soluzione di questioni economiche e commerciali settoriali, la riduzione degli ostacoli tecnici al commercio ed all'accesso agli appalti pubblici; la cooperazione setto-

riale, relativa a ricerca e innovazione, istruzione e cultura, migrazione, lotta contro il terrorismo, lotta contro criminalità organizzata e criminalità informatica, cooperazione giudiziaria, tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

In particolare l'Accordo prevede un'ampia gamma di settore nei quali possano essere sviluppate forme di cooperazione, tra cui: il commercio agricolo, le questioni sanitarie e fitosanitarie, il commercio e gli investimenti, l'ambiente e i cambiamenti climatici, l'energia, la salute, l'istruzione, la cultura, il lavoro, la gestione delle catastrofi, la pesca e gli affari marittimi, i trasporti, la cooperazione giuridica, oltre ad altri settori chiave quali il riciclaggio del denaro, il contrasto al finanziamento del terrorismo, la criminalità organizzata e la corruzione. In tale quadro sono previste ampie forme di cooperazione in ambito di agricoltura, commercio e proprietà intellettuale, tutte tematiche di estrema importanza per una convergenza fra le politiche australiane, caratterizzate da ostacoli tariffari e non tariffari, e quelle dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.

L'accordo si compone di 64 articoli. Il Titolo IV riguarda la Cooperazione in materia economica e commerciale (articoli 14-31). Nel convenire di mantenere un dialogo per la condivisione di informazioni e di esperienze sulle rispettive politiche e tendenze macroeconomiche, le Parti si impegnano a stabilire le condizioni necessarie per incrementare gli scambi commerciali e gli investimenti, eliminando gli ostacoli non tariffari e migliorando la trasparenza. A tale proposito si stabiliscono un dialogo annuale a livello alti funzionari e dialoghi settoriali sui prodotti agricoli e sulle questioni sanitarie e fitosanitarie. Inoltre, le Parti confermano il loro impegno a collaborare nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per una maggiore liberalizzazione degli scambi (articoli 14 e 15). Con gli articoli 16 e 17, le Parti promuovono meccanismi per una migliore comprensione reciproca e più trasparenza negli investimenti e negli appalti pubblici. Le Parti concordano di cooperare nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda gli ostacoli tecnici agli scambi, attraverso il reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità dei certificati e marchi tra la Comunità europea e l'Australia (articolo 18). In tema di questioni sanitarie e fitosanitarie si richiamano le pertinenti norme OMC contenute nell'accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (Sanitary and Phytosanitary – SPS). Inoltre, l'Unione europea e l'Australia condividono informazioni sul benessere degli animali attraverso incontri periodici, nei quadri multilaterali pertinenti, quali l'OMC, la Commissione del Codex Alimentarius, la Convenzione internazionale sulla protezione delle piante (International Plant Protection Convention – IPPC) e l'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE). Le Parti cooperano per semplificare le procedure doganali, rispettare gli standard internazionali, tutelare i diritti d'autore, la proprietà intellettuale, i marchi e le indicazioni geografiche (articolo 20 e 21). L'articolo 22 prevede che la politica di concorrenza venga promossa attraverso il rafforzamento delle rispettive Autorità. Gli articoli 23 e 24 stabiliscono l'avvio di dialoghi per promuovere i servizi e il miglioramento dei sistemi di contabilità e di vigilanza dei settori bancari e assicurativi. Le Parti riconoscono e s'impegnano ad attuare i princìpi del buon governo nel settore della fiscalità attraverso lo scambio di informazioni e la prevenzione di pratiche fiscali dannose (articolo 25). L'Unione europea e l'Australia riconoscono, nell'articolo 26, l'importanza della trasparenza e del rispetto dell'applicazione delle rispettive leggi e normative in ambito commerciale, a norma dell'articolo X del GATT 1994 e dell'articolo III del GATS. L'articolo 27 stabilisce che le Parti, mediante il dialogo nell'ambito delle organizzazioni internazionali multilaterali, potranno creare un quadro normativo rafforzato e trasparente dei mercati mondiali delle materie prime, che comprenda la politica mineraria, il rilascio di licenze e la pianificazione territoriale. Per il raggiun-

gimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, le Parti riaffermano il loro impegno allo scambio di informazioni e alla condivisione di esperienze sulle iniziative volte a promuovere reciproche sinergie (articolo 28). Si incoraggia la cooperazione tra le imprese e di queste con i governi, anche nell'ambito ASEM (Asia-Europa meeting), attraverso incentivi per trasferire le tecnologie, le buone prassi e le informazioni inerenti alle norme e alle valutazioni sulla conformità (articolo 29). L'articolo 30 incoraggia la promozione degli scambi commerciali e il dialogo con la società civile. Con l'articolo 31, si conviene una collaborazione tra le Parti per promuovere il turismo in ambedue le direzioni.

Il Titolo VI riguarda la Cooperazione nei settori della ricerca, dell'innovazione e della società dell'informazione (articoli 41-42). Con l'articolo 41 le Parti convengono di rafforzare la cooperazione nei settori della scienza, ricerca e innovazione, previo esame del Comitato misto istituito secondo l'articolo 56 dell'Accordo, da attivarsi migliorando le possibilità a disposizione degli attori pubblici, privati e delle PMI, potenziando le varie infrastrutture di ricerca, finanziando e definendo le priorità e intensificando la mobilità dei ricercatori per ottenere risultati reciprocamente vantaggiosi in campo commerciale e sociale. Nell'articolo 42 le Parti convengono di scambiare opinioni sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare sulle politiche e sulle normative riguardanti le comunicazioni elettroniche, le licenze, la tutela della privacy, la sicurezza delle reti internet e l'efficienza delle autorità di regolamentazione del settore.

Quanto al disegno di legge si segnala che l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, a decorrere dalla sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 61 dell'Accordo medesimo. L'articolo 3 stabilisce che dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge, a partire dal giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente,* nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013.
C. 2373 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco RIZZONE (M5S), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in oggetto.

La Convenzione di Minamata, promossa dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) e frutto di un negoziato avviato nel 2009, ha come obiettivo la protezione della salute e dell'ambiente dalle emissioni di mercurio e dei suoi composti nell'aria, nell'acqua e nel suolo, considerando l'intero ciclo di vita del mercurio, dall'estrazione primaria alla gestione dei rifiuti. Il testo stabilisce delle restrizioni in materia di estrazione primaria e di commercio internazionale del mercurio, vieta la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione di un'ampia gamma di prodotti con aggiunta di mercurio, prevede divieti o condizioni operative per diversi processi di fabbricazione che utilizzano mercurio. La Convenzione chiede altresì di scoraggiare nuovi usi del mercurio in prodotti e processi industriali, nonché l'adozione di misure per ridurre le emissioni di mercurio provenienti dall'estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala e dalle attività industriali, anche attraverso l'uso delle migliori tecniche disponibili. La Convenzione stabilisce infine che lo stoccaggio del mercurio e la gestione dei rifiuti che lo contengono si svolga nel rispetto dell'ambiente. La Con-

venzione, si compone di un preambolo, di 35 articoli e di cinque allegati. L'articolo 1 definisce l'obiettivo della Convenzione, ovvero proteggere la salute umana e l'ambiente dalle emissioni e dai rilasci del mercurio e dei suoi composti, determinati dall'attività umana. L'articolo 2 offre un quadro delle definizioni utili ai fini della Convenzione, mentre l'articolo 3, con riferimento alle fonti di approvvigionamento del mercurio, vieta alle Parti nuove attività estrattive, fissa in quindici anni il termine per la cessazione di quelle in essere nelle miniere preesistenti e stabilisce l'impegno a censire ogni deposito di mercurio o dei suoi composti superiore alle 50 tonnellate metriche. È altresì prevista l'adozione di misure per lo smaltimento di eventuali eccedenze dopo la dismissione degli impianti. Nel vietare l'esportazione della sostanza, l'articolo in commento fissa infine i criteri per limitate eccezioni. L'articolo 4, relativo ai prodotti con aggiunta di mercurio indicati nell'apposito Allegato A stabilisce l'obbligo per gli Stati Parte di adottare misure opportune – con scadenze differenziate – per vietarne la produzione, l'importazione e l'esportazione, fatte salve alcune limitate eccezioni. L'articolo 5 disciplina i processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo di mercurio o di suoi composti, stabilendo l'obbligo per gli Stati Parte di adottare misure appropriate per impedirne, a decorrere da una data determinata, l'uso in alcuni processi produttivi elencati nell'apposito Allegato B. L'articolo 6 individua le modalità, per uno Stato Parte o per una Organizzazione regionale per l'integrazione economica, per ottenere esenzioni rispetto alle date limite di messa al bando indicate negli annessi di cui agli articoli precedenti. L'articolo 7 disciplina le attività di estrazione dell'oro dal minerale a livello artigianale e su piccola scala che utilizzano l'amalgamazione del mercurio, prevedendo che gli Stati Parte adottino misure volte a ridurre e, ove possibile, ad eliminare l'impiego del mercurio e dei suoi composti, nonché le relative emissioni ed i rilasci nell'ambiente. L'articolo 8 stabilisce l'impegno per le Parti a controllare e, ove possibile, a ridurre, le emissioni in atmosfera del mercurio e dei suoi composti derivanti dalle fonti puntualmente indicate nell'Allegato D. L'articolo 9 stabilisce l'impegno delle Parti a controllare e, ove possibile, a ridurre, i rilasci del mercurio e dei suoi composti nel suolo ed in acqua, nonché ad individuare entro tre anni dall'entrata in vigore della Convenzione un elenco delle fonti rilevanti. L'articolo 10 disciplina lo stoccaggio temporaneo ed ecologicamente corretto del mercurio, ad esclusione di quello contenuto nei rifiuti, prevedendo l'impegno degli Stati Parte all'adozione delle misure più opportune, tenendo conto delle specifiche linee guida adottate dalla Conferenza delle Parti. L'articolo 11 concerne i rifiuti di mercurio come definiti dalla Convenzione di Basilea del 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, prevedendo l'impegno per ciascuno Stato Parte ad adottare misure adeguate per una loro gestione ecologicamente corretta. Si ricorda, a tale proposito, che la Convenzione di Basilea, elaborata dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), si propone di portare al minimo il numero delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi per proteggere la salute umana e l'ambiente, istituendo un sistema di controllo delle esportazioni e delle importazioni di tali rifiuti nonché del loro smaltimento. L'articolo 12 impegna le Parti a sviluppare strategie adeguate per identificare e valutare i siti contaminati da mercurio o da suoi composti. Per la gestione di tali siti, la Conferenza delle Parti è chiamata ad adottare specifici orientamenti. L'articolo 13 stabilisce norme sulle risorse e sui meccanismi di finanziamento della Convenzione, impegnando gli Stati Parte anzitutto a stanziare risorse per le attività da porre in essere a livello nazionale. Il medesimo articolo prevede l'impegno a tener conto delle esigenze di quelle Parti che siano piccoli Stati insulari in via di sviluppo o Paesi meno sviluppati, istituendo un meccanismo per l'assegnazione di risorse congrue, prevedibili e tempestive, che comprende un Fondo fiduciario

del Fondo mondiale per l'ambiente (GEF) e un Programma internazionale 2 specifico (SIP) – posto sotto la guida della Conferenza delle Parti. L'articolo 14 riguarda lo sviluppo di capacità, l'assistenza tecnica e il trasferimento di tecnologie ai Paesi in via di sviluppo al fine di assisterli negli adempimenti degli obblighi previsti dalla Convenzione. L'articolo 15 istituisce un Comitato per l'attuazione e l'osservanza della Convenzione, quale organo ausiliario della Conferenza delle Parti. L'articolo 16, relativo agli aspetti di tutela della salute, invita le Parti ad identificare i rischi e a proteggere la popolazione, promuovendo lo sviluppo e l'attuazione di appositi programmi e strategie, in particolare di servizi di assistenza sanitaria per la prevenzione e la cura di persone colpite dall'esposizione al mercurio e ai suoi composti. Alla Conferenza delle Parti è attribuito il compito di promuovere la collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), l'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) e le altre organizzazioni intergovernative competenti in materia. L'articolo 17 disciplina lo scambio di informazioni di tipo scientifico, tecnico, economico e legale tra le Parti relativo al mercurio e ai suoi composti, da realizzarsi attraverso un apposito punto di contatto nazionale designato da ciascun Paese. L'articolo 18 stabilisce norme relative all'informazione, alla sensibilizzazione e all'educazione del pubblico sugli effetti del mercurio e dei suoi composti sulla salute e sull'ambiente. L'articolo 19 richiede alle Parti di cooperare al fine di sviluppare e migliorare i settori della ricerca per ridurre le emissioni e i rilasci di mercurio e dei suoi composti di origine antropica, nonché per monitorare i livelli di diffusione di tali sostanze nelle popolazioni vulnerabili e nell'ambiente. L'articolo 20 prevede la possibilità per le Parti di realizzare Piani nazionali di attuazione della Convenzione sulla base degli orientamenti forniti dalla Conferenza delle Parti. L'articolo 21 disciplina la trasmissione delle relazioni sull'attuazione della Convenzione che ciascuna Parte è tenuta a presentare periodicamente alla Conferenza delle Parti per il tramite del Segretariato. L'articolo 22 prevede che la Conferenza delle Parti valuti l'efficacia della Convenzione entro e non oltre sei anni dalla sua entrata in vigore e, successivamente, con periodicità da determinare. L'articolo 23 istituisce la Conferenza delle Parti quale organo decisionale ed esecutivo della Convenzione, preposta a: istituire gli organi ausiliari necessari per l'attuazione del testo; cooperare con le altre organizzazioni internazionali e gli enti intergovernativi e non governativi competenti; esaminare le informazioni e le raccomandazioni trasmesse dal Comitato per l'attuazione e l'osservanza; intraprendere le azioni aggiuntive ritenute necessarie per la realizzazione degli obiettivi del testo convenzionale; monitorare e valutare costantemente l'attuazione della Convenzione. L'articolo 24 istituisce il Segretariato della Convenzione e ne definisce le funzioni. In particolare è previsto che esso: organizzi le riunioni della Conferenza delle Parti e dei suoi organi ausiliari presti assistenza agli Stati Parte ai fini dell'attuazione del testo garantisca il coordinamento con i segretariati di altri organismi internazionali pertinenti assista le Parti al fine dello scambio di informazioni prepari le relazioni periodiche. L'articolo 25 definisce le modalità per la composizione delle eventuali controversie tra le Parti relative all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione, da realizzarsi mediante arbitrato, ovvero deferimento della controversia alla Corte internazionale di giustizia. L'articolo 26 disciplina la possibilità per ciascuna Parte di proporre modifiche alla Convenzione, da adottarsi in occasione della Conferenza delle Parti. L'articolo 27 stabilisce che gli allegati alla Convenzione ne costituiscano parte integrante e che la proposta relativa ad allegati aggiuntivi sia disciplinata secondo la procedura prevista dall'articolo 26. L'articolo 28 disciplina il diritto di voto per ciascuna Parte, mentre l'articolo 29 stabilisce le modalità per la firma della Convenzione. L'articolo 30 concerne le modalità di ratifica, accettazione, approvazione o adesione al testo convenzionale. 3 L'ar-

ticolo 31 dispone relativamente all'entrata in vigore della Convenzione a livello internazionale, stabilendo che ciò avvenga dal novantesimo giorno successivo alla data di deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. L'articolo 32 stabilisce che la Convenzione non possa essere oggetto di riserve l'articolo 33 disciplina le modalità per una Parte di recedere dal testo convenzionale. L'articolo 34 individua nel Segretario generale delle Nazioni Unite il depositario della Convenzione, e l'articolo 35, infine, qualifica come parimenti facenti fede i testi della Convenzione redatti nelle sei lingue ufficiali delle Nazioni Unite, e conservati presso il depositario. L'Allegato A, relativo ai prodotti che contengono mercurio, indica quali prodotti non sono soggetti a limitazioni previste dalla Convenzione, fra i quali quelli essenziali per impieghi di protezione civile o militari, quelli utilizzati per la ricerca, la taratura di strumenti o destinati ad essere utilizzati come campione di riferimento, quelli usati in pratiche tradizionali o religiose e i vaccini contenenti tiomersale come conservante. Nella prima parte dell'Allegato viene fissato al 2020 il termine oltre il quale non potranno essere fabbricati, importati o esportati prodotti contenenti mercurio come batterie, dispositivi elettronici, lampade, cosmetici, pesticidi, strumenti di misura, ecc. Nella seconda parte viene indicata una lista di nove misure relative all'amalgama dentale contenente mercurio, due delle quali dovranno essere obbligatoriamente adottate da ciascuna Parte. L'Allegato B, relativo ai processi produttivi in cui si utilizza il mercurio o i suoi composti, fissa nella prima parte le date entro le quali dovranno essere eliminate le tecnologie che prevedono l'uso di mercurio per la produzione di cloro-alcali (2025) e di acetaldeide (2018). Il medesimo Allegato, nella seconda parte, indica i limiti per i processi produttivi del monocloruro di vinile, dell'etilato e del metilato di sodio e di potassio, nonché del poliuretano, ove siano adottate tecnologie che prevedono l'utilizzo di mercurio. L'Allegato C, relativo all'attività estrattiva dell'oro a livello artigianale e su piccola scala, fornisce prescrizioni per le Parti sul cui territorio tale attività sia svolta in modo significativo, al fine di ridurre e progressivamente eliminare l'uso di mercurio nel processo di estrazione. L'Allegato D definisce la lista delle fonti di emissioni di mercurio e di suoi composti nell'atmosfera, ed elenca le cinque categorie di impianti considerate quali principali responsabili, ovvero centrali elettriche a carbone, caldaie industriali a carbone, processi di fusione e arrostimento per la produzione di metalli non ferrosi, impianti per l'incenerimento dei rifiuti ovvero per la produzione di clincker da cemento. L'Allegato E definisce la procedura di arbitrato e quella di conciliazione in caso di controversie tra le Parti.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica lo stesso, già approvato dal Senato il 5 febbraio scorso, consta di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 ineriscono rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione della Convenzione di Minamata del 10 ottobre 2013. L'articolo 3, comma 1 designa quale autorità nazionale italiana competente per l'attuazione della Convenzione, nonché quale punto di contatto nazionale per lo scambio delle informazioni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il medesimo articolo 3, al comma 2, prevede che – entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica – con apposito decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano fissate le modalità per assicurare il coordinamento delle attività di raccolta dei dati di monitoraggio. L'articolo 4, comma 1 reca la copertura finanziaria del provvedimento. L'articolo 5 infine, reca il dispositivo dell'entrata in all'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla

ratifica, prevista per il giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente,* nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016.
C. 2521 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gavino MANCA (PD), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in oggetto.

L'Accordo tra l'Italia e la Mongolia nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016 intende fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati contraenti, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti, indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi.

L'Accordo è composto da 12 articoli preceduti da un breve preambolo. Con l'articolo 1 vengono enunciati i princìpi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, che intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei princìpi di reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse in conformità agli impegni internazionali assunti dalle Parti e, per l'Italia, anche a quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'articolo 2 è dedicato all'attuazione, ai campi e alle modalità della cooperazione, che si svilupperà sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti, che indicheranno le linee guida della cooperazione medesima, nonché i dettagli delle singole attività da svolgere, individuando altresì i soggetti cui spetta dare esecuzione all'Accordo nei Ministeri della difesa dei due Paesi, che potranno anche tenere consultazioni allo scopo di elaborare accordi integrativi e programmi di cooperazione specifici tra le rispettive Forze armate. Il paragrafo 2 individua i campi di cooperazione. L'articolo 3 regola gli aspetti finanziari derivanti della cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione dell'Accordo e ponendo a carico della Parte ospitante l'obbligo di fornire cure d'urgenza al personale della Parte inviante presso le proprie infrastrutture sanitarie. Infine, è espressamente stabilito che tutte le eventuali attività condotte ai sensi del documento in esame saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti. L'articolo 4 è relativo alla giurisdizione. L'articolo 5 regolamenta il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale della Parte inviante o di entrambe le Parti in relazione al servizio reso. L'articolo 6 è dedicato alle categorie di armamenti interessate ad una possibile cooperazione, che potrà avvenire solo in conformità dei rispettivi ordinamenti giuridici e limitatamente alle categorie di armamenti elencate. Vengono poi stabilite, al paragrafo 2, le modalità per lo svolgimento delle attività di cooperazione nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari, e si prevede infine, che le Parti si prestino reciproco supporto tecnico amministrativo, assistenza e collaborazione per promuovere l'esecuzione dell'Accordo e dei contratti da esso discendenti da parte dell'industria nazionale e delle organizzazioni interessate. L'articolo 7 impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, di quanto

sviluppato in conformità con l'Accordo in esame, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti. L'articolo 8 regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati. L'articolo 9 stabilisce che le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo, siano risolte dalle Parti attraverso negoziati e consultazioni per il tramite dei canali diplomatici. L'articolo 10 prevede che l'Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, dell'avvenuta ratifica secondo le proprie procedure nazionali. L'articolo 11 stabilisce che l'Accordo potrà essere integrato da protocolli aggiuntivi. L'articolo 12 stabilisce che l'Accordo ha durata illimitata, che potrà essere denunciato da una delle due Parti, per iscritto attraverso i canali diplomatici ed avrà effetto dopo novanta giorni dalla notifica. La denuncia non avrà conseguenze sui programmi e le attività già in atto. Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, lo stesso è composto da 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la copertura finanziaria. L'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria e stabilisce che dalle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del medesimo Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 2 precisa che gli eventuali oneri derivanti derivanti dagli articoli 3, paragrafo 1, lettera *b)*, 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 5 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016.
C. 2523 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gavino MANCA (PD), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in oggetto.

L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Uruguay relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016 è volto fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati contraenti, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti, indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi. Quanto al contenuto, l'Accordo è composto da 13 articoli preceduti da un breve preambolo.

Con l'articolo I vengono enunciati i princìpi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, che intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei princìpi di reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse in conformità agli impegni internazionali assunti dalle Parti e, per l'Italia, anche a quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'articolo II è dedicato all'attuazione, ai campi e alle modalità della cooperazione, che si svilupperà sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti, che indicheranno le linee guida della cooperazione medesima, nonché i dettagli delle singole attività da svolgere, individuando altresì i soggetti cui spetta dare esecuzione all'Accordo nei Ministeri della difesa dei due Paesi, che

potranno anche tenere consultazioni allo scopo di elaborare accordi integrativi e programmi di cooperazione specifici tra le rispettive Forze armate. L'articolo III è dedicato alle categorie di armamenti interessate ad una possibile cooperazione, che potrà avvenire solo in conformità dei rispettivi ordinamenti giuridici e limitatamente agli categorie di armamenti elencate, tra cui, navi, aeromobili, carri, armi da fuoco automatiche, esplosivi, sistemi elettronici per uso militare, materiali speciali blindati, in particolare per motivi legati a scopi di ricerca scientifica, allo scambio di esperienze, alla reciproca produzione e modernizzazione di servizi tecnici, al supporto alle industrie della difesa. L'equipaggiamento dei suddetti materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra le Parti, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, mentre l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente; in ogni caso, in accordo ai princìpi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento. Vengono poi stabilite, al paragrafo 2, le modalità per lo svolgimento delle attività di cooperazione nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari, e si prevede infine, che le Parti si prestino reciproco supporto tecnico amministrativo, assistenza e collaborazione per promuovere l'esecuzione dell'Accordo e dei contratti da esso discendenti da parte dell'industria nazionale e delle organizzazioni interessate. L'articolo IV è relativo alla giurisdizione e alla Parte ospitante la giurisdizione sul personale militare e civile ospitato per i reati commessi sul suo territorio e puniti secondo la legislazione dello Stato ospitante. Al contempo si riconosce allo Stato ospitato il diritto di esercitare la propria giurisdizione sui membri delle proprie forze armate e sul personale civile nel caso i reati nei casi in cui minaccino la propria sicurezza o il proprio patrimonio, e per quelli commessi, intenzionalmente o per negligenza, nell'esecuzione del servizio o in relazione con esso. L'articolo V prevede che le Parti rinunciano a qualsiasi richiesta di risarcimento nei confronti di ciascuno o contro qualcuno dei membri delle proprie Forze armate per danni provocati contro gli stessi in occasione di attività previste dal presente Accordo o conseguenti alle stesse, salvo che il soggetto responsabile non le esegua con dolo o negligenza grave. Inoltre, stabilisce che ciascuna Parte indennizzerà qualsiasi danno causato dai membri delle proprie Forze armate nei confronti di terzi, sia si tratti di persone fisiche che giuridiche, in conformità alla legislazione nazionale dello Stato ospitante. Infine, in caso di responsabilità congiunta delle Forze armate di entrambe le Parti per danni arrecati a terzi, le stesse si faranno carico solidalmente al fine di indennizzare il danneggiato. L'articolo VI regola gli aspetti finanziari derivanti della cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione dell'Accordo e ponendo a carico della Parte ospitante l'obbligo di fornire cure d'urgenza al personale della Parte inviante presso le proprie infrastrutture sanitarie. Infine, è espressamente stabilito che tutte le eventuali 2 attività condotte ai sensi del documento in esame saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti. L'articolo VII impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, di quanto sviluppato in conformità con l'Accordo in esame, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti. L'articolo VIII regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali diplomatici approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza e che essi dovranno essere conservati, trattati e salvaguardati secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Ac-

cordo. Infine, viene stabilito che il trasferimento a terze Parti di informazioni o materiali classificati acquisiti nell'ambito dell'Accordo non può essere effettuato senza il consenso scritto della Parte originatrice, mentre la disciplina di ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate viene demandata ad un ulteriore specifico Accordo, da sottoscrivere a cura delle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza. L'articolo IX prescrive che le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo, siano risolte dalle Parti attraverso negoziati e consultazioni per il tramite dei canali diplomatici. L'articolo X stabilisce che l'Accordo potrà essere integrato da protocolli aggiuntivi, stabiliti tra le Parti, in ambiti specifici in materia di difesa; l'Accordo potrà essere emendato per iniziativa di una delle due Parti, mediante uno scambio di note che dovrà avvenire attraverso i canali diplomatici. L'articolo XI stabilisce che l'Accordo ha durata illimitata, che potrà essere denunciato da una delle due Parti, per iscritto attraverso i canali diplomatici ed avrà effetto dopo novanta giorni dalla notifica. La denuncia non avrà conseguenze sui programmi e le attività già in atto. L'articolo XII prevede che l'Accordo entrerà in vigore dopo trenta giorni dal ricevimento dell'ultima notifica del completamento della procedura interna di ratifica dell'Accordo. L'articolo XIII riguarda la registrazione dell'Accordo presso le Nazioni Unite che dovrà essere effettuata dalla Parte nel cui territorio si appone l'ultima firma all'Accordo.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica lo stesso, già approvato dal Senato il 27 maggio scorso, è composto da 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3, reca norme in materia di copertura finanziaria. L'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria e stabilisce che dalle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione dell'articolo II dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 2 precisa che eventuali oneri derivanti dagli articoli V, VI e X dell'Accordo si fa fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 5 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.55.

AUDIZIONI

Martedì 23 giugno 2020. — Presidenza della Presidente Barbara SALTAMARTINI. — Intervengono il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini e la Sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali Lorenza Bonaccorsi.

La seduta comincia alle 12.10.

Audizione del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, in merito alle iniziative del Governo per sostenere il settore del turismo gravemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Dario FRANCESCHINI, *Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Sara MORETTO

(IV), Martina NARDI (PD), Riccardo ZUCCONI (FDI), Giorgia ANDREUZZA (LEGA), Angela MASI (M5S) e Paolo BARELLI (FI).

Dario FRANCESCHINI, *Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo,* risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Intervengono per formulare ulteriori quesiti ed osservazioni i deputati Maria Teresa BALDINI (FDI), Lucia SCANU (M5S) e Gavino MANCA (PD).

Dario FRANCESCHINI, *Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo,* risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ringrazia il ministro per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.45.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi. C. 687 Delrio, C. 2155 Gelmini e C. 2249 Locatelli *(Seguito dell'esame e rinvio)* 115

ALLEGATO 1 (Nuove proposte emendative del Relatore) 119

DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. C. 2537 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 117

ALLEGATO 2 (Proposte emendative) 121

ERRATA CORRIGE 118

SEDE REFERENTE

Martedì 23 giugno 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Intervengono la Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, e la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

La seduta comincia alle 13.05.

Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi.
C. 687 Delrio, C. 2155 Gelmini e C. 2249 Locatelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 giugno 2020.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 17 giugno si è concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Avverte, quindi, che sono state presentate le nuove proposte emendative 2.50 e 2.01 del relatore *(vedi allegato 1)*. Avverte altresì che il relatore ha ritirato i suoi emendamenti 2.3, 2.4, 2.6, 2.8 e 2.10, già pubblicati nel fascicolo degli emendamenti.

Propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 2.50 e all'articolo aggiuntivo 2.01 alle ore 11 di mercoledì 24 giugno.

La Commissione prende atto.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, segnala che la seduta della Commissione, già prevista alle ore 13 di domani, potrebbe, pertanto, essere differita al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea, per procedere alla votazione dei subemendamenti e dei relativi emendamenti del relatore nonché delle altre proposte emendative pubblicate nel fascicolo, e alla trasmissione del testo risultante dall'approvazione degli emendamenti alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Considerato che la discussione in Assemblea del provvedimento in oggetto è prevista lunedì 29 giugno, propone alla Commissione di rappresentare al Presidente della Camera l'esigenza di richiedere un brevissimo rinvio dell'avvio dell'esame in Assemblea, volto a consentire alle Commissioni competenti di esprimere i rispettivi pareri e alla XII Commissione di recepirli.

La Commissione concorda.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, invita quindi il relatore, deputato Lepri, e la rappresentante del Governo, Ministra Bonetti, a esprimere i loro pareri sulle proposte emendative da esaminare.

Stefano LEPRI (PD), *relatore*, essendo il proprio emendamento 2.50 interamente sostitutivo dell'articolo 2, invita al ritiro i presentatori di tutte le proposte emendative ad esso riferite, che risulterebbero altrimenti precluse dall'approvazione dell'emendamento stesso.

Ritiene doveroso precisare che il suo emendamento tiene conto di numerose proposte di modifica avanzate dai colleghi, sia di maggioranza che di opposizione, e che pertanto il contenuto delle stesse può considerarsi totalmente o parzialmente assorbito dall'emendamento 2.50, di cui sollecita l'approvazione, o da emendamenti esaminati in precedenza.

Più in dettaglio, segnala che rientrano in tale ambito i seguenti emendamenti: Siani 2.5, per quanto riguarda la previsione che siano considerati figli a carico anche i nascituri dal settimo mese di gravidanza ai fini dell'erogazione dell'assegno; Carnevali 2.7, in relazione alla possibilità di corresponsione dell'assegno direttamente al figlio maggiorenne; Versace 2.21, relativo ai figli orfani, il cui contenuto è stato recepito nell'articolo 1; Bellucci 2.35, De Filippo 2.1 nonché gli identici emendamenti Rostan 2.15, Versace 2.22 e 2.34 Bellucci e l'emendamento Rostan 2.16, per quanto concerne la rimozione del vincolo di età per l'assegno ai figli con disabilità e la maggiorazione graduata dello stesso a seconda della condizione di disabilità; gli emendamenti Rostan 2.12 e Carnevali 2.9, relativi all'incremento dell'assegno per le famiglie con più di due figli a carico; gli identici emendamenti De Filippo 2.2, Rostan 2.13 e Bellucci 2.11, della lettera *p)*; gli identici emendamenti Rostan 2.14, Versace 2.23 e Bellucci 2.33, il cui contenuto è stato recepito nell'articolo 1.

Invita quindi il ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, i presentatori dell'emendamento 1.31 Panizzut, accantonato nella seduta precedente.

Raccomanda, poi, l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 2.01, contenente le disposizioni finanziarie.

Ricorda che, essendo stato soppresso l'articolo 3 a seguito dell'approvazione del suo emendamento 1.50, non si procederà all'esame delle proposte emendative riferite al predetto articolo 3. Esprime parere, quindi, favorevole sull'articolo aggiuntivo Schullian 3.01 e parere contrario sugli articoli aggiuntivi Meloni 3.02 e Bellucci 3.03.

Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento De Filippo 4.1, a condizione che sia riformulato nei termini seguenti: « 1. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al presente comma o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura prevista dal comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi ».

La Ministra per le Pari opportunità e la famiglia Elena BONETTI esprime parere favorevole sui nuovi emendamenti del relatore, manifestando apprezzamento per il lavoro di sintesi svolto, e parere conforme a quello del relatore sulle restanti proposte emendative.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, non potendosi procedere alle votazioni in quanto è stato fissato il termine per la presentazione di subemendamenti alle nuove proposte emendative del relatore, presentate nella seduta odierna, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. C. 2537 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 giugno 2020.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è proseguita la discussione sul provvedimento in oggetto e che venerdì 19 giugno, alle ore 11, è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti. Fa presente che sono pervenuti 16 emendamenti *(vedi allegato 2)*, uno dei quali presenta profili di criticità relativamente alla sua ammissibilità.

Al riguardo fa presente che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità delle proposte emendative è stabilito dall'articolo 96-*bis*, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Rammenta, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ». La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2012, n. 32 del 2014, dell'ordinanza n. 34 del 2013 e della sentenza n. 5 del 2018 (nonché di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso della precedente legislatura). In tale contesto, la Presidenza è pertanto chiamata ad applicare le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene che debba considerarsi inammissibile per estraneità di materia l'emendamento Gemmato 1.14, che prevede che il Ministero della salute, l'AIFA e l'ISTAT acquisiscano dalle farmacie, per il tramite delle associazioni di categoria, i dati relativi alla dispensazione dei farmaci di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a)*, *c)*, ed *e)*, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei parafarmaci registrati come dispositivi medici. Avverte che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso la declaratoria di inammissibilità testé pronunciata è fissato alle ore 16 della giornata odierna.

Poiché tale proposta emendativa è volta ad aggiungere un comma all'articolo 1, essa non ha effetti preclusivi con riferimento agli altri emendamenti che possono, pertanto, essere esaminati nella seduta odierna.

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Siani, e alla rappresentante del Governo, sottosegretaria Zampa, per l'espressione dei rispettivi pareri sulle proposte emendative presentate.

Paolo SIANI (PD), *relatore*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA esprime parere conforme a quello del relatore.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) sottoscrive l'emendamento Gemmato 1.16.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gemmato 1.16, Panizzut 1.9, Bond 1.2, Mugnai 1.3, Panizzut 1.12 e 1.8.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Cunial 1.1: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Panizzut, 1.13, Bagnasco 1.4, Novelli 1.5 e Bagnasco 1.6.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) sottoscrive l'emendamento Gemmato 1.15.

La Commissione respinge l'emendamento Gemmato 1.15.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Frate 1.7: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Panizzut 1.10 e 1.11.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la Commissione ha terminato l'esame degli emendamenti presentati al testo in esame, ad eccezione dell'emendamento Gemmato 1.14, che è stato dichiarato inammissibile, essendo tale decisione suscettibile di ricorso.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 389 del 17 giugno 2020, a pagina 157, prima colonna, ventiseiesima riga, sostituire la parola « sanitarie » con la seguente « intellettuali ».

ALLEGATO 1

Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi. C. 687 Delrio, C. 2155 Gelmini e C. 2249 Locatelli.

NUOVE PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Assegno unico e universale per i figli a carico)

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riconoscimento di un assegno per ciascun figlio minorenne a carico. Il beneficio decorre a partire dal settimo mese di gravidanza. Per i figli successivi al secondo, l'importo dell'assegno è maggiorato;

b) riconoscimento di un assegno per ciascun figlio maggiorenne a carico, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, fino al compimento del ventunesimo anno di età e con possibilità di corresponsione dell'importo direttamente al figlio, al fine di favorirne l'autonomia. L'assegno è concesso solo nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa limitata con redditi complessivi inferiori a un certo importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro, svolga il servizio civile universale;

c) riconoscimento di un assegno maggiorato rispetto agli importi di cui alle lettere *a)* e *b)* in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni di condizione di disabilità; riconoscimento dell'assegno di cui alla lettera *b),* senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico;

d) mantenimento delle misure e degli importi in vigore per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi da quelli di cui alle lettere *a)* e b);

e) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:

1) essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero essere un cittadino di Paesi facenti parte dell'Unione europea, o suo familiare, in quanto titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere un cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;

2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia, senza limitazioni;

3) vivere con i figli a carico in Italia;

4) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non

continuativi, ovvero essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o di durata almeno biennale. A fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalità, della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza possono essere concesse specifiche deroghe ai predetti criteri da una Commissione nazionale, costituita d'intesa dal Ministro con delega alla famiglia e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

f) progressivo superamento della contribuzione per gli assegni familiari a carico del datore di lavoro;

g) abrogazione di tutte misure indicate al successivo articolo 2-*bis*.

2. 50. Il Relatore.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'attuazione delle disposizioni di delega di cui agli articoli 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché delle risorse rivenienti:

a) dall'abrogazione delle seguenti misure:

1) assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

2) assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 23-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e dall'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

3) premio alla nascita di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

4) fondo di sostegno alla natalità previsto dall'articolo 1, comma 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

b) dall'abrogazione, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, delle seguenti misure:

1) detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, comma 1, lettera *c)*, e comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte di redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

2) assegno per il nucleo familiare, previsto dall'articolo 2 dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, nonché degli assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

2. All'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse di cui al comma 1. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. 01. Il Relatore.

ALLEGATO 2

DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. C. 2537 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, e al fine di implementare i programmi di sorveglianza epidemiologica e garantire l'aderenza alla terapia farmacologica, realizzando l'efficace monitoraggio della spesa farmaceutica, il Ministero della salute, l'AIFA e l'ISTAT acquisiscono dalle farmacie, per il tramite delle associazioni di categoria, i dati relativi alla dispensazione dei farmaci di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a)*, *c)*, ed *e)*, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei parafarmaci registrati come dispositivi medici. Con apposito protocollo d'intesa tra il Ministero della salute, l'AIFA e l'ISTAT e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, da sottoscriversi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto sono disciplinate le modalità e le tempistiche di acquisizione dei dati di cui al presente comma.

1. 14. Gemmato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, sono effettuate analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-COV-2 sugli animali domestici di proprietà degli individui sottoposti alle medesime indagini di cui al comma 2 e che siano risultati positivi al virus.

1. 16. Gemmato.

Al comma 2, sostituire le parole: di un'apposita piattaforma tecnologica istituita presso il *con le seguenti:* degli strumenti tecnologici a disposizione del.

Conseguentemente, al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: Per la realizzazione della piattaforma tecnologica di cui al comma 2, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 220.000 euro *con le seguenti:* Per l'adeguamento degli strumenti informatici di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 50.000 euro.

1. 9. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

3-*ter*. Il Ministero della salute per le medesime finalità di cui al comma 1, destina delle risorse aggiuntive per sottoporre alle analisi sierologiche gli operatori sanitari sull'intero territorio nazionale.

1. 2. Bond, Novelli, Bagnasco, Mugnai, Versace, Brambilla.

*Dopo il comma 3-*bis, *aggiungere il seguente:*

3-*ter*. Il Ministero della salute, per le medesime finalità di cui al comma 1, destina delle risorse aggiuntive per sottoporre alle analisi sierologiche i familiari del personale sanitario che durante l'epidemia

siano risultati positivi al tampone o abbiano mostrato sintomi di influenza, anche se allora non diagnosticata come COVID.

1. 3. Mugnai, Bagnasco, Bond, Novelli, Versace, Brambilla.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: modalità sicure *con le seguenti:* modalità ritenute sicure dal Garante per la protezione dei dati personali.

1. 12. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: la Croce Rossa Italiana *con le seguenti:* i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale.

Conseguentemente, ai commi 6, secondo periodo e 8, primo periodo, sostituire le parole: della Croce Rossa Italiana *con le seguenti:* dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale, *e al comma 15, secondo periodo, sostituire le parole:* dalla Croce Rossa Italiana *con le seguenti:* dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale.

1. 8. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Ai sensi dell'articolo 9 paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, gli individui rientranti nei campioni di cui al comma 3 devono esprimere il consenso all'utilizzo dei dati sanitari, anche genetici, per le finalità del presente decreto. Qualora i dati appartengano ad un minore, è necessario il consenso di entrambi i genitori o dei tutori o affidatari. Il consenso all'uso dei dati deve essere richiesto mediante informativa scritta recapitata a mezzo raccomandata al domicilio fiscale e restituita a mezzo raccomandata da indirizzare al Ministero della salute. Il consenso può essere altresì recapitato mediante posta elettronica certificata.

1. 1. Cunial.

Al comma 6, penultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché sugli ulteriori passaggi ed accertamenti da attivare nel caso in cui il risultato della analisi del soggetto interessato evidenzi la presenza di anticorpi specifici.

1. 13. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. I soggetti i cui campioni raccolti risultano positivi, sono obbligati a sottoporsi al test molecolare basato sull'identificazione di RNA virale.

1. 4. Bagnasco, Bond, Mugnai, Novelli, Versace, Brambilla.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. I soggetti i cui campioni raccolti risultano positivi, sono obbligati a segnalare se in famiglia altre persone abbiano contratto il virus e se da controlli successivi risulta che siano perfettamente guarite.

1. 5. Novelli, Versace, Bagnasco, Bond, Mugnai, Brambilla.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: , garantendo in ogni caso l'anonimato dei soggetti ai quali gli stessi si riferiscono.

1. 6. Bagnasco, Versace, Novelli, Bond, Mugnai, Brambilla.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. L'Istat trasmette alle regioni e alle province autonome l'analisi dei dati raccolti nell'ambito dell'indagine di cui al comma 1, con inferenza al singolo territorio regionale.

1. 15. Gemmato.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: della Croce Rossa italiana, *aggiungere le seguenti:* dell'Istituto superiore di Sanità, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro *e dopo le parole:* delle province autonome *aggiungere le seguenti:* dei laboratori e degli altri soggetti che cooperano alle attività di ricerca.

1. 7. Frate.

Sopprimere il comma 14.

1. 10. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. Per le finalità di cui al presente articolo, l'ISTAT si avvale delle risorse umane, economiche e strumentali disponibili a legislazione vigente.

1. 11. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017. C. 2121 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e rinvio)* 124

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final).

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) (Parere alla XIV Commissione) *(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126*-ter, *comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 125

ALLEGATO (Proposta di parere della relatrice approvata dalla Commissione) 128

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 giugno 2020. — Presidenza del Presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 13.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017.

C. 2121 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Santi CAPPELLANI (PD), *relatore*, fa presente che l'Accordo in esame amplia la portata del partenariato attualmente vigente e sottoscritto dalle Parti nel 2008, consentendo l'ulteriore promozione e sviluppo di forme di cooperazione delle relazioni tra l'Unione europea e l'Australia in un'ampia gamma di settori di reciproco interesse, tra i quali, il commercio agricolo, le questioni sanitarie e fitosanitarie, l'ambiente e i cambiamenti climatici, la gestione delle catastrofi, la pesca e gli affari marittimi.

Segnala che l'Accordo è composto di sessantaquattro articoli, suddivisi in dieci Titoli.

Con riferimento alla cooperazione in materia economica e commerciale, osserva che il Titolo IV (articoli 14-31) sancisce l'impegno delle Parti a stabilire le condizioni necessarie per incrementare gli scambi commerciali e gli investimenti, nonché a collaborare con l'Organizzazione

mondiale del commercio (OMC) per la promozione di una maggiore liberalizzazione degli scambi. Evidenzia che, a tale proposito, si stabiliscono un dialogo annuale a livello di alti funzionari e dialoghi settoriali sui prodotti agricoli e sulle questioni sanitarie e fitosanitarie. Inoltre, le Parti confermano il loro impegno a collaborare nell'ambito dell'OMC per una maggiore liberalizzazione degli scambi (articoli 14 e 15).

Sottolinea che nell'ambito del Titolo VIII, concernente la cooperazione in materia di sviluppo sostenibile, energia e trasporti, le parti pongono una specifica attenzione all'ambiente e alle risorse naturali, convenendo sulla necessità di proteggere, conservare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversità biologica, in quanto presupposti per lo sviluppo delle generazioni attuali e future. In tale contesto le parti si impegnano a promuovere lo scambio di informazioni e competenze tecniche e di pratiche ambientali in settori quali: l'uso efficiente delle risorse e la sostenibilità dei consumi e della produzione; la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità; la gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti; la politica delle acque; la conservazione dell'ambiente costiero e marino, e la lotta contro il suo inquinamento e degrado (articolo 45).

Con riferimento all'agricoltura e allo sviluppo rurale, rileva che le parti convengono di incoraggiare la cooperazione in materia, tra l'altro, di indicazioni geografiche, diversificazione e ristrutturazione dei settori agricoli e di agricoltura sostenibile (articolo 50).

In relazione alla gestione sostenibile delle foreste, sottolinea che le parti convengono di facilitare la cooperazione, a livello nazionale e internazionale, sulla gestione sostenibile delle foreste e pertinenti politiche e normative, comprese le misure per combattere il disboscamento illegale e il relativo commercio di legname, nonché la promozione della buona gestione forestale.

Osserva, infine, che un'articolata disciplina è prevista per la cooperazione su questioni di interesse comune in materia di pesca e di affari marittimi. Le parti, infatti, mirano a promuovere la conservazione a lungo termine e la gestione sostenibile delle risorse biologiche marine, lo scambio di informazioni attraverso le organizzazioni regionali di gestione della pesca (« ORGP »), nonché attraverso intese e consessi multilaterali quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (« FAO »), la promozione di sforzi volti a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (« pesca INN »), l'attuazione di una gestione basata sugli ecosistemi e la promozione della collaborazione nel settore della ricerca sulla sostenibilità dell'ambiente marino e della pesca (articolo 52).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 23 giugno 2020. — Presidenza del Presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 13.05.

Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione.
(COM(2020)440 final).

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3).
(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame degli atti in titolo, rinviati nella seduta del 9 giugno 2020.

Filippo GALLINELLA, *presidente,* comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

In sostituzione della relatrice, onorevole Galizia, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, illustra la proposta di parere favorevole predisposta dalla relatrice *(vedi allegato)*.

Evidenzia, in particolare, che nel contesto della pandemia causata dal Covid-19, la Commissione europea ha adottato una serie di misure d'emergenza per sostenere il settore agroalimentare, incluse pesca e acquacoltura, al fine di garantire, anche attraverso una maggiore flessibilità riguardante le norme della politica agricola comune, la sicurezza alimentare e sostenere tutti gli operatori maggiormente colpiti dalla crisi del coronavirus.

Valutato con favore che, come emerge dalla Relazione programmatica, il Governo, con specifico riferimento alla tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, riconosce, anche per il 2020, l'importanza strategica di garantire la trasparenza delle informazioni sull'origine delle materie prime in etichetta, sottolinea, in particolare, che l'Esecutivo si adopererà per sviluppare in ambito europeo un lavoro di allargamento delle tutele previste dal regolamento 1169/2011 e sul regolamento di esecuzione 775/2018.

Evidenzia altresì l'impegno del Governo nel definire il concetto di « frode alimentare » e a categorizzarlo a livello UE, al fine di rendere omogenee le procedure, uniformare l'analisi del rischio e proporzionare la frequenza dei controlli ufficiali tra gli Stati Membri.

Tullio PATASSINI (LEGA) ricordato che nell'ambito del negoziato sul Quadro finanziario pluriennale 2021-2017 è emersa l'intenzione di alcuni Stati europei di tagliare i fondi destinati alla politica agricola comune, evidenzia la necessità di un'azione decisa da parte del Governo – sostenuta anche dalla Commissione Agricoltura – volta ad impedire tale riduzione di risorse, che si tradurrebbe in una penalizzazione complessiva del settore dell'agricoltura e della pesca.

In ordine alla trasparenza delle informazioni sull'origine delle materie prime in etichetta, ribadisce la contrarietà del suo Gruppo parlamentare all'adozione a livello europeo di un sistema basato sulle etichette « a semaforo ». Ritiene, inoltre, necessario approfondire in ambito europeo il tema della tracciabilità delle materie prime utilizzate nella realizzazione dei prodotti agroalimentari.

Osservato che la maggiore ambizione dell'Unione europea, annunciata nel titolo del Programma della Commissione per il 2020, si fonda, quasi esclusivamente, sul *Green Deal* europeo, ritiene che il Governo italiano sia incline più a penalizzare che a incentivare comportamenti virtuosi in questo campo. Cita, ad esempio la *carbon tax* che penalizza fortemente gli agricoltori rischiando di collocarli fuori dal mercato. Ribadisce quindi, anche in questa sede, la necessità, più volte sottolineata dalla Lega, di avviare un percorso di transizione verso una maggiore sostenibilità ambientale dell'agricoltura che non si realizzi però sulle spalle degli agricoltori.

Filippo GALLINELLA, *presidente,* evidenzia che le questioni sollevate dall'onorevole Patassini sono affrontate nella proposta di parere predisposta dalla relatrice, nel senso da lui prospettato.

In relazione alla necessità di evitare che le politiche ambientali siano attuate penalizzando gli agricoltori, sottolinea che la proposta di parere evidenzia, in particolare, l'impegno assicurato dall'Esecutivo a tutela della salvaguardia del reddito degli agricoltori, del ricambio generazionale in agricoltura, del sostegno ai settori agricoli in difficoltà, in un contesto di attenzione alla sostenibilità ambientale dell'attività agricola.

In ordine al sistema di etichettatura dei prodotti agroalimentari, ricorda che la Camera ha approvato all'unanimità una mozione contro l'adozione delle etichette « a semaforo ».

Osservato che la trasparenza delle informazioni sull'origine delle materie prime in etichetta è una delle battaglie parlamentari portate avanti dal MoVimento 5 Stelle, sottolinea che nella proposta di parere si evidenzia l'importanza dell'azione del Governo volta a garantire lo sviluppo del settore agroalimentare nazionale, puntando su iniziative che innalzino la qualità e l'incisività dei controlli istituzionali e che favoriscano la tracciabilità, la lealtà commerciale e la trasparenza delle informazioni per il consumatore.

Lorenzo VIVIANI (LEGA) ringrazia la relatrice per l'articolata proposta di parere che è stata predisposta. Condivide l'attenzione posta su alcune tematiche, che il suo Gruppo considera centrali, quali quelle della trasparenza delle informazioni sull'origine delle materie prime in etichetta e della tracciabilità. Esprime tuttavia notevoli perplessità sulle politiche climatico-ambientali che, a suo avviso, l'Unione europea intende perseguire a discapito degli agricoltori.

Osserva che, proprio in questo campo, l'Unione europea utilizza due pesi e due misure, considerato che, a dispetto della sostenibilità ambientale prospettata come obiettivo principale delle politiche europee, sulla base di trattati internazionali sottoscritti dall'Ue con Paesi terzi, nel mercato comunitario entrano prodotti a basso costo che non rispettano criteri di basso impatto ambientale e che, addirittura, sono realizzati con lo sfruttamento del lavoro minorile. Evidenzia, che tale fenomeno, peraltro, determinando una concorrenza sleale di tali prodotti a basso costo rispetto a quelli italiani, lede gli interessi non solo degli agricoltori, ma anche dei consumatori.

Ritiene, inoltre, che, a seguito dell'emergenza sanitaria causata dal Coronavirus, le politiche ambientali dell'Unione europea debbano essere ridimensionate e gli obiettivi rimodulati dando priorità alla necessità di garantire liquidità ai settori dell'agricoltura e della pesca.

Reputa inoltre urgente avviare il dibattito sulla nuova programmazione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) necessaria anche per incentivare il ricambio di mezzi ormai obsoleti, preannunciando che sui temi legati alla pesca gli europarlamentari della Lega condurranno una battaglia a salvaguardia degli interessi delle marinerie italiane.

Preannuncia, quindi, il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere favorevole predisposta dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole predisposta dalla relatrice *(vedi allegato)*.

La seduta termina alle 13.15.

ALLEGATO

Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final).

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,

esaminati congiuntamente, per le parti di competenza, il *Programma di lavoro della Commissione europea per il 2020* (COM (2020) 37 final), il *Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione* (COM (2020)440 final) nonché la *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2020* (Doc. LXXXVI, n. 3);

rilevato favorevolmente che:

il *Programma di lavoro della Commissione europea* per il 2020 si concentra su una serie di tematiche di fondamentale rilievo tra le quali, in particolare, la realizzazione di un *Green Deal* europeo, nell'ambito del quale, sarà presentata una nuova strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e una strategia « *dal produttore al consumatore* » per l'intera filiera alimentare, volta ad aiutare gli agricoltori a fornire ai cittadini europei alimenti di elevata qualità, nutrienti, accessibili e sicuri in un modo più sostenibile;

nel *Programma di lavoro adattato* la Commissione europea, in conseguenza della pandemia causata dal Covid-19, è intervenuta sulla scansione temporale di alcune delle iniziative preannunciate, segnalando di avere adottato, entro la scadenza del 1° trimestre 2020 già prevista dal Programma originario, la « Strategia dal produttore al consumatore », il « Nuovo piano d'azione per l'economia circolare » e la « Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 », mentre l'adozione della « Nuova strategia forestale dell'UE » è stata posticipata dal 4° trimestre 2020 al 1° trimestre 2021;

nel quadro delle iniziative « Refit » (allegato II), che la Commissione adotterà entro la fine del 2020, è inclusa la valutazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite sotto il profilo della coerenza tra i vari strumenti del quadro giuridico per i regimi di qualità dell'UE e della eventuale necessità di una modernizzazione, semplificazione e razionalizzazione del sistema. I risultati potrebbero fungere da base per una riflessione sulla necessità di modifiche normative per quanto riguarda i regimi di qualità dell'UE;

entro il 1° trimestre 2021, sarà altresì effettuata inoltre la revisione del regolamento sulle norme di commercializzazione applicabili ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'UE, al fine di garantire, entro un'ottica di semplificazione del quadro normativo di riferimento, maggiore trasparenza e una più corretta informazione dei consumatori;

il Programma prevede, inoltre, la valutazione della direttiva 2009/128/CE sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi per quanto concerne gli effetti da essa prodotti nel ridurre la dipendenza da tali sostanze e incentivare l'adozione di alternative a basso rischio e non chimiche; la valutazione della strategia dell'UE per il benessere degli animali (2012-2015), sotto il profilo della semplificazione del quadro dell'UE in questo ambito;

nel contesto della pandemia causata dal Covid-19, la Commissione europea ha inoltre adottato una serie di misure d'emergenza per sostenere il settore agroalimentare, incluse pesca e acquacoltura, al fine di garantire, anche attraverso una maggiore flessibilità riguardante le norme della politica agricola comune, la sicurezza alimentare e sostenere tutti gli operatori maggiormente colpiti dalla crisi del coronavirus;

valutato altresì con favore che:

nell'ambito del piano di ripresa europea, il bilancio a lungo termine rafforzato dell'UE per il 2021-2027, adattato alle esigenze della ripresa dalla crisi socioeconomica post Covid-19, avrà un ruolo fondamentale per contribuire a riparare i danni economici e sociali causati dalla pandemia di coronavirus e a rilanciare la ripresa europea, convogliando gli investimenti lì dove vi è maggiore necessità e contribuendo a mobilitare gli investimenti pubblici e privati di cui gli Stati membri hanno bisogno per realizzare la transizione verso un continente climaticamente neutro;

dalla *Relazione programmatica* emerge che il Governo si adopererà, nell'ambito del negoziato sul Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, per impedire tagli ulteriori alle politiche tradizionali dell'Unione, ossia la politica di coesione economica e sociale e la politica agricola comune;

con specifico riferimento alla PAC viene evidenziato che l'Esecutivo si adopererà per difendere i fondi destinati al settore agricolo nazionale e si opporrà alla prosecuzione del meccanismo di c.d. convergenza esterna dei pagamenti diretti agli agricoltori, che premia l'estensione delle aziende agricole senza tenere conto di aspetti rilevanti come la qualità delle colture, l'intensità degli investimenti effettuati, l'occupazione generata dal settore agricolo e i costi del terreno e dei fattori produttivi;

per quanto concerne il settore dell'agricoltura, sono sottolineati alcuni impegni primari del Governo, tra i quali: il completamento del quadro normativo europeo in materia di agricoltura biologica; la tutela delle indicazioni geografiche italiane nel contesto europeo e internazionale; il rapido recepimento della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare; l'incremento delle tutele attualmente previste dall'ordinamento europeo della trasparenza delle informazioni sull'origine delle materie prime;

con specifico riferimento alla tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, viene evidenziato, anche per il 2020, l'importanza strategica di garantire la trasparenza delle informazioni sull'origine delle materie prime in etichetta. In particolare, l'Esecutivo si adopererà per sviluppare in ambito europeo un lavoro di allargamento delle tutele previste dal regolamento 1169/2011 e sul regolamento di esecuzione 775/2018;

viene altresì evidenziato l'impegno del Governo nel definire il concetto di « frode alimentare » e a categorizzarlo a livello UE, al fine di rendere omogenee le procedure, uniformare l'analisi del rischio e proporzionare la frequenza dei controlli ufficiali tra gli Stati Membri;

viene ribadito che il Governo seguirà con estrema attenzione il negoziato sulla nuova programmazione della Politica agricola comune (PAC) 2021- 2027 e sul Quadro Finanziario Pluriennale, con misure in grado di assicurare la competitività del settore, la sicurezza degli approvvigionamenti, unitamente alla gestione dei ri-

schi legati ai cambiamenti climatici in atto, e al rispetto dell'ambiente, tenendo nel debito conto il contributo della PAC alle tematiche climatico-ambientali, alla luce degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Agenda 2030;

in particolare, l'Esecutivo assicura il proprio impegno a tutela della salvaguardia del reddito degli agricoltori, del ricambio generazionale in agricoltura, del sostegno ai settori agricoli in difficoltà, in un contesto di attenzione alla sostenibilità ambientale dell'attività agricola, alla semplificazione normativa e alla riduzione dei costi amministrativi per gli agricoltori e le amministrazioni pubbliche, compresa la condizionalità estesa, gli eco-schemi, i pagamenti agro-climatico-ambientali;

apprezzato che:

l'Esecutivo non trascurerà l'esigenza di incentivare gli investimenti per l'incremento e la modernizzazione degli impianti oleicoli;

sarà posta attenzione alla difesa degli interessi nazionali su alcuni punti di interesse, quali le proposte di modifica della OCM nei settori carne, latte ed apicoltura, nonché il regime di frutta e latte nelle scuole e, con riferimento al settore vitivinicolo, nell'ambito della OCM vitivinicola, sarà gestita l'eventuale revisione del quadro normativo nazionale relativo del sistema delle autorizzazioni all'impianto dei vigneti;

sarà data applicazione concertata alle novità normative introdotte dalla nuova regolamentazione europea del settore fitosanitario, tenendo conto delle priorità connesse al tema internazionale della protezione contro gli organismi nocivi per le piante, nonché agli obblighi discendenti dalla revisione in atto del Piano di azione nazionale sui prodotti fitosanitari (PAN);

in relazione ai negoziati internazionali in materia commerciale, il Governo parteciperà attivamente alla definizione della posizione negoziale dell'Unione, garantendo la tutela dei prodotti agroalimentari italiani e l'abbattimento delle barriere sanitarie e fitosanitarie;

dalla Relazione emerge l'impegno del Governo a garantire lo sviluppo del settore agroalimentare nazionale, puntando su iniziative che innalzino la qualità e l'incisività dei controlli istituzionali e che favoriscano la tracciabilità, la lealtà commerciale e la trasparenza delle informazioni per il consumatore;

il Governo continuerà, inoltre, la propria azione a tutela del *Made in Italy* e dei prodotti di qualità anche mediante la piena applicazione e valorizzazione degli accordi internazionali;

considerato che:

relativamente al settore della pesca, la Relazione evidenzia che nel corso del 2020 proseguirà l'impegno nella concreta attuazione del Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (PO FEAMP) e nelle attività di coordinamento con gli Organismi Intermedi – le Regioni – con particolare riferimento allo sforzo in termini di accelerazione della spesa e di presentazione delle domande di pagamento;

il Governo si impegnerà a negoziare il Regolamento relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per il periodo 2021-2027, dando particolare rilievo alle proposte sui meccanismi di semplificazione, per consentire l'utilizzo delle risorse finanziare a sostegno dell'intero settore della pesca e dell'acquacoltura senza ritardi;

tra le linee programmatiche che caratterizzeranno il 2020, viene richiamata l'attenzione sull'impegno del Governo teso alla reintroduzione dell'arresto temporaneo dell'attività di pesca, considerata una delle misure più efficaci adottate dall'Italia per garantire il raggiungimento degli obiettivi della Politica comune della pesca (PCP) ed indispensabile per la salvaguardia degli stock ittici nel Mar Mediterraneo, e sulla maggiore valorizzazione del settore dell'acquacoltura;

nella Relazione si sottolinea altresì l'impegno dell'Esecutivo ad introdurre misure di modernizzazione volte a migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro, l'efficienza energetica delle imbarcazioni e, ove possibile, l'innalzamento della percentuale di co-finanziamento con l'incremento dell'intensità di aiuto, soprattutto per gli interventi finalizzati alla prima acquisizione di una unità da pesca e alla sostituzione o all'ammodernamento di motori principali o ausiliari dell'imbarcazione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione in videoconferenza, della professoressa Donatella Di Cesare, nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) », del « Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) » 132

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 132

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 137

AVVERTENZA 136

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 23 giugno 2020.

Audizione in videoconferenza, della professoressa Donatella Di Cesare, nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) », del « Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 giugno 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
C. 2500 Governo.
(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 giugno 2020.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che l'esame è iniziato lo scorso 4 maggio, con l'illustrazione dei contenuti del provvedimento da parte della relatrice, Francesca Galizia, ed è proseguito l'11 giugno, senza che vi siano stati interventi.

Nessuno chiedendo di intervenire domanda alla relatrice se è in condizioni di presentare una proposta di parere.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato)*.

Dimitri COIN (LEGA) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta della relatrice sulla base di diverse considerazioni. In primo luogo, contesta l'entità complessiva delle risorse che è stata indicata dalla relatrice, la quale nella sua relazione ricordava come agli oltre 500 miliardi di risorse potenzialmente attivabili nell'ambito delle cosiddette *SafetyNets* (ossia quelle relative alla Banca europea degli investimenti, al fondo SURE e al MES) si aggiungerebbero 750 miliardi del nuovo strumento europeo di emergenza per la ripresa, noto come *Next generation EU*. Evidenzia, in proposito, che i predetti 750 miliardi non sono ancora stati decisi e che alcuni Paesi come Olanda e Ungheria affermano che sono troppi, mentre anche la Germania sembra voglia ridurli a 500. Osserva che se anche l'Italia sarà la prima beneficiaria, per quanto l'Ungheria si è detta contraria a squilibri a favore di Paesi dell'Europa meridionale, il punto centrale è capire se alla fine il nostro Paese sarà un percettore netto considerando che il finanziamento ricadrà sul bilancio dell'Unione europea e che noi siamo oggi contributori netti. Ricorda altresì che ulteriori critiche al piano di ripresa presentato dalla Commissione europea sono state espresse da altri Paesi come Danimarca e Svezia, nonché dalla Finlandia, osservano come sia difficile che un accordo possa essere raggiunto rapidamente anche perché esso necessiterebbe dell'unanimità tra gli Stati membri.

Critica inoltre il modo semplicistico con il quale si è discusso in ordine ai danni a breve termine causati dalla pandemia. Ritiene infatti che tra di essi ve ne sono di molto rilevanti che non sono a breve termine e ricorda che da uno studio di un primario centro di analisi economica dello scorso maggio emergono danni nel mercato del lavoro con effetti negativi di lunga durata sulla disoccupazione e, soprattutto, licenziamenti permanenti.

È anche dell'avviso che gli interventi sanitari non necessariamente siano finanziabili con i 36 miliardi del MES, perché questi sembrerebbero destinati appunto alle spese sanitarie da Covid, a progetti specifici sottoposti al vaglio all'approvazione degli organi dell'Unione europea, e non alle spese sanitarie *tout court*. Inoltre ritiene che sia importante sottolineare che le risorse non ammontano a 36 miliardi, come spesso detto ma a 8,4 miliardi complessivi.

Altro aspetto criticabile, a suo avviso, del provvedimento riguarda la regolarizzazione temporanea dei migranti, che nella relazione della relatrice viene prefigurata come funzionale anche alla tutela della sicurezza sanitaria. Osserva che al momento si può parlare di un suo totale fallimento in quanto sembra che siano state presentate solo poche centinaia di domande, mentre la sua sola esistenza in forma di legge risulta utile per attrarre nuovi barconi di migranti; inoltre la sicurezza sanitaria viene messa certamente a repentaglio se i regolarizzati potranno liberamente fare assembramenti stradali, come già avvenuto, o addirittura provocare tafferugli rifiutandosi di sottoporsi al tampone per il virus, come egli afferma sarebbe accaduto recentemente a Treviso.

Altro aspetto criticabile è costituito, a suo parere, da quanto previsto dal provvedimento per favorire la ricapitalizzazione delle imprese e contribuire ad assorbire le perdite, nonché agevolare la ripartenza e la salvaguardia delle imprese medie e grandi, perché anche se i 6 miliardi a fondo perduto assegnati possano sembrare una cifra consistente, il giudizio cambia se solo si considera che verranno trasferiti a *tranche* piccolissime. Evidenzia, inoltre, che dare un credito d'imposta nel caso di ricapitalizzazione per perdite equivale a beneficiarne, praticamente, solo anni dopo, in quanto tale credito non potrà essere subito utilizzato giacché in caso di perdita, condizione per il suo riconoscimento, non si pagano tasse.

Rileva poi che l'istituzione di un fondo per il sostegno di rilancio del sistema economico produttivo italiano, per come

ideato, agevola l'indebitamento di chi invece ha bisogno di sostegni e che la sospensione delle cosiddette *Plastic tax* e Sugar tax sembra al momento un po' una presa in giro visto atteso l'Unione europea pare intenzionata ad utilizzarle come fonte di finanziamento per il *Next generation EU*.

Evidenzia poi talune criticità in materia di Ecobonus per la messa in sicurezza degli edifici, rilevano che la detrazione prevista spetterà solo dopo che la spesa è stata affrontata, e ciò in un contesto di famiglie colpite dalla crisi. Esprime simili valutazioni anche per il *tax credit* per il turismo, facendo presente che gli operatori turistici hanno segnalato che in questo caso le risorse devono essere anticipati da loro, che certamente sono stati colpiti dalla crisi, traducendosi quindi in un loro mancato incasso di 500 euro a famiglia, mentre la detrazione potrà essere goduta solo al momento del pagamento delle tasse, cioè probabilmente in futuro.

Per quanto riguarda il SURE evidenzia che le risorse in questione non sono altro che un prestito che fa aumentare il debito pubblico: inoltre, per accedervi uno Stato deve emettere garanzie irrevocabili, liquide e immediatamente esigibili. Ricorda altresì che il fondo non si attiva finché tutti gli Stati membri non concedano la loro garanzia e che non è vero che esso ammonta a 100 miliardi, posto che il vero ammontare dipenderà dalle garanzie volontarie che verranno date e che quindi per arrivare a tale importo sono necessari 25 miliardi di garanzie. Il fondo poi si spalmerà su almeno 10 anni, visto che il suo massimo utilizzo è pari al 10 per cento annuo, e ritiene che per risparmiare qualche milione di spesa per interessi l'Italia dovrà versare non meno di 2 miliardi di garanzie.

Stigmatizza poi che per il salvataggio delle imprese con marchi storici sia stata stanziata l'esigua cifra di 100 milioni di euro. Ricorda inoltre che gli articoli da 55 a 60 del testo in oggetto riguardano l'intervento degli enti territoriali e delle Camere di commercio in aiuto alle imprese ma a valere su risorse proprie, e ritiene che gli interventi previsti siano di così vasta portata che le risorse disponibili saranno del tutto insufficienti.

Per quanto riguarda le misure a sostegno del turismo crede che sia molto negativo coinvolgere i fondi di investimento nelle operazioni di ristrutturazione degli immobili turistici in quanto questi soggetti sono principalmente interessati ai rendimenti finanziari e non al mantenimento dei livelli occupazionali del settore, che appaiono pertanto a rischio.

Critica fortemente, altresì, quanto disposto in materia di sostegno al trasporto aereo con la messa a disposizione di importi esigui e condizionati all'autorizzazione dell'Unione europea; sottolinea, in proposito, che la Germania e la Francia hanno adottato misure di sostegno del settore con stanziamenti decisamente superiori, pari, rispettivamente, a 10 e 15 miliardi di euro. Rimarca in particolare che la Germania, grazie all'allentamento della disciplina relativa agli aiuti di Stato, ne ha approfittato per affrontare le debolezze della sua economia e preparare le proprie aziende alle sfide economiche future.

In ultimo, prima di ribadire che il suo gruppo esprimerà voto contrario sulla proposta di parere della relatrice, sui fondi del MES ricorda che il governatore della Banca d'Italia, in una nota di agenzia di pochi giorni fa, dichiarava di non vedere rischi circa il loro utilizzo, mentre solo tre mesi prima aveva affermato che la riforma del meccanismo europeo di stabilità dovrebbe essere gestita con attenzione perché comporta potenzialmente rischi enormi.

Piero DE LUCA (PD) replicando a quanto dichiarato dal deputato Coin, esprime invece il convincimento che il provvedimento all'esame rappresenti la più vasta manovra espansiva dal dopoguerra ad oggi, che ammonta a 55 miliardi di euro in termini di disavanzo, e che unitamente alle proposte dell'Unione europea possa rappresentare un'occasione formidabile per il rilancio del Paese. Evidenzia quindi come il provvedimento in

esame oltre a contenere il contagio miri a far ripartire in sicurezza l'economia del Paese, salvaguardando le famiglie, i lavoratori e le imprese, con particolare attenzione ai settori in cui gli effetti immediati della pandemia sono stati più intensi, con l'obiettivo ultimo di non lasciare indietro nessuno, a partire dai soggetti più deboli e vulnerabili.

Richiama quindi i robusti interventi disposti nel settore della sanità, tra cui l'incremento strutturale di nuovi posti letto di terapia intensiva e l'assunzione di un contingente di circa 10 mila infermieri per sostenere l'assistenza domiciliare, quelli volti a salvaguardare i livelli occupazionali, anche con l'estensione della sospensione dei licenziamenti, oltre che le misure in materia di scuola e ricerca, tra cui la stabilizzazione degli insegnanti e l'assunzione di migliaia di ricercatori. Richiama altresì gli interventi di sostegno alle famiglie anche attraverso il reddito di emergenza, destinato ai nuclei in difficoltà finora esclusi da tutti i sussidi previsti.

Dopo aver ricordato come il provvedimento in esame e i precedenti decreti-legge « Cura Italia » e « Liquidità » varati per affrontare le conseguenze sanitarie, economiche e sociali dell'emergenza Covid-19, configurino nel complesso un pacchetto di misure di sostegno per circa 75 miliardi, cui si aggiungono garanzie pubbliche per facilitare l'accesso delle imprese al credito bancario per circa 500 miliardi, sottolinea come tale interventi siano stati resi possibili grazie all'autorevolezza dell'attuale Esecutivo, che ha saputo con sagacia e determinazione orientare in senso favorevole al nostro Paese le decisioni assunte in sede europea.

Ricorda, in proposito, la sospensione del patto di stabilità e crescita, che ha reso possibile gli scostamenti di bilancio da parte dell'Italia, nonché l'allentamento delle regole concernenti gli aiuti di Stato, che ha consentito l'adozione di misure di sostegno al tessuto produttivo con ingenti risorse e prestiti garantiti dallo Stato e rimborsabili in taluni casi anche in trent'anni.

Evidenzia inoltre come la predetta autorevolezza del Governo in ambito europeo abbia al contempo contribuito alla definizione di un arsenale di nuovi strumenti e meccanismi di sostegno con effetti immediati già dal 2020 e del valore di oltre 500 miliardi di euro; cita, in proposito, il nuovo fondo SURE per mitigare i rischi di disoccupazione, le nuove leve finanziarie della Banca per gli investimenti europei (BEI) e la speciale linea di credito del Meccanismo europeo di stabilità (MES) per fra fronte a costi sanitari diretti e indiretti derivanti dalla pandemia. Ricorda, inoltre, il nuovo piano di acquisto sul mercato secondario di titoli di debito sovrano della Banca centrale europea, rimarcando come l'Italia abbia potuto beneficiare di tale intervento e come lo stesso costituisca una sorta di rete di protezione da possibili tensioni speculative sui tassi di interesse dei nostri titoli del debito pubblico.

Alla luce di tali circostanze esprime la convinzione che senza l'azione del Governo in sede europea il nostro Paese avrebbe potuto andare incontro ad un disastro economico, finanziario e sociale; l'Italia ha invece ottenuto misure straordinarie, tra cui spicca, da ultimo, l'accoglimento della proposta di finanziare le misure europee per la ripresa attraverso l'emissione di « eurobond », così come previsto per i 750 miliardi del nuovo strumento europeo per la ripresa (Next Generation EU), che saranno reperiti dalla Commissione sui mercati finanziari a condizioni vantaggiose e investiti attraverso sovvenzioni e prestiti agli Stati membri, con particolare riguardo a quelli, come l'Italia, che sono stati colpiti più duramente dalla pandemia.

In conclusione, nel rimarcare l'importanza delle novità intervenute nelle politiche europee, evidenzia come le misure oggetto dei negoziati in corso riguardino l'interesse nazionale e per tale ragione auspica che le forze dell'opposizione possano collaborare con spirito di unità e coesione per raggiungere i traguardi auspicati in sede europea, a cominciare dall'emissione di titoli di debito europei,

pur ricordando, che solo poco tempo fa al Parlamento europeo forze dell'attuale opposizione hanno votato contro l'istituzione degli eurobond. In ultimo ricorda che l'Italia sarà il maggior beneficiario dei fondi dello strumento *Next generation EU*.

In conclusione, in ragione delle considerazioni esposte, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Matteo COLANINNO (IV) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, rilevando come le risorse stanziate dal provvedimento siano essenziali per affrontare l'emergenza e rafforzare il sistema economico produttivo italiano. Ritiene quindi che la manovra proposta sia, per qualità e dimensioni, assai positiva e valuta favorevolmente altresì le proposte avanzate in sede europea che rappresentano, a suo avviso, una vera svolta nelle politiche europee.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice *(vedi allegato)*.

La seduta termina alle 14.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.
C. 2537 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017.
C. 2121 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

ALLEGATO

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (C. 2500 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2500 Governo);

premesso che:

il provvedimento in oggetto consta di 266 articoli e 1091 commi, suddivisi in tredici Capi, recante una serie di interventi urgenti connessi all'emergenza epidemiologica che incidono su diversi in ambiti settoriali: sostegno del lavoro; fiscalità; misure finanziarie; sanità e politiche sociali; protezione civile e difesa; regioni, enti locali e coesione territoriale; pubblica amministrazione e giustizia; scuola, università e ricerca; cultura, spettacolo e sport; infrastrutture, trasporti e comunicazioni; agricoltura e immigrazione;

al fine di affrontare le conseguenze sanitarie, economiche e sociali dell'emergenza Covid-19, il decreto-legge dispone un ventaglio molto articolato di misure, finanziarie, fiscali, organizzative, ordinamentali e di semplificazione, che configura nel complesso un intervento espansivo di ulteriori 55 miliardi di euro in termini di disavanzo – che si sommano ai circa 20 miliardi euro stanziati con precedenti provvedimenti di urgenza – che oltre ad arginare il contagio, mira a far ripartire in sicurezza e a rilanciare l'economia del Paese, salvaguardando le famiglie, i lavoratori e le imprese, con particolare attenzione anche ai settori in cui gli effetti immediati della pandemia sono stati più intensi;

rilevato, in particolare, che:

il provvedimento in esame non intende soltanto dare continuità alle misure di sostegno già adottate con i decreti-legge « Cura Italia » e « Liquidità », bensì gettare le basi per il rilancio dell'economia, riparando i danni a breve termine causati dalla crisi in modo da investire anche nel futuro a medio-lungo termine, secondo una prospettiva sinergica con quella adottata dalla Commissione europea nella definizione delle recenti proposte in tema di piano per la ripresa e bilancio a lungo termine dell'Ue; in questa direzione il decreto-legge reca misure per rafforzare in modo strutturale la sanità, estendere le tutele a talune categorie finora escluse dai vari strumenti di protezione (quali colf, badanti e altri soggetti in particolari condizioni di fragilità) e salvaguardare al contempo la struttura del nostro sistema produttivo con nuovi contributi a fondo perduto e misure di rilancio delle imprese strategiche, e ciò nell'ambito di una strategia complessiva di riforma rivolta anche al futuro del paese, come testimoniano ad esempio i significativi stanziamenti in favore della scuola e dell'università e le altre misure di accompagnamento verso un modello di sviluppo maggiormente sostenibile, resiliente e innovativo;

questa ampia mole di interventi di sostegno non avrebbe potuto vedere la luce

senza le novità che sono nel frattempo intervenute in sede europea per attutire il colpo che la crisi del coronavirus ha inferto all'economia, quali la sospensione del Patto di Stabilità e Crescita e il nuovo regime temporaneo sugli aiuti di Stato, cui si sono aggiunti nuovi strumenti quali, tra gli altri, il nuovo fondo SURE per mitigare i rischi di disoccupazione e l'ampliamento della leva finanziarie della BEI, e a cui si sommeranno le risorse del nuovo strumento europeo per la ripresa (*Next Generation EU*), che saranno reperite grazie all'innalzamento temporaneo del massimale delle risorse proprie al 2 per cento del reddito nazionale lordo dell'UE che consentirà alla Commissione di contrarre sui mercati finanziari i prestiti necessari;

il decreto-legge, oltre a sfruttare, nei diversi ambiti settoriali, tutti i margini di manovra offerti dal predetto nuovo quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, pone le basi per l'utilizzo delle nuove risorse di matrice europea, autorizzando il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 36, sia a stipulare con la Banca europea per gli Investimenti gli accordi necessari a consentire la partecipazione italiana al Fondo di garanzia pan europeo costituito per gli investimenti a sostegno degli Stati membri per fronteggiare la crisi da COVID-19, sia a stipulare l'accordo con la Commissione europea concernente la controgaranzia che gli Stati membri possono prestare quale contributo del SURE e a rilasciare la relativa garanzia dello Stato;

evidenziato, altresì, che:

numerose misure recate dal provvedimento potranno in futuro essere integrate o risultare complementari a interventi connessi alla risposta europea alla pandemia e a quelli che saranno adottati nell'ambito dei programmi proposti dalla Commissione europea per il prossimo Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027. In tal senso:

gli stanziamenti disposti per il rafforzamento della rete dell'assistenza territoriale e del sistema sanitario, possono essere inquadrati alla luce della proposta relativa al nuovo programma comunitario per la salute EU4Health, operativo dal 1° gennaio 2021 e con una dotazione di 9,4 miliardi di euro, finalizzato a potenziare la sicurezza sanitaria onde non farsi trovare impreparati dinanzi ad eventuali crisi sanitarie del futuro;

analogamente, gli stanziamenti previsti a favore della Protezione civile nazionale possono essere inquadrati nell'ambito del potenziato meccanismo di protezione civile dell'Unione RescEU, cui dovrebbe essere destinato un finanziamento aggiuntivo di 2 miliardi di euro utilizzabili nella forma di sovvenzioni o appalti per infrastrutture di risposta ad emergenze, capacità di trasporto e infrastrutture logistiche;

parimenti, gli stanziamenti disposti dal decreto-legge per sostenere l'occupazione e garantire i redditi e le condizioni di vita delle famiglie, potranno essere in futuro potenziati in virtù delle novità che si stanno perfezionando in sede europea, quali, in particolare, il citato regime europeo a breve termine di riassicurazione dell'indennità di disoccupazione (SURE), che metterà a disposizione 100 miliardi di euro per sostenere lavoratori e imprese, nonché, più in generale, gli interventi per favorire la ripresa economica e sociale nell'ambito di *Next Generation Eu* e quelli in materia di politica di coesione, i cui attuali programmi, secondo quanto proposto dalla Commissione europea, riceveranno, principalmente a titolo di sovvenzione, 55 miliardi di euro in più da qui al 2022 nell'ambito dell'iniziativa REACT-UE, a cui si accompagneranno, nell'ambito dell'adeguamento del prossimo Quadro finanziario pluriennale, la revisione dei futuri nuovi programmi di coesione che partiranno il 1° gennaio 2021 e che opereranno in parallelo con l'assegnazione di fondi aggiuntivi ai programmi attuali fino alla fine del 2022, con l'obiettivo di renderli più flessibili e coerenti con le priorità di ripresa;

larga parte degli interventi adottati per salvaguardare e potenziare il tessuto

imprenditoriale del Paese – attraverso misure per la liquidità, il sostegno, il ristoro, gli investimenti, l'innovazione, la crescita dimensionale e la sostenibilità ambientale – si riconnettono direttamente al nuovo Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, adottato dalla Commissione europea il 19 marzo 2020 e poi modificato il 3 aprile e l'8 maggio 2020, in base al quale in favore dell'Italia sono stati approvati, secondo quanto riportato nella Comunicazione della Commissione del 27 maggio scorso (COM(2020)456), 10 regimi di aiuti per un totale di 302 miliardi di euro; gli interventi adottati in favore del sistema produttivo potranno essere implementati sia in virtù del potenziamento della Banca europea degli investimenti (BEI) – che ha approvato l'istituzione di una garanzia europea da 25 miliardi di euro (Fondo di garanzia paneuropeo) allo scopo di mobilitare fino a 200 miliardi di euro a sostegno dell'economia reale e in particolare alle PMI e alle c.d. mid cap – sia alla luce del piano per la ripresa dell'Europa (*Next generation Eu*), che prevede, tra l'altro, un nuovo « strumento di sostegno alla solvibilità » che mobiliterà risorse private al fine di aiutare le imprese europee economicamente sostenibili che operano nei settori, nelle regioni e nei paesi più colpiti dalla pandemia, che si sommerà ad un nuovo dispositivo per gli investimenti strategici, incorporato in InvestEU, che genererà una mole significativa di investimenti nel miglioramento della resilienza dei settori strategici, specie quelli collegati alla transizione verde e digitale, e nelle catene fondamentali del valore nel mercato interno;

anche gli interventi disposti dal decreto-legge in tema di sostenibilità ambientale – quali, tra, gli altri, la nuova detrazione del 110 per cento per l'efficienza energetica degli edifici (c.d. ecobonus) – si innestano perfettamente nella strategia dell'UE per la ripresa fondata sul *Green Deal* europeo, la quale intende promuovere, come annunciato dalla Commissione, una imponente ondata di ristrutturazioni del parco immobiliare e delle infrastrutture, da abbinare a un maggiore impegno per l'economia circolare, alla realizzazione di progetti basati sulle energie rinnovabili, tra cui la partenza in Europa di un'economia pulita dell'idrogeno, nonché a interventi per i trasporti e la logistica sostenibili;

infine, anche le misure contemplate nel provvedimento in tema di istruzione, formazione e ricerca, tra cui lo stanziamento aggiuntivo di circa 1,4 miliardi destinato alle università e agli enti di ricerca, anche ai fini dell'assunzione di ricercatori, risultano coerenti con gli indirizzi europei e, in particolare, con la raccomandazione sul programma nazionale di riforma 2020 dell'Italia, presentata il 20 maggio scorso (COM(2020)512 final), che ancora una volta evidenzia come sia fondamentale « investire nell'istruzione e nelle competenze per promuovere una ripresa intelligente e inclusiva », ponendo altresì l'accento su come un sistema di ricerca e innovazione ben funzionante sia il risultato di un sostegno continuo, coerente, accompagnato da investimenti e capitale umano adeguati; anche in tal caso, gli interventi adottati in tale ambito dal provvedimento potranno essere implementati integrandosi nelle politiche europee, che prevedono un significativo potenziamento del programma Orizzonte Europa – cui saranno destinati 94,4 miliardi di euro – al fine di finanziare attività essenziali di ricerca nel campo della salute, per la resilienza e la transizione verde e digitale;

considerato che l'articolo 53 prevede che ai regimi di aiuto concessi, a livello nazionale o territoriale, ai sensi del Quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato nell'emergenza da COVID-19, accedono anche le imprese sulle quali grava l'obbligo di rimborsare aiuti giudicati illegali e incompatibili già ricevuti, in ciò derogando espressamente al divieto di cui all'articolo 46, comma 1, della legge n. 234 del 2012, che in via ordinaria vieta ai soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecu-

zione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti; preso atto altresì che la norma precisa come i nuovi aiuti siano corrisposti al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione, e che la relazione illustrativa al decreto-legge ricorda come la non applicazione di tale divieto sia stata prevista dalla Commissione europea in ragione delle circostanze specifiche dell'epidemia COVID-19 e del relativo impatto sull'economia;

preso atto che gli articoli 54, in materia di aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, 55, in materia di aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese, 56, in materia di aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese, 57, in materia di aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19, 58, in materia di aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling, 59, in materia di aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, e 60, in materia di aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia, traspongono sostanzialmente nell'ordinamento interno i contenuti della Comunicazione della Commissione europea (C (2020) 1863 final) concernente il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID, definendo una cornice normativa entro la quale – previa notifica in via generale e conseguente autorizzazione della Commissione UE – le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio hanno la facoltà di adottare le predette misure di aiuto, a valere su risorse proprie e sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 61, recante disposizioni comuni alle richiamate norme in materia di aiuti di Stato, che prevedono tra l'altro che tali aiuti siano concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 nei limiti delle soglie massime per beneficiario previste dalla disciplina europea;

valutato che l'articolo 115, che istituisce un Fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro per il 2020, per assicurare un'anticipazione di liquidità destinata al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili di Regioni, province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale, appare coerente con l'obbligo di adempiere con puntualità le obbligazioni scadute della PA previsto dalla direttiva 2011/7/UE, in relazione alla quale la Corte di giustizia dell'Unione europea ha recentemente riconosciuto (Causa C-122/18 del 28 gennaio 2020) che « la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti » in forza della citata direttiva poiché non ha assicurato « che le sue pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento » pari a 30 o 60 giorni;

considerato che l'articolo 202 reca disposizioni concernenti, tra l'altro, la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze ovvero da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta, per l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci, che novellano a tal fine quanto già previsto con espresso riferimento ad Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e di Alitalia Cityliner S.p.A., dall'articolo 79 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo al contempo uno stanziamento di 3 miliardi di euro per l'anno 2020; rilevato, al riguardo, che l'efficacia di tali disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea e che seppur rispetto al testo del precedentemente vigente comma 3 del citato articolo 79 viene escluso un collegamento tra la costituzione della nuova società e la situazione determinatisi per l'emergenza COVID 19 e non vengono più menzionate le società del gruppo Alitalia, appare essenziale rafforzare il rispetto del

requisito della discontinuità tra le due compagini societarie ai fini del superamento del vaglio della Commissione europea, tenuto conto anche che non è ancora intervenuta una pronuncia in esito all'indagine approfondita avviata dalla Commissione sui finanziamenti pubblici in precedenza concessi alle società del gruppo Alitalia;

valutate con favore le misure in favore della filiera agroalimentare, che prevedono, tra l'altro, l'aumento dal 50 per cento al 70 per cento della percentuale di anticipo di contributi nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (articolo 224, comma 1), nonché le misure previste in materia di ambiente, con particolare riferimento a quelle finalizzate a incentivare forme di mobilità sostenibile alternativa al trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 229, che appaiono coerenti con gli indirizzi in materia di *Green deal* europeo e potranno contribuire a migliorare la qualità dell'area nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015, legate al superamento, in alcune zone, dei valori limite di biossido di azoto (N02) e di polveri sottili (PM10);

valutate altresì con favore, in ragione della coerenza con le politiche dell'Ue, le misure volte al rafforzamento delle attività di ricerca, tra cui la definizione di un nuovo programma per lo sviluppo dei Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) e l'incremento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), finalizzati anche, ai sensi dell'articolo 238, comma 4, a favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative ai Programmi quadro dell'Unione europea;

considerata la rilevanza strategica, anche nell'ottica di una auspicata accelerazione delle procedure di impegno e spesa dei fondi europei, delle disposizioni concernenti le politiche di coesione territoriale e, in particolare, quelle di cui all'articolo 241 – che autorizzano per gli anni 2020 e 2021, l'utilizzo in via eccezionale delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 per qualsiasi tipologia di intervento connesso a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia, in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) ai sensi del Regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 –, nonché quelle di cui al successivo articolo 242, che in attuazione delle modifiche introdotte dal predetto regolamento (UE) 2020/558 autorizzano le Autorità di gestione di Programmi Operativi 2014-2020, attuativi dei fondi strutturali europei, a richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei fondi europei per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo decorrente dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate a contrastare e mitigare gli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia Covid-19;

sottolineata, in relazione alle predette misure in materia di utilizzo in via eccezionale del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), l'esigenza che la riprogrammazione delle relative risorse sia predisposta coerentemente con il tradizionale vincolo di destinazione territoriale al fine di salvaguardare la percentuale di risorse assicurata alle aree del Mezzogiorno;

evidenziata infine, in via generale, l'esigenza di prevedere che anche taluni atti di normazione secondaria previsti dal provvedimento in relazione alle misure di sostegno ivi contenute siano adottati in coerenza con il diritto dell'Unione europea e, segnatamente, con la disciplina in materia di aiuti di Stato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 27, recante disposizioni che consentono a Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. di costituire un patrimonio destinato, denominato « Patrimonio Rilancio », allo scopo di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 15, avente il compito di integrare e modificare i termini e le condizioni contenuti nelle norme in oggetto al fine di tenere conto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato tempo per tempo applicabile, sia adottato previa espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, onde valutarne la compatibilità con l'ordinamento europeo;

b) all'articolo 42, che istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico, « Fondo per il trasferimento tecnologico » con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020, autorizzando il medesimo ministero, a valere sulle disponibilità del Fondo, ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata, nel rispetto tra l'altro della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, valuti la Commissione di merito di prevedere che il decreto di cui al comma 3, con cui sono individuati i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, sia adottato previa espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, onde valutarne la compatibilità con l'ordinamento europeo; valuti altresì l'opportunità di mantenere la vigente formulazione del comma 8, che esclude espressamente l'applicabilità degli oneri di analitica motivazione previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP) in relazione a taluni atti concernenti le società a partecipazione pubblica, atteso che tale articolo, al comma 2, dispone che l'atto deliberativo di società a partecipazione pubblica, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da partecipazioni, dia atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

c) all'articolo 57, relativo agli aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19 che possono essere adottati da Regioni, Provincie autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio a valere sulle proprie risorse, valuti la Commissione di merito di ampliare il beneficio concesso a determinati tipi di partnership anche alla collaborazione tra università e imprese, prevedendo, al comma 4, che l'intensità di aiuto per ciascun beneficiario rientra nei limiti imposti dal punto 35 lettera d) della Comunicazione recante il quadro temporaneo sugli aiuti di Stato e può essere aumentata di 15 punti percentuali se più di uno Stato membro sostiene il progetto di ricerca o se il progetto di ricerca è realizzato attraverso la collaborazione tra università e imprese o in collaborazione transfrontaliera con organismi di ricerca o altre imprese;

d) all'articolo 133, recante, al comma 1, il differimento al 2021 dell'efficacia della cosiddetta « *plastic tax* », valuti la Commissione di merito l'opportunità di raccordare la previsione in esame con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, che dovrebbe essere tempestivamente recepita, nonché di tenere conto di quanto previsto dalla Proposta di Decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (SWD(2018) 172 final), che la Commissione europea ha recentemente

proposto di emendare (COM(2020)445), in ordine all'istituzione di un contributo nazionale calcolato in base alla quantità di rifiuti non riciclati di imballaggi in plastica di ciascuno Stato membro;

e) con riferimento al Titolo VII, Capo II, recante di disposizioni in materia di regime di sostegno pubblico per l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di ridotte dimensioni, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 173, che la relazione annuale sul funzionamento del regime di aiuti di Stato previsto nel medesimo Capo ai sensi del paragrafo 6.5 della comunicazione della Commissione Europea 2013/C-216/01, che il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione Europea, sia altresì trasmessa alle Camere;

f) con riferimento al Titolo VIII, Capo I, recante misure per il turismo e la cultura, valuti la Commissione, in via generale, che la nuova disciplina europea in risposta alla pandemia consente agli Stati membri di riorientare con notevole flessibilità i finanziamenti per la coesione al fine di fornire liquidità immediata alle PMI del settore del turismo e aiutarle a prepararsi per la stagione estiva/invernale del 2020; in particolare, secondo quanto affermato nella Comunicazione della Commissione « Turismo e trasporti nel 2020 e oltre » (COM(2020)550 final), il finanziamento del capitale circolante delle PMI può coprire i costi del lavoro, gli input operativi e materiali, le giacenze e le spese generali, gli affitti e le utenze; ciò includerebbe anche la possibilità, sia per le imprese sia per le autorità regionali, di ricevere finanziamenti per rispettare i protocolli di salute pubblica, compreso per la pulizia, i dispositivi di protezione, l'adattamento degli spazi pubblici e delle capacità mediche e sanitarie per accogliere un maggior numero di visitatori;

g) con riferimento all'articolo 184, recante l'istituzione di un fondo finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare, che gli interventi di promozione del fondo e l'eventuale destinazione di una quota delle sue risorse al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, siano adottati nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

h) con riferimento all'articolo 202, valuti la Commissione di merito l'opportunità che, nella definizione dell'assetto della nuova società in mano pubblica ivi prevista per l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci, sia adottata ogni cautela utile, anche con riferimento alla discontinuità tra la nuova società e le società del gruppo Alitalia, affinché le nuove disposizioni possano superare il prescritto vaglio della Commissione europea, tenuto conto anche che non è ancora intervenuta una pronuncia in esito all'indagine approfondita avviata dalla medesima Commissione sui finanziamenti pubblici in precedenza concessi alle società del gruppo Alitalia;

i) con riferimento all'articolo 241, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la riprogrammazione del Fondo Sviluppo e coesione sia definita nel rispetto del vincolo di destinazione territoriale di ripartizione delle risorse pari all'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e al 20 per cento nelle aree del Centro-Nord di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e della conseguente ripartizione regionale, e che gli esiti delle riprogrammazioni siano oggetto di una apposita relazione da parte dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione da trasmettere alle Camere.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti delle Conferenza assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del regolamento della Commissione per la consultazione delle autonomie territoriali, approvato nella seduta del 13 dicembre 2017 144

SEDE CONSULTIVA:

DL 33/2020: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. S. 1812 Governo. (Parere alla 1ª Commissione del Senato) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e un'osservazione)* 144

ALLEGATO (Parere approvato) 146

AVVERTENZA 145

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 23 giugno 2020.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti delle Conferenza assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del regolamento della Commissione per la consultazione delle autonomie territoriali, approvato nella seduta del 13 dicembre 2017.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 giugno 2020. — Presidenza della Presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 12.40.

DL 33/2020: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
S. 1812 Governo.
(Parere alla 1ª Commissione del Senato).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e un'osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 10 giugno scorso.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e un'osservazione *(vedi allegato)*.

Il deputato Roberto PELLA (FI), ringrazia il relatore per aver accolto le osservazioni formulate dalle regioni. Richiamando anche sul punto la presa di posi-

zione dell'ANCI, sottolinea l'importanza di chiarire se in capo ai sindaci sia posta una facoltà o un obbligo in ordine alla chiusura delle aree verdi, anche perché in questi mesi si è spesso assistito spesso al riguardo a posizioni diverse. Andrebbe insieme affrontato anche il problema dei proventi delle sanzioni: al momento questi non sono destinati agli enti locali che hanno irrogato le sanzioni, come appare logico, bensì allo Stato. Segnala che in proposito deve essere ancora dato seguito a un suo ordine del giorno accolto dal Governo nell'ambito dell'esame del decreto-legge n. 18 del 2020 (cd. « cura Italia »).

Oltre a ciò sottolinea l'importanza di chiarire quali siano le responsabilità dei sindaci anche per rispondere al grande senso di collaborazione che tutti i sindaci italiani hanno dimostrato nella gestione di questa emergenza. Per quanto riguarda i servizi educativi concorda con l'osservazione del relatore di fare riferimento anche alla fascia di età da 0 a 3 anni. Chiede, infine, al relatore e alla Commissione di esercitare le necessarie pressioni per spingere il Ministero dell'istruzione a deliberare prima della pausa estiva le linee guida per la ripresa dell'attività scolastica, stabilendo regole chiare che, ad oggi, non sono state ancora adottate. È anche importante chiarire in capo a chi siano imputabili le responsabilità in caso di mancanza di applicazione dei protocolli. Rileva come sia importante agire anche nell'ambito del decreto rilancio anche con riferimento all'utilizzo delle strutture comunali poiché oggi i comuni sono in grande trovandosi a sostenere spese senza poter contare su alcuna entrata.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, nel riconoscere che il deputato Pella ha portato valide argomentazioni si impegna farsi latore delle sollecitazioni proposte e ricorda che nel parere ha già inserito la necessità di chiarire se in capo ai sindaci vi sia un obbligo una facoltà, così come il riferimento ai servizi educativi per l'infanzia.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.
C. 2537 Governo, approvato dal Senato.

ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge n. 33 del 2020, recante « Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 » (S. 1812).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 1812, di conversione del decreto-legge n. 33 del 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

rilevato che:

le misure del provvedimento rientrano in primo luogo nelle materie ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordine pubblico e sicurezza e profilassi internazionale che l'articolo 117, secondo comma, lettere *g*), *h)* e *q)*, della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, oltre che alla materia tutela della salute, oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; con riferimento all'articolo 2 assume infine rilievo la materia di esclusiva competenza statale ordinamento civile e penale (articolo 117, secondo comma, lettera *l*) della Costituzione;

il comma 9 dell'articolo 1 stabilisce che il sindaco possa disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza interpersonale di un metro; al riguardo andrebbe precisato se al sindaco sia attribuita una facoltà, e non un obbligo, di procedere alla chiusura delle suddette aree;

il comma 13 dell'articolo 1 rinvia ai DPCM per la disciplina delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, senza tuttavia fare riferimento ai servizi educativi per l'infanzia, a differenza, da ultimo, dell'articolo 1, comma 2, lettera *p)*, del decreto-legge n. 19 del 2020;

il comma 14 dell'articolo 1, stabilisce che le attività economiche, produttive e sociali dovranno svolgersi nel rispetto di protocolli o linee guida « adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome »; al riguardo, si ricorda che la legislazione vigente già prevede l'adozione in seno alla Conferenza, pure priva di un'apposita disciplina legislativa, di indirizzi cui poi le regioni danno attuazione, in maniera analoga a quanto disposto dalla disposizione (si vedano, da ultimo, gli articoli da 54 a 60 del decreto-legge n. 34 del 2020); tuttavia, nel caso in esame, in considerazione dell'attuale quadro normativo e della rilevanza della questione e per l'esigenza, segnalata dalla disposizione di garantire un coordinamento con le misure di carattere nazionale ed evitare contenziosi, potrebbe risultare preferibile fare piuttosto riferimento, per il futuro e facendo salva l'applicazione degli efficaci provvedimenti fin qui adottati, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; ciò nelle more di una più ampia riflessione sull'opportunità di una migliore definizione legislativa e, eventualmente, di una costituzionalizzazione del sistema delle conferenze, esigenza segnalata anche nel-

l'audizione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome svolta dalla Commissione nella seduta del 16 giugno e affrontata dal disegno di legge S. 1825, attualmente all'esame della 1ª Commissione Affari costituzionali del Senato;

sempre con riferimento al comma 14 dell'articolo 1, si segnala inoltre l'opportunità di stabilire un criterio di prevalenza in caso di compresenza e contrasto tra protocolli o linee guida regionali, da un lato, e protocolli e linee guida della Conferenza, dall'altro; in proposito si osserva che, per ragioni di coerenza complessiva, potrebbe risultare logico attribuire carattere di preminenza ai protocolli e alle linee guida concordati in sede di Conferenza Stato-regioni, ovvero, per quelli già adottati, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, fermo restando che queste dovranno lasciare sufficienti spazi per un'applicazione nelle diverse regioni che tenga conto delle specificità territoriali;

il comma 15 dell'articolo 1 stabilisce che il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza; al riguardo appare opportuno specificare se la sospensione è disposta come mera conseguenza del mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida, ovvero se occorre una violazione grave, sì da non poter assicurare adeguati livelli di protezione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 1, comma 9, provveda la Commissione di merito a chiarire se, in relazione alla chiusura delle aree verdi e aperte al pubblico in cui sia impossibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, sia posto in capo ai sindaci un obbligo o una facoltà;

all'articolo 1, comma 13, premettere le parole: « Le attività dei servizi educativi per l'infanzia e dell'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e »;

all'articolo 1, comma 15, provveda la Commissione di merito a chiarire se la sanzione della sospensione dell'attività possa essere disposta per ogni violazione dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, ovvero se sia necessaria una violazione grave, sì da non poter assicurare adeguati livelli di protezione;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 14, valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di sostituire le parole: « adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome » con le seguenti: « adottati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano o, in mancanza, dalle regioni » e di aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Continuano ad applicarsi i protocolli e le linee guida già adottati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, che prevalgono, in caso di contrasto su quelli adottati dalle regioni ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI 148

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Martedì 23 giugno 2020. — Presidenza del presidente MORRA indi del vicepresidente PEPE.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.10 alle 20.18.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

S O M M A R I O

AUDIZIONI:
Sulla pubblicità dei lavori 149
Audizione dell'avv. Corrado Sforza Fogliani, Presidente dell'Associazione Nazionale fra le Banche Popolari *(Svolgimento e conclusione)* 149

AUDIZIONI

Martedì 23 giugno 2020. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

La seduta comincia alle 12.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione dell'avv. Corrado Sforza Fogliani, Presidente dell'Associazione Nazionale fra le Banche Popolari.

(Svolgimento e conclusione).

Carla RUOCCO, *presidente,* introduce l'audizione dell'avv. Corrado Sforza Fogliani, Presidente dell'Associazione Nazionale fra le Banche Popolari.

Corrado SFORZA FOGLIANI, *Presidente dell'Associazione Nazionale fra le Banche Popolari*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione, consegnando documentazione alla Commissione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Carla RUOCCO, *presidente*, i senatori Marco PELLEGRINI (M5S), Daniele PESCO (M5S), Andrea DE BERTOLDI (FdI), Francesco CASTIELLO (M5S), Luciano D'ALFONSO (PD), Elio LANNUTTI (M5S), e il deputato Tommaso FOTI (FdI), ai quali risponde Corrado SFORZA FOGLIANI, *Presidente dell'Associazione Nazionale fra le Banche Popolari.*

Carla RUOCCO, *presidente,* ringraziando l'avv. Sforza Fogliani, dispone che la documentazione sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19. C. 2547 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione II) *(Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione)* 3

Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, recante ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro. C. 2544 Governo (Parere alla Commissione XI) *(Esame e conclusione – Parere con condizione e raccomandazione)* 6

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sul secondo turno di Presidenza del Comitato 8

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Andrea Morrone, professore di diritto costituzionale presso l'*Alma Mater Studiorum*-Università di Bologna, nell'ambito dell'esame della proposta di legge costituzionale C. 2238 Fornaro, recante modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica 12

Audizione informale, in videoconferenza, di Elisabetta Palici di Suni, professoressa di diritto pubblico comparato presso l'Università di Torino, nell'ambito dell'esame della proposta di legge costituzionale C. 2238 Fornaro, recante modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica 12

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Fulvio Vassallo Paleologo, componente della Clinica legale per i diritti umani (CLEDU) dell'Università di Palermo, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1794 Brescia, recante istituzione dell'Autorità garante per il contrasto delle discriminazioni e delle proposte di legge C. 1323 Scagliusi e C. 855 Quartapelle Procopio, recanti istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali 12

Audizione informale, in videoconferenza, di Fabrizio Petri, Presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1794 Brescia, recante istituzione dell'Autorità garante per il contrasto delle discriminazioni

e delle proposte di legge C. 1323 Scagliusi e C. 855 Quartapelle Procopio, recanti istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali 12

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Marco Milani, Coordinatore UGL polizia locale – Comune di Roma Capitale, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale 12

Audizione informale, in videoconferenza, di Francesco Passaretti, Vicepresidente nazionale dell'Unione Polizia Locale italiana (UPLI), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale 13

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di *The Good Lobby*, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri, in materia di disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi 13

Audizione informale, in videoconferenza, di Pierluigi Petrillo, professore di teoria e tecniche del *lobbying* presso l'Università « Luiss Guido Carli » di Roma, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri, in materia di disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi 13

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Atto n. 175 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio)* 14

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 15

ALLEGATO (Ulteriore nuova proposta di parere) 19

DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. C. 2537 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) *(Esame e rinvio)* 15

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge recanti Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero C. 802 Longo, C. 925 Caré ed altri, C. 1129 Fitzgerald Nissoli ed altri, C. 2159 Ungaro, C. 2239 Schirò ed altri e C. 2270 Siragusa.

Audizione, in videoconferenza, di Raffaele Napolitano, presidente del Comites di Bruxelles . 22

Audizione di Carlo Ferro, presidente, e Roberto Luongo, direttore generale, dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane 22

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Assocamerestero 23

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge recanti Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero C. 802 Longo,

C. 925 Caré ed altri, C. 1129 Fitzgerald Nissoli ed altri, C. 2159 Ungaro, C. 2239 Schirò ed altri e C. 2270 Siragusa, audizioni, in videoconferenza, di Renato Sartori, presidente del Comites di San Paolo, di Dario Signorini, presidente del Comites di Buenos Aires, di Michela Di Marco, coordinatrice Intercomites Canada, e di Barbara Cornacchia, coordinatrice Intercomites USA 23

V Bilancio, tesoro e programmazione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 25

SEDE REFERENTE:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 25

SEDE CONSULTIVA:

DL 28/2020: Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19. C. 2547 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 32

ALLEGATO 1 (Relazione tecnica aggiornata) 58

DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. C. 2537 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) *(Esame e rinvio)* 39

ALLEGATO 2 (Relazione tecnica aggiornata) 70

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus. Testo unificato C. 2451 e abb. (Parere alla XII Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 42

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante « Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ». Atto n. 175 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 42

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle modalità di erogazione, per le annualità 2018 – 2021, delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. Atto n. 176 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 44

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Atto n. 177 (Rilievi alle Commissioni I e IX) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 44

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE. Atto n. 179 (Rilievi alla IX Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 45

SEDE REFERENTE:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio).* 46

ERRATA CORRIGE 57

VI Finanze

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 80

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra. C. 2121 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 80

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio)* 82

ALLEGATO (Proposta di parere del Relatore) 85

AVVERTENZA 84

VII Cultura, scienza e istruzione

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 87

7-00438 Frassinetti, 7-00443 Casa, 7-00444 Sasso, 7-00450 Aprea, 7-00454 Toccafondi, 7-00480 Aprea, 7-00483 Casa: Misure in materia di istruzione, anche alla luce dell'epidemia di Covid-19 *(Seguito della discussione congiunta e rinvio)* 87

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017. C. 2121 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 90

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina di del generale di brigata Mauro Cipolletta a direttore generale del Grande progetto Pompei. Nomina n. 53 *(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 91

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI:

5-01306 Mollicone: rischi per la salute dei cittadini derivanti dall'emergenza rifiuti nella Capitale 94

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 97

5-02581 Paita: interventi di salvaguardia ambientale della costa ligure a seguito dei continui fenomeni di erosione del litorale 95

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 100

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 96

AVVERTENZA 96

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione della Ministra delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, e del Ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, sullo stato del trasporto aereo, con particolare riferimento ad Alitalia, e del sistema aeroportuale 103

AVVERTENZA 103

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017. C. 2121 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e rinvio)* 104

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013. C. 2373 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e rinvio)* 106

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016. C. 2521 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e rinvio)* ... 110

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016. C. 2523 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e rinvio)* 111

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, in merito alle iniziative del Governo per sostenere il settore del turismo gravemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)* 113

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi. C. 687 Delrio, C. 2155 Gelmini e C. 2249 Locatelli *(Seguito dell'esame e rinvio)* 115

ALLEGATO 1 (Nuove proposte emendative del Relatore) 119

DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. C. 2537 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 117

ALLEGATO 2 (Proposte emendative) 121

ERRATA CORRIGE 118

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017. C. 2121 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e rinvio)* 124

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final).

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) (Parere alla XIV Commissione) *(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126*-ter, *comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 125

ALLEGATO (Proposta di parere della relatrice approvata dalla Commissione) 128

XIV Politiche dell'Unione europea

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione in videoconferenza, della professoressa Donatella Di Cesare, nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) », del « Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) » 132

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 132

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 137

AVVERTENZA 136

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti delle Conferenza assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del regolamento della Commissione per la consultazione delle autonomie territoriali, approvato nella seduta del 13 dicembre 2017 144

SEDE CONSULTIVA:

DL 33/2020: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. S. 1812 Governo. (Parere alla 1ª Commissione del Senato) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e un'osservazione)* 144

ALLEGATO (Parere approvato) 146

AVVERTENZA 145

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI 148

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 149

Audizione dell'avv. Corrado Sforza Fogliani, Presidente dell'Associazione Nazionale fra le Banche Popolari *(Svolgimento e conclusione)* 149

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

Stampato su carta riciclata ecologica

18SMC0105410